

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABRUZZESE: Centro progettazione ENEL (20464)	9697	BORGHI: Protezione internazionale dei caratteri tipografici in sede CEE (20628)	9706
ABRUZZESE: Rapporti informativi del personale civile dei distretti militari (20481)	9698	BORGHI: Convenzione europea sui diritti dell'uomo (20631)	9707
ABRUZZESE: Amministrazione dei Collegi riuniti di Napoli (21163)	9698	BRANDI: Studi sulle zone di industrializzazione del Mezzogiorno (20571)	9707
ABRUZZESE: Contributi ad enti per attività di interesse militare (21372)	9699	BUFFONE: Approvvigionamento idrico-contrade di Conflenti (Catanzaro) (20971) .	9708
ABRUZZESE: Mansioni del personale di concetto dell'ufficio tecnico erariale di Napoli (21534)	9699	BUTTE: Centro progettazione ENEL (20875)	9709
ABENANTE: Rivendicazioni del personale del lotto (21457)	9699	CAPRARA: Pensione agli statali per infermità dipendenti da servizio (18470) . .	9709
ALESI: Istituto veneto per il lavoro (15119)	9700	CARIOTA FERRARA: Distinzione tra attività industriale e commerciale (20307)	9709
ALPINO: Manutenzione forte di Bard (Aosta) (19876)	9700	CARIOTA FERRARA: Centro progettazione ENEL (20643)	9710
ALPINO: Imposta di consumo sulle carni di vitello (21175)	9701	CARIOTA FERRARA: Nomina di consiglieri della Corte dei conti (21656)	9710
AMODIO: Immissione nei ruoli degli istituti di istruzione di secondo grado di insegnanti idonei nei concorsi (19267) . .	9702	CARIOTA FERRARA: Ingiunzione degli uffici del registro per supplemento d'imposta (21658)	9710
ARNAUD: Centro progettazioni ENEL (20409)	9702	CASTELLI: Centro di progettazione ENEL (21018)	9711
BECCASTRINI: Elezioni amministrative a Castiglione Fiorentino (Arezzo) (21525) .	9702	CAVALLARI: Corsi per nomina di rettore di sezione di esperti in organizzazione e metodi della difesa (21427)	9711
BERAGNOLI: Trasferimento di un agente tecnico dei trasporti postali di Pistoia (21782)	9702	CORTESE GIUSEPPE: Prova scritta del concorso a medico-chirurgo bandito dall'INPS (19527)	9711
BERLINGUER LUIGI: Libri di testo in alcune scuole secondarie di Sassari (17574) . .	9703	COTTONE: Centro progettazione ENEL (20791)	9712
BERTOLDI: Incidente ad un alunno del liceo A. Messedaglia di Verona (18215) .	9703	CROCCO: Sospensione del presidente del consiglio provinciale dell'ANMIL di Roma (16370 e 21193)	9712
BIAGINI: Trasferimento di un agente tecnico dei trasporti postali di Pistoia (21838)	9704	CRUCIANI: Fornitura di armi al governo nigeriano (21205)	9714
BIAGIONI: Contributi sindacali di funzionari dipendenti da aziende industriali (20519)	9704	D'ALESSIO: Sistemazione zona di Priverno (Latina) (20887)	9714
BIGNARDI: Insegnanti tecnico-pratici (19544)	9705	D'AREZZO: Libretto assicurativo INPS ai lavoratori agricoli (18804)	9715
BIGNARDI: Completamento strada Marano-Bocca Nord (Bologna) (20686)	9705	DARIDA: Tariffe telefoniche ad Ostia Lido (Roma) (21456)	9716
Bo: Celebrazione del primo millennio del Monferrato (21839)	9706	DE CAPUA: Assegnazione alloggi GESCAL in Orsara di Puglia (Foggia) (19663) .	9716
BONEA: Provvidenze per i superstiti dell'ecidio di Cefalonia (20045)	9706	DE LORENZO: Debiti di pubbliche amministrazioni verso istituti di assistenza e beneficenza (20321)	9717

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

PAG.	PAG.		
DE PASCALIS: Rimborso da parte dell'ENEL di quote di partecipazione agli ex azionisti recedenti (19597)	9717	IMPERIALE: Sospensione pagamento indennità oraria agli insegnanti civili delle scuole CEMM della marina (21364)	9728
DE ZAN: Sistemazione incrocio in località Rezzato (Brescia) (17937)	9718	LEONARDI: Centro progettazione ENEL (20905)	9728
DI MAURO LUIGI: Procedimento disciplinare a carico del direttore della Cassa mutua artigiani di Caltanissetta (19567)	9718	LEVI ARIAN GIORGINA: Libri di testo nelle scuole secondarie (16789)	9728
D'IPPOLITO: Sciopero del personale civile del distretto militare di Napoli (20614)	9719	MACCHIAVELLI: Bande di frequenza UHF e SHF ai radioamatori (21679)	9729
DURAND DE LA PENNE: Indennizzo di invalidità agli appartenenti alle forze di polizia (21002)	9719	MAGNO: Raccordo in località Chiancarelle dell'autostrada Napoli-Bari (18476)	9731
FABBRI RICCARDO: Mancato versamento da parte dell'Enalotto dei contributi previdenziali su lavoro straordinario (19474)	9719	MAGNO: Elettificazione nelle zone rurali del Tavoliere di Puglia (21005)	9731
FERIOLI: Ventilata soppressione della pretura in Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) (20855)	9720	MAGNO: Dragaggio della foce del lago di Lesina (21464)	9732
FERIOLI: Elezioni dei consigli di amministrazione per i consorzi di bonifica montana in provincia di Piacenza (21731)	9720	MAGNO: Ufficio postale e telegrafico in Manfredonia (Foggia) (21845)	9732
FINOCCHIARO: Insegnanti tecnico-pratici (20384)	9720	MARCHESI: Sede dell'istituto tecnico industriale Enrico Fermi di Treviso (15554)	9732
FINOCCHIARO: Classificazione dei vitelli sopra e sotto l'anno per l'imposta di consumo (21296)	9720	MARRAS: Aumento dei canoni per l'utilizzazione dei pascoli nelle foreste demaniali in Sardegna (20775)	9733
FIUMANÒ: Proroga dei corsi per l'abilitazione tecnica per periti segretari d'azienda (19552)	9721	MATTARELLI: Rimborso ai comuni della soppresa imposta di consumo sul vino (21509)	9734
FODERARO: Restauro opere d'arte in Morano Calabro (Cosenza)	9722	MAZZONI: Fieno gratuito per la zootecnia fiorentina (21602)	9734
FODERARO: Costruzione strada Caraffa-Vena di Maida (Catanzaro) (21269)	9723	MICELI: Sdemanializzazione di una fascia costiera in Vibo Valentia Marina (Catanzaro) (19339)	9734
FRANCESCHINI: Bande di frequenza UHF e SHF ai radioamatori (21724)	9723	MILIA: Sistemazione degli insegnanti tecnico-pratici nella nuova scuola unica (16827)	9735
FRANCHI: Elezioni amministrative in Latisana (Udine) (20577)	9724	MILIA: Aumento contributo compensativo per l'abolita imposta sul bestiame (20585)	9736
FRANCHI: Erogazione premio RAI (21031)	9724	MINASI: Sgravi fiscali per gli assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila (20816)	9736
FRANCHI: Buoni di carburante agevolato in provincia di Gorizia (21234)	9725	MINASI: Direttore della sede provinciale delle poste di Reggio Calabria (21593)	9737
GAGLIARDI: Edilizia scolastica in Cazzago di Pianiga (Venezia) (19415)	9725	MINASI: Sospensione dal servizio del direttore dell'ufficio postale di Martone (Reggio Calabria) (21813)	9737
GAGLIARDI: Restauro convento di San Cosma (Venezia) (19783)	9725	MONASTERIO: Comportamento del collocatore Donato Ciraci di Villacastelli (Brindisi) (20192)	9738
GAGLIARDI: Centro progettazione ENEL (20434)	9726	MONASTERIO: Situazione degli occupanti l'ex caserma Ederle in Brindisi (21666)	9738
GAGLIARDI: Assegni familiari agli allievi dei laboratori-scuola (20657)	9726	NANNINI: Alienazione di alcuni magazzini dell'amministrazione dei monopoli di Stato (21196)	9739
GALDO: Tutela parco di Capodimonte (Napoli) (19190)	9727	PALAZZOLO: Centro progettazione ENEL (20711)	9740
GIOLITTI: Trasferimento all'ENEL della STEI di Tavazzano (Milano) (20108)	9727	PELLEGRINO: Nomina degli insegnanti di applicazioni tecniche in Trapani (19024)	9740
GIOMO: Consegna al comune di Milano dell'edificio dell'ex palazzo reale (21325)	9728	PEZZINO: Tutela paesaggistica in Riposto (Catania) (16209)	9741
GUARRA: Francobolli commemorativi di F. De Santis e Pasquale Stanislao Mancini (21743)	9728		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

	PAG.
PIETROBONO: Abusiva costruzione di un muro di cinta a Collefelice (Frosinone) (21523)	9742
PUCCI EMILIO: Operato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze (21532)	9743
PUCCI EMILIO: Agevolazioni fiscali agli importatori e torrefattori toscani di caffè (21533)	9744
RAFFAELLI: Canoni d'energia elettrica in provincia di Pisa (21274)	9744
RAFFAELLI: Sospensione riscossione imposte in zone colpite da alluvione (21301)	9745
REALE GIUSEPPE: Sgravi fiscali per gli assegnatari dell'opera Sila (20395)	9746
RICCIO: Poliambulatorio ENPAS a Nola (Napoli) (19497)	9746
SANTAGATI: Centro progettazione ENEL (21137)	9747
SCALIA: Sovrintendenza alle antichità ad Enna (19038)	9747
SCALIA: Rappresentanza sindacale nel consiglio interministeriale per la sicurezza nucleare (19667)	9747
SCALIA: Centro progettazione ENEL (21461)	9748
SERVADEI: Pineta demaniale di Casalborsetti (Ravenna) (20669)	9748
SERVADEI: Albo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio (20712)	9748
SERVADEI: Alienazione azienda Bassona in Fosso Ghiaia di Ravenna (21646)	9749
SERVELLO: Pratica di pensione di Rosario Giachino (19461)	9749
SERVELLO: Attribuzione di cantine agli alloggi GESCAL di via Cogne a Quartoggiaro (Milano) (19938)	9749
SERVELLO: Centro progettazione ENEL (20828)	9750
SPONZIELLO: Processo in Italia a Cinardo Gaetano (16870)	9750
VALITUTTI: Licenziamento di insegnanti tecnico-pratiche dell'istituto Elena di Savoia in Napoli (18767)	9750
VESPIGNANI: Accertamento redditi degli allevatori zootecnici (20852)	9751
VIANELLO: Centro progettazione ENEL (20505)	9752

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponda a verità il progettato trasferimento del Centro progettazioni ENEL da Napoli in altra sede; in caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere quali ini-

ziative si proponga per revocare questo proposito di dislocazione, evitando un ulteriore sguarnimento di fonti di lavoro professionale e specializzato che ferisce profondamente il prestigio di una città, già aggravata da una situazione economica allarmante, per malgoverno, abulia e disamministrazione del potere politico-economico centrale e locale. (20464)

RISPOSTA. — La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ente, indica tra i fini dell'ente stesso quello di assicurare minimi costi di gestione attraverso il potenziamento e la coordinata utilizzazione degli impianti (articolo 1, terzo comma).

Inoltre, in base al disposto dell'articolo 6, punto 10, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, al consiglio di amministrazione dell'ENEL è attribuita la facoltà di deliberare « la strutturazione e la regolamentazione tecnica ed amministrativa dei vari servizi, nonché la istituzione e la soppressione delle sedi nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'ente ».

Pertanto, proprio avvalendosi di tale facoltà, il consiglio di amministrazione dell'ENEL, nell'esercizio delle sue funzioni, ha ravvisato la necessità di una concentrazione dei centri di progettazione anzidetti.

Come precisato dall'ENEL stesso, vari fattori hanno consigliato di adottare la decisione di concentrare i centri in parola. Tali fattori, per quanto riguarda il settore termico, sono conseguenti essenzialmente al progredire della tecnica ed in sintesi riflettono:

a) l'aumento della potenza dei singoli gruppi a valori che sono oggi pressochè normalizzati in Italia a 320 mila chilovattora, mentre sono già in via di completamento due unità da 640 mila chilovattora;

b) unificazione sempre più spinta dei criteri di progetto degli impianti;

c) impiego dell'energia nucleare che, per assicurare la competitività economica per la produzione degli impianti termici tradizionali, richiede potenze unitarie pari almeno alle massime in corso di realizzazione in Italia.

In conseguenza poche nuove unità termiche bastano a soddisfare l'incremento annuo del fabbisogno di energia in Italia e per di più la loro progettazione deve uniformarsi ad una unità di criteri, ragion per cui il lavoro di progettazione viene concentrato in due centri (Milano e Roma) per gli impianti termici tradizionali ed in un centro (Roma) per gli impianti nucleari.

Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, hanno assunto invece rilevanza determinante i seguenti fattori:

a) le risorse idroelettriche economicamente utilizzabili per produzione di energia volgono ad un progressivo esaurimento;

b) difficoltà rapidamente crescenti sul piano ed ostacoli di ogni genere che si oppongono sempre più alla realizzazione dei nuovi impianti;

c) mutamento radicale delle caratteristiche dei nuovi impianti ancora possibili e del rinnovamento e potenziamento di vecchi impianti, per adeguarli alle esigenze di regolazione, di riserva e di integrazione del sistema nazionale, anche in rapporto al migliore impiego delle possibilità di accumulazione mediante sollevamento di acqua.

In relazione a quanto sopra, il numero dei centri di progettazione viene ridotto da sei a tre, ubicati nelle sedi di Napoli, Torino e Venezia oltre ad un centro nazionale di studio istituito a Roma per gli impianti idroelettrici, linee e stazioni del sistema primario nazionale.

Infine, secondo quanto assicurato dall'ENEL, il personale che si renderà disponibile dalla nuova organizzazione verrà, in buona parte, utilizzato nell'ambito dello stesso compartimento ed i trasferimenti che dovessero risultare necessari saranno limitati.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Sui provvedimenti che intenda adottare per porre fine all'abuso di potere praticato dalla dirigenza del distretto militare di Napoli che inferisce sul personale civile dipendente attribuendo, a demerito dello stesso, con valutazione sulle note di qualifica, anche riduzione di rendimento dovute a motivi di salute e derivanti da infermità subite in guerra e per causa di servizio.

Sull'assenteismo dei superiori del comando militare della regione meridionale che, informati del fatto, hanno dimostrato di ignorarlo.

Sulla opportunità di un energico intervento immediato, per tutelare il buon diritto di questi benemeriti lavoratori che vedono colpiti per primi persino coloro che essi hanno scelto per la tutela dei loro diritti. (20481)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni vigenti, il giudizio complessivo con il quale si conclude il rapporto informativo degli impiegati civili in servizio presso i distretti militari rientra nella esclusiva competenza del comandante del distretto. Contro tale giudizio l'im-

piegato può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione, al quale spetta il giudizio definitivo.

Non sono quindi previsti interventi dei superiori gerarchici del comandante che ha espresso il giudizio complessivo.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABBRUZZESE, CAPRARA, BRONZUTO E ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, anche in riferimento alla risposta dell'interrogazione n. 4127 già orale (allegato alla seduta del 17 marzo 1967) se sia a conoscenza dei seguenti fatti:

1) il giorno 13 marzo sono stati posti sotto sequestro mobili e macchine da scrivere della amministrazione dei collegi riuniti di Napoli;

2) il giorno 15 gli ufficiali giudiziari sono tornati per eseguire il sequestro di tutti i restanti beni mobili per insolvenza di 70 milioni verso l'esattoria comunale, ma l'operazione di pignoramento non è stata eseguita per l'opposizione dei dipendenti;

3) i 600 lavoratori dipendenti dei collegi riuniti hanno percepito lo stipendio di febbraio con dieci giorni di ritardo, e il banco di Napoli dichiara di non pagare da questo mese.

Questi fatti, che suffragano quanto si denunciava nella precedente interrogazione, indicano il limiti fallimentare di una amministrazione, voluta e protetta, e che ha superato ogni possibilità di quanto già non si doveva tollerare, lasciando imperversare un commissario straordinario per un interesse clientelare e politico.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali concreti e urgenti provvedimenti si adottino per la nomina e l'insediamento immediato del consiglio di amministrazione (a quanto pare manca solo la nomina del presidente da parte del prefetto), e quali misure saranno prese per assicurare la normalità del pagamento degli stipendi al personale. (21163)

RISPOSTA. — In seguito al sequestro di alcune attrezzature di ufficio, disposto il 13 marzo 1967 presso l'opera pia collegi riuniti Principe di Napoli da parte dell'esattoria comunale, a causa del mancato pagamento di imposte erariali per l'ammontare di lire 13 milioni, il giorno 15 successivo l'amministrazione straordinaria della pia opera ha raggiunto un accordo in base al quale ha già iniziato l'estinzione del debito.

L'episodio, certamente, è da ricondurre alle difficoltà finanziarie in cui versa l'opera,

per la complessa situazione cui si è accennato nella risposta alla precedente interrogazione n. 4127, già orale e che, certamente, costituiscono una pesante remora all'adempimento degli impegni della pia istituzione, fino a quando non sarà possibile adottare misure idonee a riequilibrare la gestione dell'ente.

L'amministrazione della pia istituzione non ha mancato, intanto, di mostrarsi sensibile al disagio dei dipendenti, dandosi carico di ogni tempestiva iniziativa per ottenere dal banco di Napoli, proprio tesoriere, le anticipazioni necessarie per il pagamento degli stipendi.

Per quanto concerne la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente, si comunica che, essendo state di recente espresse le varie designazioni previste dalle apposite norme statutarie, il prefetto completerà quanto prima la composizione dell'organo, facendo luogo alle nomine di propria competenza.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere dettagliatamente — premesso che negli esercizi finanziari 1965-1966 sono stati spesi sul capitolo 1054: lire 67.500.000; lire 79.500.000 — quali enti abbiano fruito di tali somme e quali attività abbiano svolto nell'interesse dell'amministrazione militare. (21372)

RISPOSTA. — Le somme di lire 67.500.000 e di lire 79.500.000, stanziato, rispettivamente, per il 1965 e per il 1966 sul capitolo 1054 « Contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgono attività di interesse per le forze armate » sono state erogate mediante mandati di pagamento sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti, in conformità della legge 20 giugno 1956, n. 612.

In particolare sono stati concessi contributi:

a) ad enti che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche e assistenziali di interesse per le forze armate;

b) ad associazioni di militari in congedo e associazione d'arma;

c) a circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui presso l'ufficio tecnico erariale di Napoli il personale della carriera di concetto amministrativa non è adibito, come per legge, ad espletare le mansioni di contabile ed economico.

Presso detto ufficio esistono ben sette segretari, nessun economico e nessun contabile della carriera di concetto; mentre tali mansioni vengono tuttora espletate da personale della carriera esecutiva. (21534)

RISPOSTA. — Poichè l'ufficio tecnico erariale di Napoli non è riunito in unica sede, le esigenze dei compiti di segreteria della sede centrale e delle sezioni staccate hanno reso necessario destinare alle varie sedi l'intero contingente del personale amministrativo per l'espletamento del lavoro di segreteria, mentre, per il momento, l'economato e la contabilità sono rimasti affidati ad elementi della carriera esecutiva, i quali da lungo tempo con capacità e competenza svolgono le relative mansioni.

Si può comunque assicurare l'interrogante che siffatta distribuzione di compiti non è definitiva. Appena l'ufficio potrà essere riunito in una unica nuova sede, l'intera questione sarà opportunamente riesaminata.

Il Ministro: PRETI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le determinazioni della amministrazione finanziaria:

1) sulle rivendicazioni del personale del lotto, sottolineate recentemente nello sciopero nazionale di 5 giorni, che, come è noto, giustamente e legittimamente esige l'eliminazione di inique sperequazioni; con gli altri dipendenti dello Stato (sviluppo di carriera, trattamento per malattia e puerperio, sistemazione degli idonei, ecc.), la garanzia della ritribuzione e quella riguardante la riforma del servizio che, allo stato, viene predisposta dagli organi burocratici dell'amministrazione con l'esclusione di fatto, della rappresentanza sindacale;

2) sulla opportunità di definire il problema del trattamento pensionistico (ancora fissato all'assurdo limite di 75 anni);

3) sulla necessità di convocare le organizzazioni sindacali di categoria per definire rapidamente, nella comprensione di insopprimibili esigenze della categoria, tali importanti questioni ed evitare per gli scioperi già programmati dai sindacati ulteriori perdite all'erario e l'exasperazione della vertenza già resa acuta dal comportamento riscontrato nell'ultimo incontro, non sempre sereno e responsabile di rappresentanti del Ministero. (21457)

RISPOSTA. — È in fase di avanzata elaborazione lo schema di un disegno di legge re-

cante modifiche alla vigente legge sul lotto, da formulare in conformità alle conclusioni della commissione di studio dei problemi del lotto, della quale facevano parte anche i rappresentanti delle principali correnti sindacali interessate.

Le questioni cortesemente rappresentate dall'interrogante risultano comprese fra i problemi discussi e fra le proposte conclusive avanzate dalla commissione di studio suddetta.

Il Ministro: PRETI.

ALESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno approvato dalla assemblea dei soci dell'Istituto veneto per il lavoro, riunitasi il 15 per il programma di attività da svolgere per l'istruzione, l'addestramento e lo sviluppo economico dell'industria e dell'artigianato veneto, secondo le direttive e le realizzazioni svolte in oltre 50 anni di vita dal benemerito istituto.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali congrui aiuti il Ministero intenda concedere all'istituto, al fine di assicurare la continuità stessa della vita dell'ente, che ha competenza territoriale veneta e che ha sempre svolto le sue funzioni in misura adeguata alle concrete esigenze e alle piccole industrie e in quello della formazione professionale dei lavoratori dell'industria. (15119)

RISPOSTA. — Come noto, con l'ordine del giorno cui si riferisce l'interrogante, l'assemblea dei soci dell'Istituto veneto per il lavoro ha fatto voti, in particolare, affinché venisse congruamente aumentato — da 15 a 50 milioni di lire — il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto medesimo e che venisse svolta ogni opportuna azione presso gli enti locali della regione veneta, perchè disponessero congrui aiuti finanziari.

Questo Ministero, accogliendo l'invito dell'istituto, per quanto di competenza non ha mancato di segnalare le necessità finanziarie dell'istituto stesso alle camere di commercio della suddetta regione. Circa l'auspicato aumento del contributo dello Stato, l'interessamento svolto non ha potuto dare i risultati sperati in quanto, come fatto presente dal competente Ministero del tesoro, attesa la situazione delle disponibilità di bilancio in relazione agli impegni assunti, non si è reso possibile alcun accantonamento sul fondo globale relativo all'anno 1967, per fronteggiare l'onere conseguente al proposto aumento di detto contributo.

La richiesta avanzata nella seconda parte della interrogazione non può essere poi assecondata in quanto, usufruendo l'ente di un contributo ordinario a carico del bilancio dello Stato, le amministrazioni non possono corrispondere contributi straordinari per l'ordinaria conduzione dell'ente.

Questo Ministero, invece, può sovvenzionare l'Istituto veneto per il lavoro per iniziative che, pur rientrando nelle finalità istitutive dell'istituto stesso, non abbiano carattere di ordinaria amministrazione e purchè esse si inquadrino fra quelle per le quali sono stanziati fondi nel proprio bilancio, e cioè le iniziative tendenti all'ammodernamento delle produzioni artigiane e alla loro maggiore conoscenza e diffusione.

Per altro, i contributi che questo Ministero ha finora corrisposto a tale titolo e che potranno essere corrisposti ancora in futuro, non possono sollevare l'ente dalle sue angustie finanziarie in quanto dovranno avere carattere concorsuale alle spese dall'ente stesso sostenute.

In relazione a quanto innanzi detto, il problema dello stato deficitario dell'istituto dovrebbe essere affrontato attraverso la maggiorazione dei contributi degli enti locali in attesa di una soluzione definitiva della situazione, che potrebbe essere raggiunta dando il via all'apposito schema di disegno di legge a suo tempo predisposto da questo Ministero per l'aumento del contributo statale, il che potrà avvenire non appena saranno state superate le difficoltà di carattere economico finora incontrate.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALPINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se e come intenda provvedere alla conservazione e all'indispensabile manutenzione del forte di Bard (Aosta), che ancora accoglie un piccolo presidio ma che è in stato di avanzata degradazione, con le volte puntellate e i tetti ormai insufficienti a proteggere l'interno dello storico edificio dalle intemperie. Si chiede di sapere se si ravvisi l'opportunità, eventualmente, di dare a questo grosso monumento una destinazione più consona al suo valore storico e architettonico. (19876)

RISPOSTA. — La sistemazione del forte di Bard nel senso auspicato dall'interrogante comporterebbe una spesa molto ingente che non può essere sostenuta con le normali disponibilità del bilancio della difesa.

I competenti organi dell'amministrazione militare curano tuttavia regolarmente la manutenzione ordinaria dell'immobile.

Si aggiunge che è allo studio la possibilità di rinunciare alla utilizzazione di detto forte con la conseguente dismissione all'amministrazione finanziaria.

Il Ministro: TREMELLONI.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno rivedere e perfezionare le istruzioni impartite con propria circolare del 24 gennaio 1967, n. 3/8101, in merito all'applicazione degli aumenti alle aliquote dell'imposta di consumo sulle carni di vitello.

Infatti, con tale circolare si estendono alla tassazione effettuata a peso vivo la destinazione e le limitazioni finora valesi solo per la tassazione a capo. Vero è che la legge 21 novembre 1966 fissa aliquote differenti, anche per la tassazione a peso vivo, a seconda che trattasi di vitelli sotto o sopra l'anno ma tale differenziazione, mentre rende necessario il limite per la definizione dei vitelli fino all'anno, non postula necessariamente il limite massimo per i vitelli al di sopra dell'anno, limite che escluderebbe dalle nuove aliquote i vitelli ed i vitelloni di peso superiore a 280 chilogrammi che, finora, nella tassazione a peso vivo, venivano tassati come vitelli. Una tale esclusione, mentre recherebbe un grave danno alle finanze degli enti locali, non gioverebbe in alcun modo ai consumatori, i quali sarebbero comunque chiamati a pagare lo stesso prezzo sia per i vitelli che, al di sotto dei 280 chilogrammi, hanno assolta la maggiore imposta, sia per i vitelli e vitelloni che, al di sopra dei 280 chilogrammi, hanno assolto l'imposta comune per gli altri bovini. (21175)

RISPOSTA. — L'imposta comunale di consumo sugli animali bovini si riscuote, all'atto della macellazione, con il sistema a capo o con il sistema a peso vivo, a scelta del regolamento comunale.

Fin dal 1953, la generalità dei comuni ha adottato, agli effetti della tassazione a peso vivo, la classificazione del bestiame bovino effettuata dall'amministrazione della sanità con la circolare dell'11 febbraio 1953, n. 11, dichiarata applicabile nel settore delle imposte di consumo dal Ministero delle finanze con la circolare del 1° agosto 1953, n. 11.

È intervenuta, però, la recente legge 21 novembre 1966, n. 1045, la quale ha modificato le aliquote massime di tassazione dei vitelli e

del pollame (aumentando dal 4 a 7 per cento del valore l'aliquota relativa ai vitelli sotto l'anno, e diminuendo dal 7 a 5 per cento quella relativa al pollame) ed ha contemporaneamente esteso, anche ai fini della tassazione a peso vivo, la distinzione tra vitelli sopra e sotto l'anno, che prima si riferiva soltanto alla tassazione dei vitelli con il sistema a capo.

Ne è conseguito che per l'individuazione delle caratteristiche dei vitelli non si può più fare legittimo riferimento alla accennata classificazione dell'amministrazione della sanità, che ignora la distinzione tra vitello sopra e sotto l'anno, ma occorre applicare quella contenuta nell'articolo 18 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, che invece tale distinzione contempla esplicitamente.

Siffatto orientamento, seguito dal Ministero delle finanze con la rammentata circolare del 24 gennaio 1967, n. 3, è altresì avvalorato dalla considerazione che l'articolo 19 del regolamento del 1936, n. 1138, riguardante l'applicazione dell'imposta a peso vivo, stabilisce, all'ultimo comma, che per carne macellata fresca di vitello si intende quella di tale specie di bovini, sia sopra sia sotto l'anno, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, il quale concerne l'applicazione dell'imposta a capo. In altri termini, la definizione di vitello sopra e sotto l'anno di cui all'articolo 18 in parola deve, per esplicita disposizione regolamentare, ritenersi applicabile anche per la tassazione a peso vivo.

Il cambiamento dei criteri validi per la classificazione dei vitelli ha determinato, come si conviene con l'interrogante, gravi conseguenze a danno dei comuni, per un duplice motivo: in primo luogo, perchè essi sono stati costretti ad abbandonare un tipo di classificazione (quello suggerito nel 1953) che non ha mai dato luogo a contestazioni; in secondo luogo perchè i comuni rischiano di vedere notevolmente diminuite le entrate complessive per imposta di consumo sul pollame e sui vitelli. Ciò in quanto la adozione della classificazione di cui all'articolo 18 del regolamento del 1936, n. 1138, imposta dall'entrata in vigore della legge del 1966, n. 1045, fa sì che un notevole numero di capi bovini, i quali sarebbero classificati in base alla circolare del 1953 vitelli o vitelloni, debbano invece essere considerati buoi, manzi, vacche o tori, con la duplice conseguenza negativa, per le finanze comunali, di scontare l'imposta dovuta in base ad un valore ed una aliquota minori.

Siffatte minori entrate per i comuni, inoltre, non rispondono alle finalità della legge del 1966, n. 1045, con la quale si era inteso, invece, quantomeno compensare i comuni, mediante l'aumento delle aliquote per i vitelli, della diminuzione di gettito derivante agli stessi dalla decurtazione dell'aliquota di imposta relativa al pollame.

Per concludere, poichè non è possibile, in base alle vigenti norme, dare un'interpretazione del concetto di vitello sopra e sotto l'anno diversa da quella fornita dal Ministero delle finanze con la richiamata circolare del 1967, n. 3, è allo studio un apposito provvedimento di legge per regolamentare diversamente la materia di che trattasi; e per ottenere che, come era nelle intenzioni del legislatore, le maggiori aliquote stabilite dalla legge del 1966, n. 1045, per i vitelli sopra e sotto l'anno si rendano rispettivamente applicabili agli animali bovini considerati, secondo la ripetuta classificazione sanitaria, rispettivamente vitelli e vitelloni.

Il Ministro: PRETI.

AMODIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia l'orientamento del Ministero in merito alla immisione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con precedenza su quelli semplicemente abilitati, degli insegnanti dichiarati idonei nei concorsi per esame, i quali, avendo, appunto, superato un concorso, danno ogni garanzia di capacità e competenza professionale. (19267)

RISPOSTA. — Si fa presente, in via preliminare, che gli insegnanti dichiarati idonei nei concorsi per esami hanno potuto concorrere, ai sensi delle norme della legge 28 luglio 1961, n. 831, alla assunzione in ruolo nelle cattedre per le quali avessero conseguito l'idoneità, sulla base di graduatorie da tempo operanti.

Successivamente è stata emanata la legge 25 luglio 1966, n. 603, ora in corso di applicazione, che riguarda, però, soltanto i ruoli della scuola media.

Nessun ulteriore provvedimento può essere adottato in sede amministrativa, in quanto, come è noto, la materia è disciplinata dalla legge.

In sede legislativa, il problema posto dall'interrogante viene considerato in relazione al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario, Romagnoli, Caretoni ed altri (atto del Senato n. 974). Ogni definitiva determina-

zione sulla materia di che trattasi è, pertanto, rimessa all'esame del Parlamento.

Il Ministro: GUI.

ARNAUD. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità la notizia, apparsa sulla stampa quotidiana, della prossima soppressione dei centri progettazioni e costruzioni termoelettriche e idroelettriche di Torino, Napoli, Palermo e Venezia e conseguente accentramento a Roma e Milano;

b) in caso affermativo, quali siano le reali ragioni che hanno giustificato il grave provvedimento che colpisce numerosi lavoratori dell'ENEL e reca danni evidenti a compartimenti di rilevante importanza produttiva;

c) quali interventi intenda compiere presso gli organi dell'ente statale al fine di determinare soluzioni tecnicamente valide ma anche economicamente serie e giuste.

L'interrogante sottolinea infine l'urgenza del problema. (20409)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

BECCASTRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno includere il comune di Castiglione Fiorentino (Arezzo) tra quelli chiamati ad eleggere i propri consigli comunali nella tornata elettorale del giugno 1967. (21525)

RISPOSTA. — In seguito alle dimissioni presentate dal sindaco, dalla giunta municipale e da 10 consiglieri del comune di Castiglione Fiorentino, il prefetto di Arezzo ha nominato l'11 marzo 1967 un commissario presso l'ente.

Non essendo, pertanto, scaduti i termini di legge per la durata della gestione straordinaria, il prefetto di Arezzo non ha ritenuto di convocare i comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale di Castiglione Fiorentino in occasione del prossimo ciclo di elezioni amministrative.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

BERAGNOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga d'intervenire per far revocare il trasferimento di un agente tecnico dei trasporti postali deciso dal Centrauto di Firenze da Pistoia a Livorno con decorrenza 1° maggio 1967.

Per sapere inoltre se ritenga di dover disporre l'assunzione in gestione diretta del servizio dei trasporti postali, scambio effetti, vuotatura cassette e recapito a domicilio dei pacchi postali della città di Pistoia, attualmente appaltato a privati avendo così modo di migliorare notevolmente e sostanzialmente tale servizio e di utilizzare il personale che invece viene trasferito in altre sedi con nozioni penosamente drammatiche. Con la gestione diretta sarebbe così anche accolta una insistente richiesta di tutto il personale della sede di Pistoia, della cittadinanza, richiesta confortata dall'unanime parere della commissione consultiva provinciale e dalle proposte avanzate dal direttore generale di quella sede.

(21782)

RISPOSTA. — Il servizio dei trasporti postali, scambio effetti, vuotatura delle cassette e recapito a domicilio dei pacchi postali a Pistoia, è in atto regolato da un contratto d'appalto stipulato con la ditta SACA e valido dal 1° aprile 1965 al 21 marzo 1970, con tacita riconferma per due bienni, per cui, in osservanza delle clausole contrattuali, quest'amministrazione non ha alcuna possibilità di rescindere il contratto stesso, salvo che per gravi e ripetuti disservizi da parte della ditta accollataria. Detto servizio per altro viene svolto regolarmente e sodisfa le esigenze dell'utenza di Pistoia.

Circa il trasferimento di un agente tecnico di Pistoia a Livorno si fa presente che il provvedimento si è reso necessario a seguito della riduzione degli automezzi in assegno alle zone telegrafiche di quella sede.

Stante quanto sopra, non appare possibile far luogo alla revoca del provvedimento anzidetto, che è stato adottato su conforme parere della commissione consultiva provinciale per il personale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in alcune scuole secondarie della città di Sassari i presidi — nella presunzione di applicare l'articolo 53, terzo comma, del regio decreto 30 aprile 1924, numero 965 — hanno imposto agli insegnanti di tutti i corsi paralleli l'adozione del medesimo libro di testo per le materie di storia della letteratura italiana e di storia.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se il ministro consideri legittimo tale atteggiamento e quali provvedimenti intenda even-

tualmente adottare per ristabilire il rispetto della legge e della libertà di insegnamento.

(17574)

RISPOSTA. — Le circolari sulla scelta dei libri di testo nelle scuole secondarie, annualmente emanate sulla base della vigente legislazione, prevedono le opportune disposizioni e le adeguate modalità procedurali per assicurare la libera determinazione dei singoli docenti e del collegio dei professori. I compiti particolari attribuiti al preside sono compiti di propulsione e di controllo sul regolare svolgimento delle operazioni: tra l'altro, egli promuove le intese tra i professori della stessa materia, intese che, com'è espressamente chiarito nelle circolari, hanno lo scopo di consentire un esame comparativo dei testi esaminati individualmente dai docenti e non possono in nessun caso sostituire le deliberazioni relative alla scelta dei testi le quali vanno adottate dal collegio dei professori.

Le circolari medesime non richiamano la norma, di cui all'articolo 53 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, citata dall'interrogante.

Ciò premesso, si fa presente, secondo gli elementi appositamente acquisiti, che nelle scuole medesime adottate liberamente, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella circolare del 4 gennaio 1966, n. 3.

Il Ministro: GUI.

BERTOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave episodio occorso il 18 febbraio 1965 presso il liceo scientifico di Stato A. Messedaglia di Verona dove, a seguito di un esperimento di chimica, effettuato nella normale classe delle lezioni teoriche, l'alunno Trapani Francesco, della classe IV sezione C riportava la perdita totale del *visus* dell'occhio destro. Tale esperimento fu eseguito al di fuori dei normali e prescritti laboratori e senza cautela alcuna, non dall'insegnante né dall'assistente, ma bensì dall'alunno stesso che, su ordine dell'insegnante, riscaldava con una candela una ampolla sigillata a fuoco e contenente una imprecisata soluzione, che a detta dell'insegnante era jodica, provocandone l'esplosione.

L'interrogante chiede altresì se sia stata disposta all'uopo l'ispezione ministeriale e di conoscerne l'esito; se il ministro sia a conoscenza della vera soluzione contenuta nella ampolla e se sia a conoscenza ancora che il liceo scientifico A. Messedaglia di Verona è sprovvisto del laboratorio di chimica, dell'assistente e di tutti gli apparecchi protettivi

che sono prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e delle norme ENPI; se il professor Renato Fainelli, ordinario di scienze naturali presso il predetto liceo scientifico, sia stato o meno per tale fatto sottoposto a procedimento disciplinare; se il ministro intenda promuovere una ulteriore ispezione ai fini di accertare più completamente i fatti e intenda provvedere al risarcimento del gravissimo danno mediante composizione amichevole al fine di evitare una lunga contesa giudiziaria, tanto più che il giovane infortunato dovrà essere prossimamente sottoposto ad altro delicato intervento operatorio al fine di evitare anche una possibile diminuzione di *visus* dell'altro occhio. (18215)

RISPOSTA. — L'incidente accaduto nel liceo scientifico Messedaglia di Verona, sul quale il Ministero ha anche svolto accertamenti, ha costituito oggetto, in un primo tempo, di procedimento penale, definito poi in fase istruttoria con applicazione della amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1966, n. 332.

Successivamente il genitore dell'alunno infortunato ha citato in giudizio il professor Fainelli, titolare di scienze, il professor Abele De Marco - capo dell'istituto all'epoca dell'incidente - il Ministero per la pubblica istruzione e l'amministrazione provinciale di Verona per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati e derivanti all'alunno dal ricordato incidente.

Pertanto, si è ora in attesa della definizione della questione in sede giudiziaria.

Per intanto, l'INAIL ha provveduto temporaneamente ad assegnare in favore dell'alunno, e in rapporto alla subita riduzione della capacità lavorativa, una rendita ai sensi della legge del 1941, n. 1290.

Per quanto attiene, infine, ai locali e alla attrezzatura del liceo scientifico Messedaglia in relazione all'insegnamento delle scienze naturali, si fa presente che l'istituto dispone di quattro aule: un'aula con banchi ad anfiteatro per proiezioni didattiche, un'aula con armadi contenenti materiale di zoologia, botanica, anatomia e mineralogia, un'aula contenente banco con gas ed acqua per esperienze di chimica, un'aula contenente il reagentario di chimica, nonché materiale di geologia e tavole per zoologia, botanica, geografia e biologia.

L'ultima aula, con il deposito dei reagenti chimici, è impiegata per esclusivo uso di laboratorio e per la preparazione delle esperienze. Le altre tre aule, fuori dell'orario sta-

bilito per le esperienze, sono anche usate per lezioni di altre materie.

Il materiale didattico, sia per quantità sia per qualità, è sufficiente e adeguato allo svolgimento del programma.

Il Ministro: GUI.

BIAGINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del notevole malcontento esistente tra il personale della sede delle poste di Pistoia a seguito della circostanza che a partire dal 1° maggio 1967 un altro agente tecnico dei trasporti verrà trasferito da Pistoia a Livorno e ciò a seguito della decisione assunta dal Centrauto di Firenze.

Per conoscere se ritenga opportuno disporre l'assunzione in gestione diretta del servizio dei trasporti postali, scambio effetti, vuotatura cassette e recapito a domicilio dei pacchi postali attualmente esercitato da privati a seguito di concessione di appalto e ciò allo scopo non solo di impedire ulteriori trasferimenti di personale con i drammatici disagi per gli agenti e le loro famiglie ma anche nell'interesse della cittadinanza, del personale addetto nonché del miglioramento del servizio come conseguenza dell'abbandono del criterio della forma di appalto a privati.

Per conoscere, infine, se ritenga opportuno tempestivamente intervenire per impedire il trasferimento dell'agente tecnico da Pistoia a Livorno. (21838)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21782, del deputato Beragnoli, pubblicata a pag. 9702).

BIAGIONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza che numerosi funzionari, iscritti ai sindacati ed associazioni aderenti alla Federazione nazionale funzionari aziende industriali, hanno versato il proprio contributo sindacale valendosi dell'assegno circolare inserito nella busta relativa allo stipendio loro corrisposto, nel settembre 1966, dalle aziende industriali da cui dipendono. Ciò in conformità di quanto previsto e regolamentato in materia dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Risulta all'interrogante che versamenti nella forma suddetta sono stati effettuati a favore del sindacato provinciale funzionari aziende industriali di Savona, da parte di funzionari dipendenti dalla Montecatini-Edison di San Giuseppe di Cairo, Monteponi e

Montevecchio di Vado Ligure, CokItalia di San Giuseppe di Cairo, Ape Elettrochimica Ligure di Vado Ligure, Magrini Scarpa & Magnano di Savona. A favore della Associazione piemontese funzionari aziende industriali, da parte di funzionari dipendenti dalla Cartiere Burgo società per azioni di Torino e F. Cinzano & C. di Torino. A favore dell'associazione mantovana funzionari aziende industriali, da parte di funzionari dipendenti della Montecatini-Edison (stabilimento di Mantova).

Tutte le direzioni delle sovra menzionate aziende hanno omesso di comunicare ai sindacati ed associazioni FAI interessati — con ciò violando i precisi accordi sindacali in materia — la giacenza delle buste ad essi indirizzate.

Benché sollecitate le unioni industriali di Savona, Torino e Mantova non sono in alcun modo intervenute presso le direzioni aziendali interessate perché provvedessero a quanto di loro obbligo.

È pervenuta notizia, inoltre, che presso alcune delle aziende citate si è giunti a lacerare le buste indirizzate ai sindacati FAI per conoscere i nominativi dei funzionari mittenti, che si è tentato di indurre coercitivamente a ritirare l'assegno versato.

È del tutto evidente che quanto avvenuto costituisce inammissibile, aperta violazione dei diritti personali e sindacali dei funzionari.

Allo scopo di evitare che le vicende sopra riferite abbiano, da parte dei singoli funzionari interessati, ad essere trasferite, ove del caso, nelle opportune sedi giudiziarie e, soprattutto, nell'intento di evitare più gravi conflitti in sede periferica, l'interrogante sollecita l'intervento dei ministri, perché cessino simili discriminazioni garantendo il libero esercizio dei diritti sindacali riconosciuti a tutti i lavoratori. (20519)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che talune imprese non hanno trasmesso alle associazioni sindacali aderenti alla Federazione nazionale funzionari aziende industriali le buste contenenti gli assegni relativi ai contributi sindacali inviate dai dipendenti, in quanto detta federazione non è intervenuta alla stipulazione dei contratti collettivi che prevedono la procedura per la raccolta dei contributi di che trattasi.

Per quanto riguarda la sorte delle buste predette, tuttora giacenti presso le aziende, risulta che la Confederazione generale dell'industria italiana ha diffidato le direzioni

aziendali dall'aprire le buste stesse ed ha dato istruzioni perché siano invitati i lavoratori interessati a ritirarle entro un certo termine, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, le buste saranno consegnate ad un notaio presso il quale resteranno a disposizione dei lavoratori legittimati a chiederne la restituzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come ritenga di risolvere il problema riguardante gli ex insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario delle sopresse scuole di avviamento, attualmente insegnanti di applicazioni tecniche nella nuova scuola media, i quali, in applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono stati immessi nel ruolo C, condizione che non risulta considerata per nessun insegnante della scuola stessa, nemmeno come soluzione transitoria: nella scuola media, infatti, non esistono cattedre di ruolo C.

L'interrogante rileva che tali insegnanti, di ruolo da molti anni, si trovano nella paradossale situazione di percepire un compenso inferiore a quello corrisposto ad eventuali supplenti assunti in caso di loro occasionale assenza (ruolo B i supplenti; ruolo C i titolari). (19544)

RISPOSTA. — La situazione in cui si trovano gli ex insegnanti tecnico-pratici delle sopresse scuole di avviamento professionale, ora insegnanti di applicazioni tecniche nella scuola media ed iscritti nel ruolo C a norma dell'articolo 13 della legge 13 dicembre 1962, n. 1859, viene attentamente considerata dall'amministrazione nel quadro delle opportune modifiche ed integrazioni da apportare alla citata legge.

Il Ministro: GUI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, nell'ambito delle opere da finanziare con i fondi per le aree depresse, intenda assicurare il completamento della strada di servizio Marano-Bocca Nord, interessante i comuni di aggio Montano, Grizzana e Castel di Cassio (ologna), strada di cui è stato già eseguito un primo lotto che rischia di rimanere non funzionale e di scarsa utilità ove non si provveda al completamento dell'opera. (20686)

RISPOSTA. — Il progetto relativo al completamento della strada di servizio Marano-Bocca Nord è stato redatto dal consorzio di bonifica montana dell'alto bacino del Reno ed incluso dall'ente nel programma delle opere che avrebbero dovuto essere finanziate con i fondi di cui alla legge sulle aree depresse 22 luglio 1966, n. 614.

L'apposito Comitato dei ministri per le aree depresse del centro-nord non ha ritenuto, però, di includere tali lavori nel programma di interventi per il primo anno di applicazione della legge stessa, dando la precedenza ad altre opere ritenute più urgenti ed indifferibili.

Non è da escludere, per altro, che il progetto venga incluso fra quelli da finanziare nel secondo anno di applicazione della legge.

Il Ministro: RESTIVO.

BO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere l'opinione del Governo in merito all'opportunità di favorire e divulgare le iniziative relative alle celebrazioni del primo millennio del Monferrato.

Per sapere se, in particolare, si ritenga di accettare la proposta del comitato per le celebrazioni del primo millennio del Marchesato Alemarico del Monferrato per l'emissione di uno o più francobolli commemorativi che valga a dare alle celebrazioni adeguato rilievo nazionale. (21839)

RISPOSTA. — Essendo stato da alcuni anni adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi o commemorativi, non tutti gli avvenimenti, personaggi, ricorrenze, ecc., anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile.

Si fa presente inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, è stato approvato il programma delle emissioni per il corrente anno.

Per quanto concerne la ricorrenza dell'avvenimento segnalato, che viene celebrato dal 23 marzo di questo anno al 23 marzo 1968, si significa che, nell'eventualità che si possano realizzare altre emissioni nel corso dell'anno oppure in sede di predisposizione del programma di emissioni per il 1968, non si mancherà di segnalare la ricorrenza al Consiglio dei ministri, cui, per il disposto dell'articolo 239 del regolamento dei servizi postali, parte prima, spetta di pronun-

ziarsi in ordine al provvedimento che autorizza le emissioni filateliche.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BONEA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano dover riconoscere ai pochissimi superstiti dell'eccidio di Cefalonia, gli stessi diritti di precedenza ai titoli e alla riserva dei posti attribuiti ai mutilati ed invalidi di guerra, visto che a venti anni dal tragico avvenimento, alcuni cittadini, che fortunatamente scamparono ad una inumana carneficina, sono alla ricerca di una sistemazione che consenta loro di vivere modestamente.

L'interrogante fa riferimento alle parole di riconoscenza e di ammirato ricordo pronunziate in un recente documentario televisivo che celebrava l'anniversario dell'avvenimento, perché esse non rimangano vuota espressione, ma si traducano in concreta azione di riconoscimento. (20045)

RISPOSTA. — Nei riguardi dei reduci dei fatti di guerra di Cefalonia trovano applicazione le vigenti norme disposte a favore degli ex combattenti e, se mutilati o invalidi, le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni.

Se, come sembra, l'interrogante abbia inteso riferirsi a coloro che, scampati all'eccidio, non abbiano subito mutilazioni o invalidità, pur tenendo presente l'alto valore morale e civile della proposta di estendere agli stessi il beneficio dell'assunzione obbligatoria, non possono non manifestarsi perplessità al riguardo. Ciò in quanto, oltre a mancare del necessario presupposto della menomazione fisica, detta estensione non potrebbe limitarsi ai cennati reduci, ma dovrebbe comprendere tutti gli altri reduci scampati ad analoghi eccidi o ad importanti avvenimenti o scontri militari altrettanto cruenti; il che creerebbe difficili problemi, attesa l'elevata percentuale di posti che l'attuale legislazione già riserva per il collocamento obbligatorio delle diverse categorie di beneficiari.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

BORGHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del ministro di

grazia e giustizia sulla raccomandazione n. 484, relativa alla protezione internazionale dei caratteri tipografici, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione giuridica — ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione, in cui si raccomanda agli Stati membri di incaricare un apposito comitato per l'elaborazione di una convenzione internazionale relativa, della quale si propone un progetto. (20628)

RISPOSTA. — Nella raccomandazione n. 484, adottata il 26 gennaio 1967 dall'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, si raccomanda al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di incaricare un Comitato europeo di cooperazione giuridica dell'elaborazione di una convenzione sulla protezione internazionale dei caratteri tipografici, sulla base di un progetto allegato alla raccomandazione medesima.

Premesso che il Governo ha da tempo allo studio i vari problemi connessi alla protezione nello Stato dei caratteri tipografici e che ravvisa quanto mai opportuna una adeguata protezione degli stessi anche in campo internazionale, si assicura che il Ministero di grazia e giustizia cui, in particolare, la interrogazione è stata rivolta, ha posto il più attento esame sul progetto di convenzione suaccennato e non mancherà di dare la sua collaborazione all'attività che, al riguardo, sarà svolta dal Comitato europeo di cooperazione giuridica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
REALE

BORGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Presidente del Consiglio dei ministri sulla raccomandazione n. 485, relativa alla ratifica dei protocolli nn. 2, 3 e 4 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione, in cui si invitano le parti contraenti che non hanno ancora firmato o ratificato detti protocolli a farlo quanto prima. (20631)

RISPOSTA. — In data 3 aprile 1967, gli strumenti di ratifica italiani dei protocolli

n. 2 e n. 3 addizionali alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono stati depositati a Strasburgo presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

Quanto al quarto protocollo addizionale — che, tra l'altro, sancisce all'articolo 2 il principio della libertà di espatrio — si è ritenuto opportuno attendere che sia perfezionata la legge sul rilascio dei passaporti, attualmente in discussione al Senato della Repubblica.

Il Sottosegretario di stato per gli affari esteri: LUPIS.

BRANDI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che si è appreso che la Cassa per il mezzogiorno, fra l'altro, ha dato incarico a gruppi di liberi professionisti di studiare a livello di ogni singolo comprensorio turistico, irriguo e delle aree e nuclei di sviluppo industriale:

a) quali incarichi e a quali istituti siano stati conferiti per studi e ricerche (articolo 4, ultimo comma legge 26 giugno 1965, n. 717);

b) quale iniziativa sia stata presa per l'assunzione degli esperti, presso la segreteria del Comitato dei ministri (articolo 1, comma terzo, e articolo 4, comma secondo, della citata legge);

c) quali rapporti siano stati stabiliti con gli ordini, i collegi e le associazioni e sindacati dei professionisti, esistenti nell'area di competenza della Cassa, per il conferimento di incarichi, in modo da assicurare l'attività professionale a coloro che operano nel Mezzogiorno;

d) quali disposizioni si intendano impartire ai gruppi di liberi professionisti ed agli istituti per assicurare la partecipazione al processo di programmazione delle amministrazioni locali, degli enti e degli organismi e delle organizzazioni sindacali. (20571)

RISPOSTA. — I consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione conferiscono incarichi a liberi professionisti, singoli o in gruppo, al fine di predisporre i piani regolatori della zona, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, e successive modificazioni. Dal canto loro, i consorzi di bonifica, che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 26 giugno 1965, numero 717, possono

richiedere a liberi professionisti l'esecuzione di particolari studi idrologici nei comprensori di loro competenza. Nell'uno e nell'altro caso, trattasi di conferimenti di incarichi adottati, nell'ambito della loro autonomia, dai citati consorzi, per l'assolvimento dei compiti di istituto.

Per quanto riguarda i comprensori di sviluppo turistico, è la Cassa per il mezzogiorno a conferire direttamente, ove si presenti la necessità, incarichi di tale genere. In particolare, allo scopo di attuare una organica programmazione degli interventi pubblici nell'ambito dei citati comprensori, la Cassa, dopo accurata selezione delle varie richieste pervenute, ha invitato 79 *équipes* (gruppi e centri professionali specializzati) a far pervenire offerte per l'elaborazione dei piani comprensoriali e per la redazione delle carte di utilizzazione turistica del territorio.

Sulla base delle proposte formulate da un'apposita commissione, sono stati conferiti a 19 *équipes* gli incarichi per la elaborazione dei piani suddetti, che dovranno essere compilati secondo i criteri e le modalità stabiliti in due specifici documenti.

Trattandosi, per altro, di una gara esplorativa, e non di una licitazione privata e neppure di un appalto concorso, non si è ritenuto di dare all'iniziativa particolare diffusione e pubblicità. Si è, tuttavia, provveduto ad estendere l'invito, come si è detto, al maggior numero di gruppi professionali, con larga preferenza a quelli residenti nel mezzogiorno, che ne avevano fatto richiesta in occasione di precedenti consultazioni per studi-pilota. Tale procedura è stata condivisa dalla apposita commissione che ha accordato - a parità di valutazione fra le varie *équipes* - la preferenza a quelle meridionali.

Detti gruppi, incaricati di redigere gli studi comprensoriali, sono stati invitati a prendere i preventivi contatti con gli organismi e gli enti locali per concordare i programmi in corso e le future previsioni, al fine di conseguire un assetto territoriale ed urbanistico rispondente alle esigenze e finalità dei vari settori produttivi.

Per quanto, invece, riguarda i contatti intercorsi tra la Cassa e gli ordini professionali, si rende noto che a suo tempo è stato provveduto a comunicare ai consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e dei geometri, l'avvenuta istituzione dell'albo dei collaudatori, in con-

formità a quanto previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 (articolo 32).

La formazione dell'albo dei liberi professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori è tuttora allo studio del consiglio di amministrazione del predetto istituto.

Per quanto, infine, riguarda il quesito di cui al punto *b)* della interrogazione, si fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 1967, attualmente in corso di perfezionamento, sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 717 del 1965, i contingenti di personale da comandare da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici e da assumere in qualità di esperti per il funzionamento della segreteria medesima.

In base a detto provvedimento la segreteria può avvalersi della collaborazione di 20 esperti; fino ad oggi sono stati conferiti incarichi di studio a 13 esperti.

Il Ministro: PASTORE.

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se, in sede di elaborazione dei programmi delle opere da realizzare durante l'esercizio in corso, ritenga dover considerare la possibilità di soddisfare le esigenze rappresentate dal comune di Conflenti (Catanzaro), con nota n. 3.23775 pos. SAT-CAL-ES-fdc del 26 settembre 1964, per l'approvvigionamento idrico delle borgate San Mazzeo, Coscario, Vallone cupo e Costa. (20971)

RISPOSTA. — In ordine all'approvvigionamento idrico delle borgate di cui alla susseguente interrogazione, si fa presente che l'acquedotto del Savuto, in corso di costruzione da parte della Cassa per il mezzogiorno, consente una disponibilità idrica a servizio delle zone interessate, sempre che il comune di Conflenti consenta a destinare a tali fini una parte della portata assegnatagli.

In considerazione di ciò, qualora il citato comune dovesse convenire su di una tale impostazione, la Cassa potrà predisporre nei punti tecnicamente idonei i partitori necessari per il prelievo dell'acqua. Le relative opere di adduzione, per altro, dovrebbero avere carattere di opera di miglioramento fondiario e come tali trovare la possibilità di finanziamento nel quadro della prevista proroga della legge speciale a favore della Calabria. Si precisa, infatti, che l'agro di Conflenti ricade al di fuori sia del-

le aree irrigue e di valorizzazione connesse, come pure dei territori caratterizzati da particolare depressione di cui agli articoli 6 e 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il Ministro: PASTORE.

BUTTE, RIPAMONTI E LONGONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della deliberazione che avrebbe preso il consiglio di amministrazione dell'ENEL di sopprimere il centro di progettazioni e costruzioni idroelettriche di Milano e se, in caso positivo, sia intervenuto o intenda intervenire per salvaguardare un prezioso patrimonio tecnico e scientifico che si è costituito in ben settant'anni di attività universalmente lodata nel campo idroelettrico.

La minacciata soppressione del centro di Milano recherebbe grave danno al programma di lavori già in attuazione per l'importo di circa cento miliardi e annullerebbe una organizzazione ad altissimo livello di qualificazione ora collegata anche con il Politecnico di Milano e concorrente allo sviluppo dell'economia nazionale. (20875)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

CAPRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che mentre gli impiegati delle imprese private in caso d'invalidità pur rimanendo in servizio, godono di trattamento pensionistico, per gli impiegati dello Stato in attività di servizio qualora venga loro riconosciuto infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile a categoria di pensione (di cui la legge 18 agosto 1950, n. 648) vengano loro corrisposte sole le eventuali spese di cure, nonché l'equo indennizzo ma nessun trattamento pensionistico viene loro concesso.

Sulla necessità di misure atte a rendere operante anche per questa benemerita categoria un trattamento pensionistico all'atto del riconoscimento delle infermità. (18470)

RISPOSTA. — Gli impiegati delle imprese private sono iscritti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di invalidità la pensione è corrisposta ai suddetti

lavoratori in base al riconoscimento della diminuzione della capacità lavorativa e cioè della capacità di guadagno.

Gli impiegati statali, invece, che abbiano contratto invalidità dipendente da causa di servizio, cessano dall'impiego soltanto se siano riconosciuti del tutto non idonei al servizio. Ove non sussista tale stato di idoneità, diversamente da quanto accade per i dipendenti delle aziende private, essi hanno il diritto di rimanere in servizio e non subiscono alcuna riduzione del trattamento economico. Di conseguenza un trattamento di quiescenza, oltre la corresponsione delle spese di cura e dell'eventuale equo indennizzo per la perdita della integrità fisica, non sarebbe giustificato.

Si fa presente, infine, che determinate categorie di dipendenti statali beneficiano dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dato che lo Stato, come gli altri datori di lavoro, è soggetto alle norme vigenti in materia.

Il Ministro per la riforma burocratica: BERTINELLI.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga, in via amministrativa, di soddisfare l'esigenza della certezza del diritto in merito alla distinzione fra attività industriale e attività commerciali degli operatori economici.

Alla interrogazione del 1° luglio 1966, n. 17129 il Ministero dell'industria e commercio ha risposto testualmente che « la dottrina ha suggerito vari criteri per la distinzione tra attività industriale e attività commerciale, ma tuttavia non esiste in materia un indirizzo unico che possa essere seguito in linea generale. Ne consegue che tale distinzione può farsi solo in presenza di una legge determinata o in relazione agli aspetti dell'attività dalla legge stessa disciplinati. Ciò vale, naturalmente, anche per quanto concerne la particolare attività imprenditoriale di costruzione e vendita delle case ».

Questa incertezza di criteri non già sul piano dottrinale, ma sul piano specifico di interpretazioni, a volte errate, di natura fiscale, anche da parte di organi centrali del potere esecutivo, può esporre ogni operatore economico ad essere considerato industriale ogni qualvolta l'una o l'altra qualifica possa avere determinanti effetti. (20307)

RISPOSTA. — La questione prospettata è ininfluyente ai fini dell'applicazione dei tributi diretti in quanto la classificazione dei redditi non è basata sulla discriminazione dell'attività svolta a seconda che essa sia di carattere industriale o commerciale, ma unicamente sulla natura dei redditi stessi. Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, per l'applicazione del tributo mobiliare sono classificati in categoria B i redditi alla cui produzione concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, ed in categoria C/1 i redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga di intervenire perché sia modificata la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENEL che sopprime centri progettazione e costruzione come quello di Napoli per accentrarli tutti a Roma e a Milano.

Si fa presente che per la riorganizzazione funzionale dei centri non è necessario l'accentramento sia per la progettazione, sia ancor più per la costruzione che deve essere eseguita *in loco* da personale munito di una particolare esperienza.

Il centro progettazione e costruzione del compartimento di Napoli, inoltre, ha svolto un ruolo notevole nella industrializzazione del mezzogiorno e per la formazione di tecnici che esplicano la loro attività nelle industrie, nei centri di ricerca e di studio, nelle università.

Si fa notare, infine, il danno derivante alla città di Napoli, allo sviluppo economico del mezzogiorno e al personale dell'ente.

(20643)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

CARIOTA FERRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione alla sentenza n. 1 del 1967 della Corte costituzionale (nomina di consiglieri della

Corte dei conti) — quali siano gli intendimenti del Governo diretti a soddisfare una esigenza pubblicamente riconosciuta. (21656)

RISPOSTA. — Con la sentenza n. 1 del 21 gennaio 1967 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, in riferimento agli articoli 100, terzo comma, 106, primo comma e 108, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, essendo stata riconosciuta legittima la ricordata norma che prevede il conferimento di posti di consiglieri della Corte dei conti — per non oltre la metà dei posti — anche a persone estranee alla Corte medesima, non occorre alcun provvedimento del Governo per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale citata dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quale norma di legge e a tutela di quali interessi dell'amministrazione finanziaria gli uffici del registro, in pendenza di opposizioni per motivi di diritto contro ingiunzioni per supplemento di imposta, usano rinnovare periodicamente dette ingiunzioni con grave fastidio dei contribuenti, dato che il ricorso di questi contro la prima ingiunzione interrompe la prescrizione per entrambe le parti fino alla definizione della controversia; e per sapere se le spese della prima e delle non necessarie ulteriori periodiche ingiunzioni possano essere addebitate al contribuente che nel caso di imposta suppletiva non è responsabile della errata percezione principale. (21658)

RISPOSTA. — Le doglianze dell'interrogante, almeno nei termini in cui è stata espressa l'interrogazione in oggetto, non sembrano avere fondamento, posto che appare indubitabile che la notifica di nuove ingiunzioni nei confronti di contribuenti, che si siano opposti in via contenziosa ad una precedente ingiunzione relativa ad una stessa vertenza, si rende superflua, giacché la prescrizione si è validamente interrotta con la notifica della prima ingiunzione e gli effetti dell'interruzione permangono fino a che il giudizio *de quo* non venga definito con sentenza passata in giudicato.

Per quanto riguarda le spese afferenti alle notifiche delle ingiunzioni di cui si è ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

conosciuta la superfluità, può soltanto affermarsi che, instaurata dal contribuente interessato una vertenza giudiziaria avverso la pretesa d'imposta suppletiva fatta valere dall'ufficio, sarà il giudice a pronunciarsi sul punto.

Ad ogni modo, poiché nella interrogazione non si precisa presso quali uffici del registro si siano verificati gli inconvenienti lamentati, si sarà grati se l'interrogante vorrà fornire al riguardo cortesi elementi, affinché l'amministrazione finanziaria possa intervenire nei modi più opportuni.

Il Ministro: PRETI.

CASTELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda intervenire perché venga riesaminata la recente deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENEL diretta a sopprimere il centro di progettazioni e costruzioni idro-elettriche in Milano.

In alcuni decenni di attività detto centro ha acquisito un notevole complesso di esperienze e di cognizioni tecniche e scientifiche che deve venire comunque salvaguardato; inoltre la deliberata soppressione verrebbe a incidere notevolmente sul programma di lavori già da tempo in corso di attuazione per un importo di quasi 100 miliardi, e farebbe cessare una attività organizzata che ha notevolmente contribuito al potenziamento dell'economia e alla occupazione della provincia di Milano in specie e in tutta la regione lombarda. (21018)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

CAVALLARI. — *Al Ministro della difesa.* Per conoscere quando potrà avere inizio l'apposito corso previsto dall'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, per la promozione a direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva degli esperti in organizzazione e metodi.

Rilevato che detto corso è stato bandito a circa un anno dall'entrata in vigore della citata disposizione, tanto da aver reso praticamente inefficace per diversi impiegati il beneficio previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto, l'interrogante prospetta l'opportunità che il ministro della difesa voglia fornire pubbliche assicurazioni circa l'intendimento del-

l'amministrazione di dare concreta esecuzione alla indicata precisa norma giuridica. (21427)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale con il quale è stato indetto un corso di specializzazione per la nomina di sei direttori di sezione nel ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi della difesa è stato pubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, in data 11 febbraio 1967, contemporaneamente nei giornali ufficiali dell'esercizio, della marina e dell'aeronautica.

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 13 marzo 1967.

Si sta ora procedendo alla nomina degli insegnanti del corso suddetto, il quale avrà inizio al più presto possibile.

Il ritardo lamentato dall'interrogante è da porre in relazione agli altri numerosi e complessi adempimenti connessi all'attuazione del decreto presidenziale 18 novembre 1965, numero 1479, cui l'amministrazione ha dovuto attendere.

Il Ministro: TREMELLONI.

CORTESE GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda attuare in relazione al seguente grave episodio che potrebbe assumere anche i caratteri dell'illecito penale.

L'interrogante si riferisce alla prova scritta dell'esame per la promozione a tre posti di aiuto chirurgo bandito dall'INPS, espletata il 1° dicembre 1966; particolarmente ai seguenti due aspetti:

1) dopo aver dato lettura del tema contenuto nella busta prescelta da uno dei candidati, la commissione si rifiutò — nonostante l'esplicita richiesta di alcuni dei candidati stessi — di aprire le altre due buste e dare lettura degli altri temi proposti. Ciò sarebbe stato doveroso perché costituiva garanzia che le tre buste non contenessero tutte lo stesso tema con intuitiva correlazione ad una situazione di favoritismo;

2) data la chiara impostazione di non imparzialità e la stessa scelta peregrina del tema (a cui anche i maggiori trattati dedicano solo poche righe), alcuni candidati decisero di abbandonare l'aula in segno di protesta; senonché alcuni membri della commissione intervennero energicamente per impedire che tale intento potesse realizzarsi minacciando perfino sanzioni disciplinari per motivi di servizio ed aggiungendo che i can-

didati non potevano allontanarsi dall'aula prima che fossero trascorse due ore (in particolare su tale ultimo aspetto fu molto energico il componente della commissione dottor D'Alessio). Solo a seguito di decisa reazione dei candidati che intendevano allontanarsi, fu possibile a costoro di attuare tale proposito, dovendo tuttavia subire l'imposizione della sottoscrizione di una dichiarazione di rinuncia al concorso. In tale situazione potrebbe ravvisarsi persino il delitto di sequestro di persona ovvero di estorsione o minaccia. (19527)

RISPOSTA. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel fissare i vari adempimenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione agli impieghi statali in materia di predisposizione e sorteggio dei temi di esame, non prevede l'obbligo di portare a conoscenza dei concorrenti il testo dei temi non prescelti. A tale procedura risulta essersi regolarmente attenuta la commissione esaminatrice del concorso per la promozione a tre posti di aiuto chirurgo presso l'INPS.

Per quanto attiene al secondo punto dell'interrogazione, il predetto istituto ha fatto presente che il testo del tema estratto, assieme a quelli degli altri temi, è stato prescelto dopo ampia ed approfondita discussione da parte della commissione esaminatrice: i partecipanti al concorso, che hanno portato a termine la prova scritta, hanno adeguatamente sviluppato l'argomento e sono stati tutti ammessi a sostenere le altre prove di esame.

Relativamente alla possibilità per i candidati di abbandonare, immediatamente dopo la dettatura del tema, l'aula di esame, si fa presente che tale facoltà è condizionata, per un ragionevole periodo di tempo, al nulla osta della commissione esaminatrice secondo una prassi consolidata in tema di pubblici concorsi, intesa ad evitare che il tema assegnato possa essere subito portato a conoscenza degli ambienti esterni. Comunque, nella fattispecie, nessun impedimento materiale risulta essere stato opposto all'uscita dei candidati che ne hanno fatto richiesta e che sono effettivamente usciti dall'aula dopo circa un'ora della dettatura del tema.

Il Ministro: Bosco.

COTTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire affinché il consiglio d'amministrazione dell'ENEL revochi la recente deliberazione

di accentrare a Roma i servizi di progettazioni e costruzioni termoelettriche e idroelettriche, restituendo al compartimento di Palermo i due centri che in passato vi hanno operato, realizzando progetti e opere di grande valore tecnico, considerato il giustificato allarme diffuso nell'isola per la soppressione di un elemento così importante per il suo sviluppo industriale ed economico. (20791)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

CROCCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali determinazioni egli intenda adottare in relazione ai gravissimi soprusi commessi dalla presidenza e dal comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro a danno della persona del presidente del consiglio provinciale della sezione romana dell'ANMIL, Giuseppe Murru, nonché a danno dei membri elettivi del consiglio stesso, l'uno e gli altri legittimamente eletti a grande maggioranza dai mutilati e dagli invalidi del lavoro di Roma.

In particolare l'interrogante desidera conoscere:

1) se sia vero che per colpire il presidente Giuseppe Murru, caro alla grande maggioranza degli invalidi e mutilati del lavoro di Roma, si siano escogitati motivi pretestuosi, per giustificare nei suoi confronti il provvedimento disciplinare di sospensione cautelativa dell'attività sociale;

2) se sia vero che sono state sollecitate ed accolte dal comitato centrale le dimissioni dei tre componenti del consiglio provinciale di nomina non elettiva, allo scopo di far mancare, con artificioso ed illegittimo espediente, la prescritta maggioranza necessaria al funzionamento del consiglio stesso;

3) se sia vero che, per impadronirsi del controllo della sezione romana, anziché procedere secondo le norme statutarie a nuove elezioni, sia stato nominato un reggente, nella persona di un funzionario centrale dell'ANMIL, con funzioni di commissario, e ciò sia in violazione dello statuto sia in sprezzo ad ogni prassi democratica;

4) se sia infine vero che, su arbitraria richiesta della presidenza dell'ente, il prefetto abbia sostituito il Murru ed il signor Santus, nella commissione per il collocamento obbligatorio dei mutilati del lavoro, con altri elementi, segnalati dalla presidenza stessa,

l'uno di gradimento di quest'ultima e l'altro nella persona di un funzionario della sede centrale, che non risulta essere mutilato né iscritto all'ANMIL;

5) per quali motivi il ministro del lavoro, cui spetta la vigilanza sul retto e legale funzionamento dell'ente, non abbia a tutt'oggi invitato l'ANMIL a procedere a nuove elezioni, per ricostituire immediatamente gli organi direttivi della sezione romana; sottovalutando la situazione di crisi e lo stato d'animo di legittima ed indignata reazione della grande maggioranza degli invalidi e dei mutilati romani, i quali hanno il sospetto, che alla luce delle circostanze potrebbe apparire fondato, che tanto la manovra illegittima della presidenza dell'ente quanto il ritardo da parte del ministro del lavoro ad esercitare i suoi poteri di intervento per ristabilire la legalità siano da attribuirsi a scopi di bassa politica elettoralistica nell'interesse di uno dei dirigenti dell'ANMIL, candidato nella lista della democrazia cristiana alle imminenti elezioni amministrative romane. (16370)

RISPOSTA. — La sospensione in via cautelare dalle attività sociali del signor Giuseppe Murru è stata disposta dal comitato centrale dell'ANMIL per motivi disciplinari contemplati dalle norme regolamentari dell'ente.

Non risulta che detto comitato abbia sollecitato le dimissioni di tre componenti, di nomina elettiva, del consiglio provinciale della sezione romana della associazione, essendosi invece il citato organo limitato ad accettare le dimissioni dei consiglieri in questione.

Il consiglio provinciale, costituito il 1° febbraio 1962, è scaduto ai termini di statuto il 1° febbraio 1965 e, a causa delle dimissioni di tre consiglieri e della sospensione cautelare del presidente, si è allora trovato nella impossibilità di funzionare, per cui il comitato centrale ha nominato un reggente, al fine di assicurare i servizi assistenziali della sezione sino all'insediamento di un commissario straordinario.

Inoltre, poiché uno dei compiti delle sezioni provinciali ANMIL è quello di partecipare con propri rappresentanti ai lavori delle commissioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente la assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro nelle imprese private, e poiché il signor Murru rappresentante della sezione nella

commissione di Roma era stato sospeso cautelatamente da ogni attività sociale, è stato necessario procedere alla sua sostituzione con altro elemento.

Per quanto concerne la sostituzione dell'altro rappresentante dell'associazione, signor Santus, in seno a detta commissione essa si è resa necessaria in quanto il predetto, insieme con il signor Murru, ha istituito un altro « movimento » di invalidi del lavoro che si contrappone all'ANMIL.

Tutto ciò considerato questo ministero, dopo attenta e ponderata valutazione della situazione, con decreto del 24 agosto 1966, ha sciolto il consiglio provinciale della sezione ANMIL di Roma ed ha nominato, nello stesso tempo, un commissario straordinario.

Il Ministro: Bosco.

CROCCO. — *Al Ministro del lavoro e delle previdenza sociale.* — Per sapere anche con riferimento alla precedente interrogazione rimasta tuttora senza risposta, se sia a conoscenza della grave situazione interna dell'associazione mutilati e invalidi del lavoro e degli evidenti ed illegittimi soprusi commessi dalla presidenza nazionale dell'associazione stessa ai danni dei dirigenti dell'associazione romana.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1) per quali motivi, a seguito del riconoscimento dell'inesistenza degli addebiti morali mossi pretestuosamente a carico del presidente dell'associazione romana Giuseppe Murru, il ministro del lavoro e della previdenza sociale non ha provveduto a disporre l'immediata ricostituzione elettiva degli organi direttivi di detta associazione;

2) per quali motivi, anziché contribuire a distendere gli animi degli iscritti, giustamente inaspriti, con la reintegrazione immediata nel loro diritto di eleggere democraticamente i propri organi direttivi, si sia invece annullata o rinviata *sine die* l'annuale celebrazione a Roma dell'ottava giornata mondiale del mutilato ed invalido del lavoro, che avrebbe dovuto aver luogo il 19 marzo, mentre si è consentito che la celebrazione si svolga nelle altre province;

3) se ritenga urgente ed indispensabile intervenire presso gli organi commissariali dell'ANMIL perché provvedano a rimuovere le ingiustificate preclusioni avverso gli ex dirigenti elettivi dell'associazione romana e quindi ad eliminare le cause dell'estrema tensione degli animi che tale atteggiamento

determina nella grande maggioranza degli iscritti, a ragione gelosi delle loro prerogative democratiche, e profondamente irritati dal prolungarsi dell'inefficienza dell'associazione privata dei suoi più attivi e stimati dirigenti. (21193)

RISPOSTA. — Non si è ritenuto di celebrare quest'anno a Roma l'ottava giornata mondiale del mutilato ed invalido del lavoro non potendo partecipare alla manifestazione predetta i normali organi rappresentanti la categoria interessata.

Infatti, data la contemporanea esistenza in Roma di un commissario governativo nazionale per l'ANMIL e di un commissario di nomina ministeriale per la sezione romana della cennata associazione, la celebrazione di che trattasi avrebbe avuto indubbiamente un significato limitato.

Per quant'altro forma oggetto dell'interrogazione, si rinvia alla risposta data all'interrogazione precedente.

Il Ministro: Bosco.

CRUCIANI. — *Al Governo.* — Per conoscere se risponda a verità quanto comunicato dalla stampa circa una fornitura di armi al governo nigeriano e se, di fronte alla possibilità che queste armi possono essere usate anche per scopi non puramente difensivi come, ad esempio, l'appoggio a rivendicazioni tribali e financo l'offesa alle popolazioni cristiane, ritenga opportuno intervenire per la sospensione delle forniture.

(21205)

RISPOSTA. — Le notizie apparse su alcuni giornali circa forniture di armi al governo nigeriano contengono diverse profonde inesattezze.

Tali forniture riguardano infatti una commessa trattata vari mesi fa dal governo della Nigeria con una ditta italiana, e sono state autorizzate ed effettuate soltanto nella misura, piuttosto modesta, di 350 fucili e di 300 pistole.

Si può comunque assicurare l'interrogante che, di fronte alla evoluzione della situazione interna della Nigeria, è stata sin dal dicembre scorso decisa la sospensione di ogni fornitura di materiale bellico diretto a quel paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ZAGARI.

D'ALESSIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere

i programmi di intervento da parte dell'ispettorato forestale di Latina, del consorzio di bonifica montana dei Lepini, dell'azienda consorziale del medio Amaseno e dell'amministrazione provinciale di Latina per quella parte del territorio del comune di Priverno denominata Santo Spirito (Boschetto, Campo al Pozzo, Pozzo Reale, e Casale di Priverno), zona di collina ove vivono circa 2.000 persone dedite, in massima parte, ad attività agricole, e in particolare per sapere:

1) quali provvedimenti siano previsti per la sistemazione idrogeologica, la disciplina delle acque, il rimboschimento;

2) come si intenda intervenire per il potenziamento dei pascoli comunali, la mancata valorizzazione dei quali ha prodotto la crisi dell'allevamento del bestiame e ne sia prevista la costruzione di cisterne-abbeveratoi e la sistemazione di strade di accesso;

3) quali opere di sistemazione e bitumatura siano in programma per rendere transitabile la strada di attraversamento della zona (Santo Spirito, Boschetto, Casale) importante sia dal punto di vista sociale, sia per lo sviluppo delle attività agricole (commercio dell'olio, della frutta, del latte, ecc.);

4) se siano previsti interventi adeguati per assicurare il rifornimento idrico degli abitanti che attualmente si alimentano, anche per gli usi domestici, con acqua piovana raccolta in pozzi o cisterne;

5) se nei programmi degli enti pubblici sia compresa la costruzione della strada di congiungimento tra questa zona e la contrada di San Martino-Fossanova che avrebbe un alto valore non solo agricolo, ma turistico. (20887)

RISPOSTA. — La zona del comune di Priverno, cui si riferisce l'interrogante pur non rivestendo particolare rilevanza ai fini forestali, è stata, per la maggior parte, rimboschita a cura del locale ispettorato ripartimentale delle foreste, con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno.

Attualmente, nella zona, che non consente una proficua attività pastorizia, non esistono problemi concernenti la disciplina delle acque, se si eccettuano alcune opere di iniziativa privata, che potranno essere eseguite con i benefici della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70.

Quantò al consorzio pontino di bonifica montana nei monti Lepini ed Ausoni, la sua

attività — ch'è nella fase iniziale — è volta alla organizzazione dei servizi ed allo studio del piano generale di bonifica del comprensorio: i problemi relativi alla zona in questione saranno, quindi, presi in considerazione nel corso dello studio del suddetto piano generale di bonifica montana.

Per altro, le prospettive di realizzazione delle relative opere sono connesse ai finanziamenti che potranno essere concessi al consorzio.

L'azienda speciale consorziale del medio Amaseno ha in corso di realizzazione la strada Casale-Ceriara, la quale si snoda in prossimità dei terreni pascolivi. Detta azienda ha allo studio la costruzione di un acquedotto rurale in località Sant'Ermo per servire tutta la zona in questione, utilizzando la sorgente Gricilli.

Una volta realizzata detta opera, disponendosi di una sufficiente quantità di acqua, si potrà dar corso alla costruzione di appositi abbeveratoi.

L'ufficio tecnico dell'azienda, poi, per l'allacciamento della zona Santo Spirito-Boschetto alla strada san Martino, ha elaborato un apposito progetto, che sarà realizzato compatibilmente con la disponibilità dei fondi che potranno essere assegnati per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica montana.

Per quanto concerne, infine, l'amministrazione provinciale, quest'ultima ha provveduto alla sistemazione, a *macadam*, del tratto di strada denominata Petrarà che, dalla zona dei Gricilli, strada provinciale Cerchiete, immette alla contrada Casale.

Attualmente, su detto tratto di strada non sono previste opere di bitumatura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

D'AREZZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre che ai salariati e braccianti agricoli, agli artigiani, ai coltivatori diretti ed ai commercianti venga rilasciato un documento (libretto personale) dal quale possano rilevarsi l'anzianità assicurativa e i contributi accreditati, e ciò in conformità di quanto già praticato per i lavoratori dell'industria.

L'interrogante ritiene necessario evidenziare che tale documento:

1) è indispensabile agli assicurati per stabilire il diritto o meno alle varie prestazioni previdenziali;

2) è altrettanto indispensabile agli enti di patronato per fornire quei chiarimenti e quell'assistenza di cui vengono richiesti;

3) eviterebbe che numerosissime richieste di prestazioni venissero presentate all'INPS anche quando il diritto alle stesse non è maturato per mancanza della anzianità assicurativa o del minimo contributivo;

4) metterebbe in condizione gli assicurati di fornire, in sede di contestazione, quegli elementi di prova che occorrono per far valere i loro diritti o legittimi interessi.

E ciò a prescindere dalla considerazione che una pubblica amministrazione, quale l'INPS è, non può esimersi dal rilasciare certificazioni di propria competenza.

(18804)

RISPOSTA. — In base alla legislazione vigente l'Istituto nazionale della previdenza sociale non è tenuto ad istituire nei confronti dei salariati e braccianti agricoli, dei coltivatori diretti, degli artigiani e di commercianti il libretto assicurativo personale, non essendo i lavoratori predetti assicurati col sistema delle tessere e delle marche.

In particolare, la posizione assicurativa dei lavoratori agricoli è attestata dagli appositi elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, e successive modificazioni, ai quali è data pubblicità mediante l'affissione agli albi comunali.

Per quanto riguarda gli artigiani, la loro posizione assicurativa risulta dagli elenchi predisposti, a' termini dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, dalle commissioni provinciali dell'artigianato. Le variazioni intervenute in detti elenchi sono pubblicate ogni anno dal 1° al 15 febbraio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, che ha modificato l'articolo 3 della citata legge n. 1533.

Gli esercenti attività commerciali dal canto loro sono in grado di conoscere la loro posizione assicurativa attraverso la notifica dell'avvenuta o della mancata iscrizione negli appositi elenchi ovvero della cancellazione dagli stessi, notifica effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dalle commissioni provinciali per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

Inoltre, considerazioni di carattere organizzativo e finanziario sconsigliano l'istituzione dei libretti personale nei confronti delle predette categorie di lavoratori.

Infatti, l'emissione di tali documenti e la continua opera di aggiornamento cui gli stessi dovrebbero essere sottoposti in corrispondenza con la periodica pubblicazione degli elenchi nominativi relativi a ciascuna categoria di lavoratori comporterebbe un notevole aggravio di lavoro e di spese per l'INPS, senza alcun vantaggio per i lavoratori interessati, i quali, sebbene sollevati dall'incombenza dell'assiduo controllo della loro posizione assicurativa attraverso le risultanze degli elenchi, verrebbero pur sempre ad essere impegnati in continui rapporti con le sedi dell'istituto in relazione, appunto, alla necessità delle predette operazioni di aggiornamento.

Il Ministro: Bosco.

DARIDA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare le attuali ingiuste tariffe praticate dalla SIP-TETI per gli abitanti di Ostia Lido, ai quali vengono imposti canoni doppi rispetto a quelli previsti per Roma.

L'interrogante non riesce a spiegarsi i motivi che sono alla base di tale difforme trattamento dato che Ostia Lido è, a tutti gli effetti, un quartiere compreso nel territorio del comune di Roma e tale lo considerano le aziende municipalizzate che gestiscono pubblici servizi (ACEA, ATAC), praticandovi le stesse tariffe previste per Roma città.

Deve infine ricordarsi che il costo delle chiamate telefoniche nei posti pubblici è di lire 45 cadauna per tutto il territorio comunale (ivi compresa Ostia Lido) il che rende ancor più evidente l'ingiustizia del canone raddoppiato. (21456)

RISPOSTA. — Premesso che le tariffe telefoniche urbane sono stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1964 emanato a seguito di provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 aprile 1964, n. 104, si fa presente che i canoni che vengono applicati per gli utenti di Roma (Ostia compresa) sono quelli delle reti del primo gruppo (oltre 200 mila abbonati) con tariffa a contatore, previsti dall'articolo 2 del decreto predetto.

Ma a parte il normale canone che è uguale per gli utenti di Roma e per quelli di Ostia, gli utenti di quest'ultima località sono onerati di un canone supplementare per effetto del disposto dell'articolo 6, comma ter-

zo, del citato decreto ministeriale 24 aprile 1964 che stabilisce: « Se la centrale, cui è collegato l'abbonato (nella fattispecie la centrale di Ostia) è situata fuori dal perimetro dell'abitato principale del centro di rete urbana cui essa appartiene (cioè Roma), l'abbonato (di Ostia) dovrà inoltre corrispondere un canone supplementare di lire 50 al trimestre per ogni tratta di 200 metri (o frazione) della lunghezza del collegamento fra detta centrale (cioè Ostia) e quella principale (cioè di Roma-Colonna) ».

Detto compenso supplementare di canone per i collegamenti che hanno la loro terminazione fuori dell'abitato del centro di rete principale trova fondamento nelle maggiori spese che la società concessionaria deve sostenere per l'impianto e la manutenzione dei collegamenti medesimi.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere notizie in merito alla assegnazione degli alloggi costruiti dalla GESCAL in Orsara di Puglia (Foggia).

L'interrogante è edotto che l'edificio è stato completato da vari mesi; che la commissione preposta alla graduatoria delle domande degli aspiranti ha concluso i lavori da vari mesi, e che a seguito di un ricorso la graduatoria è rimasta « ...bloccata » a Roma.

Si chiede di sollecitare la decisione del ricorso in modo da assegnare gli alloggi agli aventi diritto. (19663)

RISPOSTA. — La Gestione case per lavoratori non ha potuto convalidare la graduatoria di assegnazione degli alloggi costruiti in Orsara di Puglia in quanto avverso detta graduatoria è stato presentato un ricorso, per la definizione del quale si è reso necessario interessare la competente commissione centrale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

A seguito del parere della cennata commissione, che ha, tra l'altro, definito detto ricorso in senso favorevole all'interessato, la graduatoria di che trattasi, modificata in conformità del parere medesimo, è stata restituita all'ufficio provinciale del lavoro di Foggia per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Ministro: Bosco.

DE LORENZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga necessario ed urgente intervenire presso le pubbliche amministrazioni (comuni, province, ecc.) che ricoverano propri assistiti negli istituti di assistenza e beneficenza affinché regolarizzino le situazioni debitorie nei confronti di detti istituti e provvedano alla tempestiva corresponsione delle diarie giornaliere.

È noto, infatti, che tali istituti, i quali svolgono la propria attività senza alcun fine speculativo, si dibattono in estreme difficoltà finanziarie proprio a causa del notevolissimo ritardo (talvolta addirittura di anni) con cui gli enti liquidano le rette dovute, e sono pertanto costretti a loro volta a ritardare i pagamenti sia delle competenze al personale dipendente sia ai fornitori che sovente sospendono le forniture per il protrarsi delle insorgenze. (20321)

RISPOSTA. — Questo Ministero, ogni qualvolta sia venuto a conoscenza di singoli casi di inadempienza da parte di enti locali nel pagamento di rette dovute ad istituti di ricovero gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ha mancato di svolgere gli interventi del caso per promuovere la regolarizzazione delle posizioni debitorie.

In particolare, per quanto concerne le rette di ospedalità dovute per i ricoveri nei nosocomi, si ricorda che, appunto per assicurare il più tempestivo realizzo di una congrua parte dei crediti maturati dalle istituzioni ospedaliere nei riguardi dei comuni, è stato stanziato nel bilancio di questo Ministero, in base alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, un fondo di lire 15 miliardi destinato alla anticipazione delle rette di ospedalità.

Poiché la citata legge verrà a scadere il 30 giugno 1967, questo Ministero ha predisposto apposito schema di disegno di legge, per la proroga del servizio fino al 21 dicembre 1970: il provvedimento stesso è stato già diramato agli altri ministeri interessati per essere esaminato da parte del Consiglio dei ministri.

È da soggiungere, per altro, circa la nota situazione debitoria degli enti mutualistici verso i pubblici ospedali — la quale, per l'estensione raggiunta dall'assistenza mutualistica e previdenziale, incide in misura più rilevante sulla contabilità delle amministrazioni nosocomiali — che ogni intervento in proposito esula dalle attribuzioni di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga legittimo il fatto che le società ex elettriche abbiano provveduto, in forza della legge 27 giugno 1964, n. 452, a rimborsare, gli ex azionisti recedenti delle loro quote di partecipazione senza concedere alcun interesse e con in più il gravame di spese varie e così disattendendo le stesse direttive fissate dalla ASSONIME nella circolare del 30 luglio 1964, n. 272, che, al riguardo, recitava: « Al fine di evitare che, in contrasto con lo spirito della legge, le società si vedano costrette ad antieconomici disinvestimenti, si è ritenuto consentire che il pagamento della parte in contante delle quote dei soci recedenti sia effettuato entro due anni (naturalmente è da ritenere con computazione degli interessi al saggio legale in ragione della dilazione di pagamento) ».

Poiché è da ritenere che tale trattamento sia stato riservato solo ai piccoli azionisti, per sapere se il ministro intenda adottare apposito provvedimento legislativo per soddisfare le attese e gli interessi di questi piccoli risparmiatori o, almeno, per avocare allo Stato il compenso che le società ex elettriche avrebbero dovuto versare per avere usufruito del patrimonio liquido dei loro ex azionisti. (19597)

RISPOSTA. — Per effetto dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'articolo 8 della legge 27 giugno 1964, n. 452, in tutti i casi di cambiamento dell'oggetto sociale delle società assoggettate al trasferimento, il valore delle azioni o quote possedute dai soci che hanno esercitato il diritto di recesso a norma del codice civile viene determinato in proporzione del patrimonio sociale, risultante da apposita situazione patrimoniale. Il relativo rimborso viene effettuato, nelle proporzioni in cui il credito verso l'ENEL a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote del credito stesso. L'assegnazione viene effettuata anche per la parte dell'attivo lordo della situazione patrimoniale costituita da partecipazioni di altre società assoggettate al trasferimento, valutate a norma dell'ultima parte dell'articolo 5 n. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il rimborso della parte da corrispondere per contanti deve essere effettuato dalle società nel termine di due anni dalla dichiarazione di recesso.

Per l'applicazione delle ricordate norme di legge, le società emettono atti di assegnazione di credito a favore dei singoli soci receduti e li notificano all'ENEL: quest'ultimo, alla scadenza di ogni rata semestrale, versa ai beneficiari le quote indicate negli atti suddetti e ne detrae l'importo da quello delle semestralità dovute alle società. Sono state notificate, da diverse società, 3.120 assegnazioni che comportano il pagamento ad altrettanti soci receduti di complessive lire 9.975.453.406 ad ogni scadenza semestrale.

L'ENEL, il quale è estraneo ai rapporti che intercorrono tra le società ed i loro soci, non ha titolo o motivo di ingerirsi nella formazione delle situazioni patrimoniali che le medesime società debbono compilare agli effetti delle assegnazioni previste dalle citate leggi, non ha quindi la possibilità di verificare l'esattezza delle somme assegnate ai soci receduti e non conosce l'ammontare di quanto le società debbono versare in contanti agli stessi soci nel termine di due anni.

Per quanto concerne, poi, la questione degli interessi al saggio legale in ragione della dilazione di pagamento, che sarebbero dovuti sulle azioni o quote che le società debbono versare in contanti ai soci recedenti, di cui all'avviso espresso nella circolare dell'ASSONIME richiamata dall'interrogante si osserva che le società non hanno interpretato in tal senso la disposizione in questione, né questo Ministero ha possibilità di imporre alle società il pagamento di detto interesse, trattandosi in sostanza di un rapporto di natura privatistica regolato dalla norma innanzi citata sulla cui retta interpretazione dovrebbe semmai pronunciarsi l'autorità giudiziaria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE ZAN, FADA, GITTI, PEDINI, SALVI E ZUGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e come intenda risolvere la sempre più grave situazione di disagio in cui viene a trovarsi la popolazione del comune di Rezzato (Brescia) per l'esistenza di una particolarissima strettoia presso la località Ponte all'incrocio con la strada n. 11, Padana superiore.

In particolare, anche in relazione ai voti ripetutamente espressi da quell'amministrazione, gli interroganti chiedono se codesto Ministero, tenendo conto del costante aumento del traffico e della crescente espansione industriale della zona, intenda:

a) esaminare la possibilità di allargamento di quel crocevia mediante la demoli-

zione e il conseguente arretramento dei fabbricati sul lato sud della suddetta strada statale;

b) prevedere, di conseguenza, la creazione di spartitraffico in grado di facilitare la manovra dei veicoli in quel punto incrociante;

c) sollecitare la costruzione di un sottopassaggio pedonale che eviti gli ingorghi provocati dalle interminabili colonne di automezzi. (17937)

RISPOSTA. — Per la sistemazione dell'incrocio in località Rezzate del comune di Ponte (Brescia), lungo la statale n. 11 Padana superiore, l'ANAS ha elaborato due possibili soluzioni.

Tali soluzioni sono state sottoposte al detto comune di Ponte, con il quale sono tuttora in corso contatti al fine di pervenire ad una soddisfacente definizione della questione.

Il Ministro: MANCINI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quanto sia costato finora alla Cassa mutua artigiani di Caltanissetta il procedimento disciplinare nei confronti del direttore della stessa, signor Tamborino Vincenzo; i motivi per cui gli amministratori della mutua predetta non hanno dato esecuzione alla sentenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana dell'11 luglio 1966 pubblicata il 28 ottobre 1966 ed hanno, invece, iniziato un nuovo procedimento disciplinare che finirà col gravare di nuovi pesanti oneri la mutua; se si riscontrino nella situazione determinatasi nella mutua artigiani di Caltanissetta gli estremi per un energico intervento inteso:

a) ad impedire gli sperperi del denaro degli artigiani e dello Stato;

b) ad iniziare un'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori responsabili degli sperperi;

c) ad imporre l'osservanza della legalità. (19567)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già richiamato la particolare attenzione della Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani sulla questione sollevata con l'interrogazione che si riscontra.

Risulta che detta Federazione ha provveduto ad inviare *in loco* un proprio funzionario per condurre opportuni accertamenti ai fini dell'adozione delle conseguenti determinazioni al riguardo.

Il Ministro: Bosco.

IV. LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

D'IPPOLITO e PIETROBONO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ravvisi la necessità di adottare dei provvedimenti a carico dei responsabili che, potendo evitare lo sciopero del personale civile del distretto militare di Napoli, avvenuto il 15 febbraio 1967, nulla ha fatto per ovviare a tale estrema decisione. (20614)

RISPOSTA. — Informato del malumore esistente tra il personale civile del distretto militare di Napoli per l'abbassamento di classifica riportata da alcuni impiegati nei rapporti informativi per l'anno 1966, il comandante del distretto, dopo aver avuto istruzioni dal comando della regione militare, riuni il 13 febbraio 1967 il personale del distretto per illustrare i motivi che lo avevano indotto a diminuire la classifica nei rapporti informativi di alcuni impiegati.

Dopo tale riunione, i rappresentanti sindacali, senza attendere che la iniziata opera di chiarificazione fosse proseguita, indissero per il giorno 15 successivo l'astensione dal lavoro del personale civile del distretto.

Da parte dell'autorità militare è stato quindi fatto il possibile per evitare lo sciopero.

Il Ministro: TREMELLONI.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se sia allo studio qualche iniziativa intesa ad estendere l'istituto dell'equo indennizzo — previsto per i dipendenti civili dello Stato che riportino una invalidità o siano deceduti per causa di servizio — agli appartenenti alle forze di polizia, i quali, come è noto, sono continuamente esposti al pericolo specie nell'attuale periodo di recrudescenza della criminalità.

Considerato che la vigente misura delle pensioni privilegiate, diretto o di reversibilità, è tale da non poter soddisfare neppure i più elementari bisogni di vita, l'interrogante chiede ai ministri interrogati, qualora la suddetta iniziativa sia già stata presa, di avviarla a sollecita definizione.

In caso contrario l'interrogante chiede ai ministri competenti se ritengano di provvedere in merito con la necessaria urgenza o quanto meno di adottare iniziative intese a coprire i rischi cui sono soggetti gli interessati con idonea forma assicurativa. (21002)

RISPOSTA. — Il problema dell'estensione al personale militare delle norme sull'equo indennizzo previste per gli impiegati civili del

lo Stato forma da tempo oggetto di uno schema di disegno di legge predisposto dalla difesa di concerto con gli altri Ministeri interessati.

L'ulteriore corso dell'iniziativa è per altro subordinato alla possibilità di reperire i necessari mezzi di copertura del rilevante onere finanziario che il provvedimento comporta e che le condizioni di bilancio non consentono per il momento di fronteggiare.

Si assicura l'onorevole interrogante che il problema resta comunque presente all'attenzione dell'amministrazione per una definizione appena possibile.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

FABRI RICCARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda al vero che l'ispettorato del lavoro ha recentemente accertato, su istanza di una organizzazione sindacale, che la gestione Enalotto, negli ultimi 5 anni, ha omesso di operare e di versare all'INPS e all'ENPDEDP le ritenute per le assicurazioni previdenziali obbligatorie attinenti la retribuzione degli straordinari, in particolare per quel che concerne la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro.

Qualora tale fatto risponda al vero, interessa conoscere quali provvedimenti intendano adottare, gli organi di vigilanza della gestione Enalotto, nei confronti di quei dirigenti che si sono resi responsabili, per così lungo tempo, di omissione dei loro obblighi di servizio, non avendo essi previsto, nei bilanci da loro sottoscritti, gli stanziamenti di tutti gli oneri previdenziali a carico della gestione Enalotto, ed avendo altresì firmato mandati di pagamento non comprensivi di tali oneri. (19474)

RISPOSTA. — L'Enalotto ha sempre provveduto al versamento dei contributi previdenziali sulla retribuzione corrisposta al personale ad eccezione — per la sussistenza di dubbi sulla loro natura retributiva — dei soli compensi per lavoro straordinario che in precedenza venivano erogati come premi in deroga.

A seguito di diffida dell'ispettorato del lavoro di Roma, il commissario dell'ENAL ha provveduto, a decorrere dal primo novembre 1966, ad assoggettare ai contributi previdenziali anche i compensi per lavoro straordinario ed a richiedere agli istituti assicuratori la rateizzazione del debito contributivo per il periodo precedente.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

FERIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta programmata la soppressione, a breve scadenza, della pretura di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), il più importante centro della montagna reggiana, sia dal punto di vista economico (come centro di mercato, punto di passaggio di numerose strade che lo collegano alle province di Parma, La Spezia, Massa, Genova e zona in grande sviluppo turistico), sia da quello amministrativo (comando di tenenza dei carabinieri, ufficio imposte e registro, ufficio cassa mutua malattia, comando forestale, comando guardie di finanza, comando polizia stradale, scuole medie superiori); che la pretura di Castelnuovo Monti, che si vorrebbe aggregare al mandamento di Montecchio Emilia, a ben 42 chilometri di distanza, comprende nove comuni, con una popolazione complessiva di 40.605 abitanti ed una estensione territoriale di 728 chilometri quadrati pari al 32 per cento della estensione di tutta la provincia di Reggio; che l'amministrazione comunale, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, il quale ha già promesso il relativo contributo, ha da tempo deliberato la costruzione della nuova sede della pretura ed ha approvato il relativo progetto di 38 milioni che ha felicemente concluso l'iter di approvazione da parte dell'autorità tutoria — se ritenga opportuno, alla luce di questi dati di fatto, confermare l'attuale ordinamento, anche in considerazione della situazione di zona depressa in cui versa la nostra montagna, avendo presente che provvedimenti del genere di quello paventato avrebbero come unico effetto una ulteriore diminuzione delle capacità di rinascita economica nella quale è duramente e tenacemente impegnata la popolazione della zona. (20855)

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia non ha allo studio alcun provvedimento di soppressione della pretura di Castelnuovo Monti.

Il Ministro: REALE.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire per ottenere l'elezione di regolari consigli di amministrazione per i concorsi di bonifica montana del Trebbia, dell'Arda, Nure, Chero, in provincia di Piacenza. Pur retta correttamente, la gestione commissariale si prolunga infatti da diversi anni né è noto perché non siano state finora indette le elezioni.

(21731)

RISPOSTA. — Il testo del nuovo statuto dei consorzi di bonifica montana del Nure, Arde, Chero e del Trebbia è attualmente in corso di rielaborazione per alcune rettifiche disposte dal Ministero.

Appena lo statuto sarà stato rettificato e poi approvato, si potrà dar corso agli atti procedurali per lo svolgimento delle elezioni degli organi di ordinaria amministrazione.

Intanto, il commissario dei due enti è stato nuovamente sollecitato a provvedere nel più breve tempo possibile agli adempimenti di sua competenza.

Il Ministro: RESTIVO.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per sanare una situazione incongrua e non equa, per cui gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo, provenienti dalle scuole di avviamento, appartenenti al gruppo C, percepiscono per le prestazioni complementari attinenti alla funzione di docenti, una indennità mensile di lire 3.300, al netto di ritenute, mentre i nuovi insegnanti tecnico-pratici, incaricati o supplenti, in servizio nelle medesime scuole medie percepiscono una indennità mensile netta di lire 4.700. (20384)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19544, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 9705).

FINOCCHIARO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se sia stato valutato il notevole danno per i comuni — calcolato in 25 miliardi — derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 3, protocollo 8/101, in data 24 gennaio 1967, emanata dal Ministero delle finanze — direzione generale della finanza locale — relativa alla classificazione dei vitelli sopra e sotto l'anno ai fini dell'imposta comunale di consumo.

L'interrogante, inoltre, desidera conoscere se ritenga il ministro delle finanze di invitare le prefetture a sospendere la efficacia di tale circolare nell'attesa di modificare, con apposita legge, gli articoli 18 e 19 del regolamento delle imposte di consumo 30 aprile 1936, numero 1138, adeguandoli alla precedente circolare del primo agosto 1953, n. 3-A-6933 (vitelli sotto l'anno: bovini con tutti gli incisivi da latte del peso vivo fino a chilogrammi 180 elevato a chilogrammi 230 per determinate razze speciale; vitelli sopra l'anno ovvero vitelloni: bovini maschi castrati e le femmine

non gravide e che non avessero partorito con tutti i denti incisivi da latte superiori a chilogrammi 180 ed a chilogrammi 230 se di razza speciale, senza limitazione massima di peso).

Si sottolinea ancora la necessità che il ministro dell'interno, nella ipotesi che l'attuale circolare del ministro delle finanze continui ad avere efficacia, adotti provvedimenti adeguati per assicurare ai comuni la copertura delle spese non più coperte a causa delle minori entrate conseguenti all'applicazione della circolare stessa. (21296)

RISPOSTA. — In linea preliminare si precisa l'inattendibilità della cifra indicata nell'interrogazione di 25 miliardi di perdite fiscali che deriverebbero ai comuni per effetto della nuova classificazione imposta dalla legge 21 novembre 1966, n. 1045.

L'inattendibilità di siffatta previsione scaturisce dal fatto che il gettito per imposta di consumo sulle carni bovine è stato nel 1965 di circa 38 miliardi e 500 milioni di lire, per cui si dovrebbe lamentare una perdita, secondo il calcolo ripreso nell'interrogazione, di circa il 65 per cento del gettito complessivo.

Inoltre, in base a particolareggiati studi eseguiti dai comuni di Genova e di Bologna, sufficientemente indicativi trattandosi di due grandi comuni del nord, risulta che, applicando la nuova classificazione indicata dal Ministero delle finanze con la circolare del 24 gennaio 1967, n. 3 si dovrebbe avere nel corrente anno un incremento per imposta di consumo sui vitelli sotto e sopra l'anno di circa 100 milioni per il comune di Genova e di circa 50 milioni per quello di Bologna, a fronte di una perdita per imposta di consumo sul pollame, rispettivamente, di 200 e 140 milioni.

In altri termini, i comuni di Genova e di Bologna, in conseguenza della legge n. 1045 del 1966, la quale — com'è noto — ha ridotto l'imposta di consumo sul pollame ed ha aumentato correlativamente quella sui vitelli, riuscirebbero a recuperare solo in parte la perdita subita per effetto della accennata riduzione dell'imposta sul pollame.

Ove si consideri che la diminuzione di gettito per imposta di consumo sul pollame è stata prevista per il 1967, sulla base dei dati del 1965, in circa 3 miliardi e 850 milioni (risultante dalla differenza tra i 7 miliardi e 350 milioni circa riscossi complessivamente nel 1965 ed i 3 miliardi e 500 milioni circa che dovrebbero riscuotersi nell'anno in corso in base alle nuove aliquote ridotte) si può avere una indicazione molto più realistica e

fondata dell'andamento del fenomeno e delle conseguenti perdite di entrate per i comuni, certamente di gran lunga minori dei 25 miliardi di lire indicati.

Ciò precisato, si conviene comunque sulla necessità sottolineata, che si adotti in via legislativa una nuova classificazione degli animali bovini, aderente alla realtà e valevole non solo agli effetti fiscali, ma anche agli effetti commerciali e sanitari.

Proprio allo scopo di ovviare agli inconvenienti lamentati nell'interrogazione, è infatti in corso di predisposizione uno schema di disegno di legge inteso ad interpretare autenticamente l'articolo 1 della legge n. 1045 del 1966.

Nel frattempo, ad evitare che i comuni subiscano conseguenze negative per effetto del ripetuto cambiamento di classificazione imposto dalla legge 21 novembre 1966, n. 1045, con recentissima circolare 20 aprile 1967, n. 8, il Ministero delle finanze ha invitato gli intendenti di finanza a convocare le commissioni provinciali perché rideterminino i valori di tutti gli animali bovini in base alla nuova classificazione.

La soluzione amministrativa di agire sui valori medi, è stata imposta dalla impossibilità, sul piano interpretativo, di adottare, in seguito alla legge n. 1045 del 1966 una classificazione degli animali bovini diversa da quella stabilita dagli articoli 18 e 19 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Tale soluzione consentirà ai comuni di non subire le temute perdite di entrate e di recuperare integralmente il minor gettito per imposta di consumo sul pollame.

Il Ministro: PRETI.

FIUMANO' E SCIONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza dell'agitazione, in corso da più settimane, degli studenti degli istituti professionali (sezioni aiuto contabili e segretari di azienda) che chiedono la proroga dei corsi speciali per la preparazione all'abilitazione tecnica per periti segretari d'azienda e contabili);

b) se ritenga opportuno, al fine di dare uno sbocco ai predetti istituti professionali, accogliere tale richiesta anche, se necessario, con una revisione dei programmi in modo da adeguarli al piano di studi delle attuali sezioni di istituto professionale per aiuto-contabili e segretari di azienda. (19552)

RISPOSTA. — La legge 13 luglio 1965, numero 884, ha previsto: 1) l'istituzione, a de-

correre dall'anno scolastico 1964-65, della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; 2) la soppressione graduale, con la stessa decorrenza, delle seguenti sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio e di quelli femminili: a) per segretari d'azienda; b) per contabili d'azienda; c) per corrispondenti in lingue estere; d) per addetti al commercio con l'estero; e) per stenodattilografi in lingue estere.

Dallo stesso anno 1964-65, l'attività di istruzione professionale per il settore commerciale è stata ordinata nelle seguenti sezioni di qualifica: a) applicati ai servizi amministrativi (di durata biennale); b) stenodattilografi (biennale); c) addetti alla contabilità d'azienda (triennale); d) addetti alla segreteria d'azienda (triennale); e) addetti agli uffici turistici (triennale); f) addetti alle aziende di trasporto e spedizione (triennale).

La nuova articolazione dei predetti corsi d'istruzione tecnica e professionale risponde alle diverse finalità istituzionali dei due tipi d'istruzione ed a specifiche esigenze dell'attività economica, nel campo dei servizi: la sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere mira a dare una preparazione, al livello di « tecnico », che rispetto a quella di pari livello del ragioniere si distingue per il carattere più amministrativo che contabile e per l'apertura alle conoscenze richieste dal progressivo ampliamento delle relazioni economiche internazionali; le predette qualifiche professionali corrispondono, invece, a mansioni esecutive specializzate e di controllo al livello dei quadri intermedi inferiori del mondo della produzione e del lavoro.

La citata legge, con norma di carattere transitorio (articolo 6), ha, poi, previsto che gli alunni, che avessero conseguito entro l'anno scolastico 1965-66 il diploma di qualifica di istituto professionale presso una delle sezioni gradualmente soppresse dall'anno 1964-65, potessero essere ammessi a frequentare, non oltre l'anno 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del nuovo diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Ciò premesso, si osserva che la citata norma, rivolgendosi a coloro che fossero già diplomati o in corso di studi presso le soppresse sezioni di qualifica, ha disciplinato esaurientemente le situazioni particolari che sorgevano con l'introduzione del nuovo indi-

rizzo di istituto tecnico e la soppressione delle predette sezioni.

Una proroga del funzionamento delle classi speciali, allo scopo di preparare all'abilitazione tecnica i diplomati, in anni successivi al 1965-66, delle nuove sezioni di qualifica degli istituti professionali esorbiterebbe dall'ambito e dalla *ratio* della predetta normativa, secondo cui le stesse classi si pongono come istituzione di raccordo tra la nuova disciplina prevista dalla citata legge e i preesistenti corsi di studio nel settore commerciale.

Tenuto conto che le nuove sezioni di qualifica coesistono dallo stesso anno scolastico 1964-65 con il corso di istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ben caratterizzate in relazione alle diverse finalità dei due settori d'istruzione, la funzione che le stesse classi verrebbero ad assumere, nell'ipotesi prospettata, non si concilierebbe con i principi del vigente ordinamento scolastico.

Per i giovani che, a decorrere dall'anno 1964-65 (anno di decorrenza delle innovazioni introdotte con la citata legge), si siano iscritti alle nuove sezioni di qualifica e non al nuovo corso per l'abilitazione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, la possibilità di conseguire tale abilitazione è, per altro, assicurata con le modalità di carattere generale valide per i passaggi dagli istituti professionali ai vari tipi di istituto tecnico.

Al riguardo, si fa presente che con ordinanza ministeriale 10 aprile 1967 sono state emanate le disposizioni sui predetti passaggi, attraverso appositi esami integrativi.

Il Ministro: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali provvedimenti si intendano adottare per una idonea conservazione delle numerose opere d'arte esistenti in Morano Calabro (Cosenza), e precisamente nelle antiche chiese di San Pietro nella Maddalena, di San Bernardino e dei Cappuccini.

Trattasi, come la stampa ha recentemente ricordato, di stupendi tesori, il cui stato di conservazione è quanto mai pietoso. (17223)

RISPOSTA. — La chiesa di San Pietro è un edificio a tre navate in stile barocco, importante, più che per la veste architettonica, per le suppellettili artistiche in esso conservate. Detta chiesa necessita di lavori di ordinaria manutenzione, quali la conservazio-

ne delle coperture, di competenza dell'ente proprietario.

La chiesa della Maddalena ha già usufruito nel 1958 di un intervento eseguito dal locale ufficio del genio civile per la riparazione dei danni bellici, dell'importo di lire 75 milioni.

Per lo stesso monumento è ora in corso un ulteriore finanziamento da parte del Ministero dei lavori pubblici per il restauro del soffitto cassettonato della sacrestia e relativa mobilia ivi conservata. Tale intervento, data la particolarità dei lavori, sarà diretto dalla soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie di Cosenza.

La chiesa di San Bernardino, infine, non necessita di lavori di restauro in quanto l'immobile e le opere d'arte che custodisce, si trovano in ottimo stato di conservazione.

Il Ministro: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se ritenga necessaria la costruzione di una strada che congiunga gli abitati di Caraffa e Vena di Maida (Catanzaro), i cui abitanti — pur legati da stretti vincoli ideali (si tratta di due paesi italo-albanesi) e da rapporti economici — non sono congiunti da alcuna via diretta e sono raggiungibili solo attraverso lunghe e defatiganti vie di comunicazione.

Per conoscere, altresì, se la Cassa per il mezzogiorno sia disposta a finanziare l'opera stessa. (21269)

RISPOSTA. — Il comune di Caraffa e la frazione di Vena sono già agevolmente collegati alla viabilità principale a mezzo di strade costruite con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno.

La nuova strada richiesta, che attuerebbe un diretto collegamento fra i due abitati, avrebbe uno sviluppo di circa 10 chilometri ed un costo che può valutarci tra i 400 e i 500 milioni di lire.

Poiché l'opera non può essere oggetto d'intervento da parte della Cassa in quanto non ricade in area di concentrazione, agricola, industriale e turistica, si è dell'avviso che la sua eventuale realizzazione potrà essere considerata nel quadro delle possibilità operative che saranno aperte dalla prevista proroga della legislazione speciale a favore della Calabria.

Il Ministro: PASTORE.

FRANCESCHINI, PITZALIS, MARANGONE, DE ZAN, DALL'ARMELLINA, DAL CANTON MARIA PIA, BERLOFFA, ROMANATO, MITTERDORFER, TITOMANLIO VITTORIA E GUARIENTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga giusto ed opportuno, nel superiore interesse dell'incremento e del libero scambio culturale, modificare con proprio sollecito provvedimento, giusta la facoltà consentitagli dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto, n. 1214, il punto c) del predetto articolo, ripristinando a favore dei radioamatori l'uso delle bande UHF e SHF dal quale sono stati esclusi.

In conseguenza di tale divieto i radioamatori italiani si vedono posti in condizione di assoluta e mortificante inferiorità nei confronti di tutti gli altri loro colleghi delle nazioni estere, restando privati di gran parte di quell'interesse di progresso e di perfezionamento che anima soprattutto i giovani alla ricerca e perciò allo sviluppo della propria cultura, sia scientifica sia linguistica. Il divieto impedisce inoltre ai radioamatori italiani di seguire l'incremento tecnico di altri paesi, che proprio per i radioamatori pongono e porranno in orbita satelliti muniti di stazioni funzionanti sulle predette frequenze (USA, Germania).

Dovrebbero i radioamatori italiani recarsi all'estero per operare liberamente sulle gamme che sono loro precluse in patria? Non sembra certo questo l'intento della convenzione internazionale di Ginevra. Tanto meno può credersi che si vogliano creare difficoltà allo spontaneo ed encomiabile apporto fraternitario per cui essi sono sempre intervenuti in circostanze di emergenza, ed anche in occasione delle recenti alluvioni, per portare il loro aiuto concreto ed universalmente apprezzato.

Non può certo sfuggire alla benevola considerazione del ministro che la concessione della banda 21.000/22.000 MHz non vale certo a compensare la privazione delle cinque bande soppresse; poiché proprio tali bande rappresentano la necessaria palestra di studi e di ricerca per poter giungere all'utilizzazione delle frequenze superiori, e pertanto offrono i migliori incentivi a coltivare — come accade negli altri paesi — questo interessante tipo di trasmissioni.

Si esprime pertanto la più viva fiducia nella pronta comprensione del ministro, al quale è già stato anche in altri modi manifestato il grave disagio che la lamentata re-

strizione arreca ad una categoria di studiosi, operanti con entusiasmo nello scrupoloso rispetto della legge. (21724)

RISPOSTA. — Il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni attribuisce le bande di frequenze ai diversi servizi ai fini della protezione internazionale dei servizi stessi, lasciando però impregiudicata la facoltà dei singoli paesi di disciplinare all'interno, secondo le proprie necessità, l'attribuzione delle bande stesse purché non ne derivino disturbi ai servizi operanti in accordo al regolamento stesso (articolo 3, n. 115). Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, sono state indicate solo le bande di frequenza che il citato regolamento attribuisce esclusivamente ai radioamatori e porzioni di bande condivise con altri servizi nelle quali l'amministrazione ha ritenuto di poter ammettere l'attività dilettantistica.

Per le altre bande di frequenze non si è potuto adottare lo stesso criterio dato il preminente interesse nazionale degli altri servizi ai quali le stesse bande sono attribuite, servizi che non permettono l'uso indiscriminato delle stesse frequenze da parte dei radioamatori.

In particolare la banda 3500-3800 KHz è attribuita dal regolamento delle radiocomunicazioni ai radioamatori, al servizio fisso ed a quello mobile, eccettuato l'aeronautico, tutti con lo statuto di servizio primario.

Poiché i radioamatori non operano su specifiche frequenze assegnate di volta in volta, ma svolgono la loro attività operando liberamente su qualsiasi frequenza delle gamme loro attribuite, è evidente che per la tutela degli altri servizi aventi lo stesso diritto si è dovuto procedere all'attribuzione ai radioamatori solo di porzioni della banda in questione (3613-3627 KHz; 3647-3667 KHz) analogamente a quanto operato in altri paesi.

La banda 430-440 MHz ha ricevuto dal citato regolamento di Ginevra lo statuto di servizio primario in favore dei radioamatori, insieme però ai coesistenti servizi di radiolocalizzazione, al servizio fisso e a quello mobile, eccettuato il mobile aeronautico.

In applicazione del ricordato principio sancito dall'articolo 3 n. 115 del regolamento stesso, l'amministrazione, dato il preminente interesse che presentano gli altri servizi ai quali la detta banda 430-440 MHz è attribuita (tra i quali importanti servizi pubblici), ha ritenuto di non poterne consentire l'uso generale da parte dei radioama-

tori. E ciò per le stesse ragioni indicate per l'utilizzazione della banda 3500-3800.

La banda 1215-1300 MHz è attribuita dal regolamento alla radiolocalizzazione, con lo statuto di servizio primario, ed ai radioamatori, con lo statuto di servizio secondario. Poiché in virtù delle prescrizioni dell'articolo 5 n. 139 del regolamento stesso i servizi secondari non devono produrre disturbi ai servizi primari e poiché nella banda di che trattasi la libera attività dei radioamatori risulta inconciliabile con la necessità di proteggere i servizi di radiolocalizzazione non si è potuto attribuire ai radioamatori l'uso della banda stessa.

Si ritiene comunque di far presente che l'amministrazione ha allo studio una disciplina particolare per l'uso non generale da parte dei radioamatori di particolari frequenze incluse in bande non previste dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica. In proposito è stato anche interessato il Ministero della difesa per la ricerca di una soluzione, che dia la possibilità di consentire ai radioamatori, sia pure con particolare modalità, l'uso di talune frequenze comprese nella banda 430-440 MHz che è utilizzata anche dai servizi militari.

La soluzione che potrà essere data alla questione dipenderà, pertanto, anche dalla risposta che sarà fornita da detto Ministero.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FRANCHI, CALABRO' E MANCO. — *Al Ministero dell'interno.* — Per conoscere quando si intenda procedere alla indizione dei comizi per la elezione del consiglio comunale di Latisana (Udine) rinviata in seguito alla alluvione del 4 novembre 1966. (20577)

RISPOSTA. — Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Latisana avranno luogo domenica 11 giugno 1967.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

FRANCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali ragioni si oppongano al pagamento a favore del personale degli uffici del registro del premio RAI che è a carico della RAI medesima, che pure riconosce la fondatezza e l'opportunità dell'erogazione e per conoscere come il ministro intenda risolvere la questione dalla quale sono sorte difficoltà e contrasti. (21931)

RISPOSTA. — La corresponsione del « premio RAI » a favore del personale centrale e

periferico della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, iniziata a partire dal secondo semestre 1947 — a conclusione di trattative fra il sindacato nazionale dipendenti dell'amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e l'ente radiofonico — fu sospesa dal 1° gennaio 1964, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con la relazione presentata al Parlamento sulla gestione della società RAI relativa all'anno 1962.

Da tale data, l'amministrazione finanziaria iniziò lo studio dei possibili strumenti atti a rimuovere gli ostacoli determinati dalle osservazioni dell'organo di controllo.

Date le difficoltà di risolvere la questione in via amministrativa, si ritenne che la migliore soluzione fosse quella di una regolamentazione del premio mediante apposito provvedimento legislativo.

Fu all'uopo predisposto uno schema di disegno di legge, che però non ebbe seguito per le eccezioni sollevate in sede di concerto da alcuni ministeri. I contatti ripresi successivamente con la società RAI non hanno condotto a risultati concreti.

Deve, quindi, ritenersi che allo stato delle cose, essendo considerati insuperabili gli ostacoli, nulla rimane da fare, salvo, si intende, l'eventualità di un provvedimento legislativo una volta rimosse le suaccennate eccezioni.

Il Ministro: PRETI.

FRANCHI E ABELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere sulla base di quali informazioni egli abbia fornito la notizia dell'iniziata distribuzione di buoni di carburante agevolato da parte della camera di commercio di Gorizia, quando tale notizia non corrisponde a verità e, anzi, l'assolutamente ingiustificato ritardo continua a recare danno alla stessa economia goriziana ed a provocare il legittimo risentimento della popolazione che si considera completamente dimenticata e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in ordine all'irresponsabile atteggiamento della camera di commercio di Gorizia. (21234)

RISPOSTA. — L'inizio della distribuzione dei buoni-carburante subì un certo ritardo rispetto alla data prefissata, comunicata a questo Ministero dalla stessa camera di commercio di Gorizia.

L'ulteriore ritardo verificatosi è stato determinato dagli stessi motivi che sono stati chiariti in una risposta precedente.

Al riguardo va tenuto anche presente che la camera di commercio di Gorizia ha dovuto superare le difficoltà, via via presentatesi, per il perfezionamento del sistema di distribuzione del contingente di carburante agevolato.

Infatti, per il passato, la camera di commercio di Gorizia aveva sempre affidato all'*Automobile club* la distribuzione dei buoni agli interessati ma questa volta, dato il notevole onere finanziario che ne sarebbe derivato ed il disagio comportato dal protrarsi della trattativa, ha ritenuto di procedere direttamente alla distribuzione dei buoni-carburante, che viene ora regolarmente effettuata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, di fronte alle gravi preoccupazioni della civica amministrazione di Pianiga (Venezia) ed alla vera e propria psicosi che ha colto le famiglie e i bimbi frequentanti la scuola elementare in frazione Cazzago, nel timore di un crollo dell'edificio scolastico, quali provvedimenti urgenti intendano disporre per venire incontro alla pluriennale richiesta della suddetta amministrazione diretta ad ottenere il contributo statale per la costruzione di un nuovo complesso scolastico. (19415)

RISPOSTA. — La frazione Cazzago del comune di Pianiga è compresa fra le località per le quali è in progetto l'assegnazione di aule prefabbricate.

Le condizioni dell'edificio scolastico della frazione di Cazzago sono state oggetto di attento esame da parte dei tecnici dell'ufficio del genio civile di Venezia: è stata disposta la chiusura di due aule, mentre gli altri ambienti sono risultati in buone condizioni di staticità.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali interventi intendano promuovere al fine di salvare da completa distruzione il prezioso monumento denominato convento di San Cosma sito alla Giudecca (Venezia) di proprietà dell'amministrazione giudiziaria, oggi occupato da un centinaio di sfrattati, emigrati, ecc.

L'interrogante fa presente che nel monumento, risalente al sedicesimo secolo, si conservano tuttora, pur gravemente deteriorati, un prezioso chiostro e alcuni bellissimi portali cinquecenteschi. (19783)

RISPOSTA. — Si conferma che nel convento dei santi Cosma e Damiano in Venezia, nonostante i rimaneggiamenti e le manomissioni subiti dall'immobile, rimangono tuttora molti elementi d'interesse artistico (specialmente le colonne e i capitelli), tantochè nel 1957 la soprintendenza ai monumenti di Venezia si è opposta ad una domanda del genio civile, intesa alla demolizione e alla successiva ricostruzione dell'immobile.

Lo stato di consistenza dell'immobile è attualmente buono, fatta eccezione per i notevoli danni subiti dai pavimenti e dagli intonaci dei muri esterni.

Sotto questo ultimo profilo, si fa presente che, attesa l'insufficienza dei fondi stanziati in bilancio in rapporto alle esigenze di restauro di numerosissimi edifici monumentali, il Ministero della pubblica istruzione si è trovato nella necessità di programmare rigidamente la propria attività nel settore di che trattasi, ai fini di addivenire alla più equa distribuzione dei fondi disponibili fra le varie sovrintendenze.

L'approvazione degli interventi a totale carico dello Stato avviene, pertanto, sulla base dei programmi di attività elaborati annualmente dalle sovrintendenze interessate, secondo un ordine prioritario stabilito in rapporto all'importanza dei monumenti e all'urgenza dei restauri necessari. In base a detti criteri, non è stato possibile sinora finanziare l'immobile di cui alla interrogazione cui si risponde. Si può comunque fornire assicurazione che il problema segnalato è tenuto presente dall'amministrazione competente al fine di esaminare la possibilità di un intervento in sede di future programmazioni, comparativamente con le altre esigenze di restauro.

Per quanto attiene all'attuale utilizzazione ed alla futura destinazione del fabbricato in questione, si aggiunge che esso è in parte utilizzato dall'ECA ad uso alloggi per sfollati, ed in parte è stato sinora utilizzato dall'amministrazione carceraria per alloggi di agenti di custodia. Alcuni di detti alloggi sono ora inutilizzati perché abbinabili di lavori di manutenzione e di adattamento. Detto immobile è stato richiesto in acquisto dal comune di Venezia per destinarlo a centro professionale artigianale, previa installazione, nelle aree scoperte, di attrezzature sportive.

Il Ministero di grazia e giustizia ha già autorizzato la restituzione dell'immobile al demanio dello Stato. L'amministrazione competente sta conseguentemente provvedendo alla presa in consegna della parte dismessa dall'amministrazione carceraria nonché all'istruttoria necessaria per le decisioni da adottare in ordine alla richiesta di acquisto del comune di Venezia, come innanzi precisato.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

GAGLIARDI E CAVALLARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia, da più fonti riportata, secondo la quale il consiglio d'amministrazione dell'ENEL avrebbe deciso di concentrare a Roma e Milano i centri di progettazione e costruzione idraulica e civile, nonché quelli di progettazione e costruzione termici.

In caso affermativo verrebbero, fra gli altri, trasferiti anche i centri siti a Venezia per i quali era, semmai, previsto, a breve scadenza, l'insediamento nel centro storico.

Per quanto sopra gli interroganti chiedono urgenti chiarimenti atti a tranquillizzare non solo gli oltre 400 lavoratori interessati e le loro famiglie, bensì anche tutti gli italiani apparsi, particolarmente nelle scorse settimane, assai preoccupati delle sorti della città della laguna cui non solo non debbono essere sottratte nuove fonti di lavoro ma, invece, offerte moderne iniziative capaci di garantirne la conservazione, attraverso un'intensa azione di rianimazione sociale ed economica.

A questo proposito — ove la surricordata concentrazione dovesse essere ritenuta assolutamente ineliminabile (il che sembra, fra l'altro, contrastare con gli impegni di decentramento più volte assunti dall'ENEL) — gli interroganti chiedono che la stessa, almeno per il nord Italia, sia realizzata nel centro storico di Venezia da tutti unanimemente ritenuto particolarmente idoneo alle attività concettuali, di studio e di ricerca. (20434)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda, una volta per tutte, dare precise disposizioni all'INPS perché non abbia, in alcun caso, a considerare aziende industriali i laboratori-scuola esistenti in molte parti d'Italia, frutto dell'iniziativa di fondazioni benefiche e di organizzazioni religiose.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

Infatti se, dopo un primo periodo di apprendistato, gli allievi di dette scuole riescono a produrre lavori di un certo impegno da destinare al commercio, ciò avviene oltretutto per assicurare un provento alla scuola stessa, al fine di consentire agli allievi di conseguire un reddito.

Ora, se si giustifica, per tali allievi, il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, non si può in alcun modo pretendere dagli organizzatori il pagamento dei contributi per gli assegni familiari; il che, come dianzi accennato, classificherebbe le attività oggetto della presente interrogazione fra quelle industriali. (20657)

RISPOSTA. — L'inquadramento dei laboratori-scuola viene effettuato, in base a quanto disposto dall'articolo 33 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, tenendo presente la natura dell'attività esercitata in prevalenza dall'ente gestore.

Per altro, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e retribuito comporta, oltre all'applicabilità delle norme previdenziali ed assistenziali, anche l'assoggettamento alla disciplina degli assegni familiari, salvo che non debba pervenirsi alla relativa esclusione per la natura pubblica dell'ente gestore dei laboratori-scuola (articolo 79 del citato testo unico).

Il Ministro: Bosco.

GALDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave abbandono in cui è ridotto il magnifico bosco di Capodimonte nella città di Napoli, e quali provvedimenti intenda adottare per salvaguardare un così prezioso patrimonio, tenuto conto non solo del suo pregio panoramico e del suo valore storico ma anche del fatto che quel bosco costituisce l'unica oasi di verde in una città — quale Napoli — che purtroppo è, in Europa, l'organismo urbano più gravemente carente di verde pubblico. (19190)

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero che il parco di Capodimonte si trovi in stato di grave abbandono. Nel parco, infatti, sono recentemente terminati lavori per un importo di lire 8 milioni finanziati da questo Ministero.

Tali lavori hanno interessato la zona maggiormente frequentata dal pubblico con il restauro della rotonda detta della « Porta di Mezzo », la risistemazione delle statue, dei

cancelli e delle panchine. Ma, soprattutto, si è provveduto alla sistemazione del verde con l'impianto di circa 2 mila nuove piante, con l'estirpazione dei rovi nel sottobosco, la sarciatura e la sagomatura dei viali.

Nel 1967 i lavori continueranno, essendo stati stanziati altri 13 milioni e mezzo.

Le esigenze del parco di Capodimonte, tuttavia, ai fini della sua completa sistemazione, comporterebbero la realizzazione di numerose altre opere per finanziare le quali occorrerebbero fondi molto superiori a quelli che il Ministero può annualmente stanziare per l'ordinaria manutenzione del parco stesso.

Per far fronte a tali esigenze è stato pertanto richiesto alla Cassa per il mezzogiorno lo stanziamento di lire 80 milioni.

Il Ministro: GUI.

GIOLITTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali siano gli ostacoli che ancora si frappongono alla emanazione dei decreti relativi al trasferimento all'ENEL della STEI di Tavazzano (Milano) e del settore elettrico della società De Angeli Frua. (20108)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la società termo-elettrica STEI di Tavazzano, questo Ministero, data la delicatezza delle questioni giuridiche che dovevano essere risolte, ha ritenuto opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato il quale già in precedenza, con altro parere del 18 febbraio 1965, aveva manifestato il suo avviso in relazione a casi di consociazioni di imprese costituite fra imprese produttrici di energia elettrica e imprese elettro-commerciali.

Nella specie si trattava di determinare se, essendo stato superato nel consumo il 70 per cento di energia prodotta ed essendo ciò avvenuto in quanto due delle consociate avevano ritirato quantitativi di energia superiori alla quota del 20 per cento loro spettante in base al rapporto di consociazione, doveva ritenersi o meno verificata la fattispecie prevista dall'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il trasferimento all'ENEL delle imprese autoproduttrici.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'utilizzazione dell'energia elettrica da parte di alcune imprese consociate nella STEI in misura superiore alla quantità base del 20 per cento a esse spettante è avvenuta in base ad un preciso diritto di opzione loro riconosciuto dagli accordi della consociazione stessa e non in base a semplici contratti di fornitura.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

Pertanto, il Consiglio di Stato ha affermato che l'energia utilizzata in eccedenza alla quota base è computabile ai fini del superamento del limite del 70 per cento dell'energia complessivamente prodotta tra le altre condizioni per l'esonero dell'impresa produttrice dal trasferimento all'ENEL.

Questo Ministero ha ritenuto di uniformarsi al parere del Consiglio di Stato e non ha quindi proceduto al trasferimento all'ENEL dell'impresa della società termo-elettrica italiana STEI.

Per quanto riguarda la società De Angeli Frua la questione che presenta dei pari delicati profili di diritto è tuttora allo studio dei competenti uffici.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GIOMO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali siano i motivi che ritardano l'effettiva consegna al comune di Milano dell'edificio dell'ex palazzo reale, frutto della permuta con lo Stato della Ca' Granda, attualmente sede dell'università.

Risulta infatti all'interrogante che sino al 10 febbraio 1967 la Corte dei conti ha comunicato al Ministero delle finanze l'avvenuta registrazione del contratto di permuta ed il ritardo nella consegna impedisce al comune di effettuare nell'edificio gli indispensabili lavori di manutenzione che, allo stato attuale, si rendono urgentissimi e indispensabili.

(21325)

RISPOSTA. — Eventuali ritardi nella consegna del compendio demaniale ex palazzo reale al comune di Milano sono da attribuire — allo stato attuale — esclusivamente al fatto che debbono essere espletate *in loco* alcune formalità di rito e che il negozio deve ottenere, nei riguardi dell'amministrazione comunale, la prescritta approvazione tutoria.

Il Ministro: PRETI.

GUARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intendano, in occasione del 150° anniversario della nascita, ricordare degnamente due grandi italiani che hanno onorato con la loro opera la Patria, attraverso la emissione di un francobollo commemorativo di Francesco De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini anche in considerazione che una delibera della Camera dei Deputati del 1917 di ricordare i due illustri cit-

tadini mediante la erezione di un monumento nella città di Avellino è rimasta finora senza attuazione.

(21743)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 21839, del deputato Bo, pubblicata a pag. 9706).

IMPERIALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga giustificata la sospensione del pagamento dell'apposita indennità oraria che veniva riconosciuta agli insegnanti civili delle scuole CEMM della marina; per conoscere, altresì — premesso che tale indennità era chiaramente prevista dai bandi di concorso per la nomina dei citati insegnanti e che è stata corrisposta da oltre un decennio, e quindi l'interrogante chiede di conoscere quale nuova disposizione legislativa sia intervenuta per giustificare la sospensione del pagamento — se sia contrario alle norme generali del pubblico impiego riformare *in peius* il trattamento economico di un dipendente statale.

(21364)

RISPOSTA. — La temporanea sospensione del pagamento dei compensi orari al personale civile insegnante delle scuole CEMM è stata determinata, su richiesta degli organi finanziari, dalla necessità di stabilire preventivamente il numero complessivo delle ore di insegnamento e l'entità della conseguente spesa.

La materia viene disciplinata con un decreto in corso di firma, per cui entro breve termine potrà disporsi per il ripristino dei pagamenti.

Il Ministro: TREMELLONI.

LEONARDI E ALINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere le ragioni a conoscenza del ministro e per le quali il consiglio d'amministrazione dell'ENEL avrebbe deciso di sopprimere il centro di progettazione e costruzioni idroelettriche di Milano con grave danno per una provata ed illustre organizzazione di ricerca tecnica e scientifica e con possibili dannose conseguenze per i lavori di costruzione in corso.

(20905)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

LEVI ARIAN GIORGINA E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, tenuto conto che alcuni presidi han-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

no preteso l'adozione unica dei libri di testo per le classi parallele, ritenga di intervenire al fine di garantire agli insegnanti una effettiva libertà di scelta nella adozione dei testi scolastici nel quadro del rispetto della libertà d'insegnamento. (16789)

RISPOSTA. — Le circolari sulla scelta dei libri di testo nelle scuole secondarie, annualmente emanate sulla base della vigente legislazione, prevedono le opportune disposizioni e le adeguate modalità procedurali per assicurare la libera determinazione dei singoli docenti e del collegio dei professori. I compiti particolari attribuiti al preside sono compiti di propulsione e di controllo sul regolare svolgimento delle operazioni: tra l'altro, egli promuove le intese tra i professori della stessa materia, intese che, com'è espressamente chiarito nelle circolari, hanno lo scopo di consentire un esame comparativo dei testi esaminati individualmente dai docenti e non possono in nessun caso sostituire le deliberazioni relative alla scelta dei testi le quali vanno adottate dal collegio dei professori.

Tenuto conto che la predetta disciplina è stata chiaramente riportata nella circolare del 4 gennaio 1966, n. 3, con la quale sono state date le istruzioni per la scelta dei testi per il corrente anno non si è ritenuto, in relazione a quanto segnalato dagli interroganti, di esaminare ulteriori istruzioni sul piano generale. D'altra parte, non disponendosi di precise indicazioni sui casi cui gli interroganti abbiano inteso riferirsi, è mancata la possibilità di esperire specifici accertamenti e di fornire particolari chiarimenti.

Si fa, per altro, presente che segnalazioni come quella fatta dagli interroganti non sono pervenute né dai provveditori agli studi, cui viene trasmessa copia del verbale della seduta del collegio dei professori, né dagli organi ispettivi della scuola; inoltre, hanno dato esito negativo gli accertamenti eseguiti presso le scuole di Sassari, in relazione alla analoga interrogazione parlamentare n. 17574.

Il Ministro: GUI.

MACCHIAVELLI, LANDI E FERRARIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere su quali basi si sia ritenuto di emettere, nell'articolo 9 delle nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, alcune bande di frequenza assegnate dal regolamento delle radiocomuni-

cazioni di Ginevra del 1959 all'esercizio di stazioni di radioamatori. Dal citato regolamento internazionale risulta che nella regione 1, alla quale appartiene l'Italia a norma dei numeri 126, 130 e 131 di detto regolamento, le bande di frequenza 3.500-3.800 KHz e 430-440 Mhz sono assegnate come servizio primario alle stazioni di radioamatori; inoltre le bande di frequenza 1.215-1.300 Mhz sono assegnate ai radioamatori come servizio secondario secondo le specificazioni di cui ai numeri 137 e 140 del regolamento di Ginevra. Si rileva che le espressamente citate bande di frequenza sono parzialmente o totalmente omesse nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, in apparente violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la firma del menzionato Regolamento di Ginevra: né sembrano infondate le obiezioni sollevate al riguardo dai radioamatori italiani che si vedono privati della possibilità di operare su bande di frequenze (UHF e SHF) che rivestono carattere di palestra tecnica altamente specializzata.

Per conoscere inoltre se risponda a verità che:

1) alla firma del Regolamento di Ginevra l'Italia non ha sollevato riserve di sorta, né in riferimento alla distribuzione delle bande di frequenza, né in alcuno dei protocolli addizionali, per quanto riguarda l'esercizio di stazioni di radioamatore;

2) le UHF e le SHF (300 MHz - 30 GHz) anche al di fuori delle bande di frequenza assegnate ai radioamatori dal Regolamento di Ginevra sono scarsamente sfruttate in Italia dai servizi governativi e solo in parte sono richieste in concessione dai privati; se così è realmente, sembra all'interrogante essere inesistente un problema di sovraffollamento delle bande contigue a quelle assegnate ai radioamatori tale da fare comprendere, ma non giustificare, la esclusione di questi ultimi dal poter operare nelle bande di frequenza 430-440 MHz, 1.215-1.300 MHz; 2.300-2.450 MHz, 5.650-5.850 MHz e 10.000-10.500 MHz;

3) paesi con attrezzature e servizi aeronautici particolarmente sviluppati (per esempio USA) e quindi con maggiori necessità di sfruttamento delle frequenze disponibili, permettono ai radioamatori di operare sulle bande di frequenza citate sopra, e che i radioamatori che in altri paesi operano su tali bande sono particolarmente numerosi;

4) i radioamatori italiani a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

agosto 1966, n. 1214, si troveranno nell'impossibilità di intervenire — a causa delle nuove limitazioni imposte — in esperimenti di alto valore scientifico quali quelli connessi con la messa in orbita da parte di radioamatori statunitensi, e prossimamente della Repubblica federale tedesca, di satelliti artificiali che operano sulle frequenze dei 432 e 1.296 MHz.

Per conoscere infine se il ministro ritenga opportuno promuovere un provvedimento di urgenza che, a norma del terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, modifichi le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatori, reintegrando il diritto derivante ai radioamatori italiani di operare su tutte le bande di frequenza a questi assegnate secondo gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la firma del Regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra del 1959. (21679)

RISPOSTA. — Il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni attribuisce le bande di frequenze ai diversi servizi ai fini della protezione internazionale dei servizi stessi, lasciando però impregiudicata la facoltà dei singoli paesi di disciplinare all'interno, secondo le proprie necessità, l'attribuzione delle bande stesse purchè non ne derivino disturbi ai servizi operanti in accordo con il Regolamento stesso (articolo 3, n. 115). Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, sono state indicate solo le bande di frequenze che il citato Regolamento attribuisce esclusivamente ai radioamatori e porzioni di bande condivise con gli altri servizi nelle quali l'amministrazione ha ritenuto di poter ammettere l'attività dilettantistica.

Per le altre bande di frequenze non si è potuto adottare lo stesso criterio dato il preminente interesse nazionale degli altri servizi ai quali le stesse bande sono attribuite, servizi che non permettono l'uso indiscriminato delle stesse frequenze da parte dei radioamatori.

In particolare la banda 3500-3800 KHz è attribuita dal Regolamento delle radiocomunicazioni ai radioamatori, al servizio fisso ed a quello mobile, eccettuato l'aeronautico, tutti con lo statuto di servizio primario.

Poichè i radioamatori non operano su specifiche frequenze assegnate di volta in volta, ma svolgono la loro attività operando liberamente su qualsiasi frequenza delle gamme loro attribuite, è evidente che per la

tutela degli altri servizi aventi lo stesso diritto si è dovuto procedere all'attribuzione ai radioamatori solo di porzioni della banda in questione (3613-3627 KHz; 3647-3667 KHz) analogamente a quanto operato in altri paesi.

La banda 430-440 MHz ha ricevuto dal citato Regolamento di Ginevra lo statuto di servizio primario in favore dei radioamatori, insieme però ai coesistenti servizi di radiocalizzazione, al servizio fisso e a quello mobile, eccettuato il mobile aeronautico.

In applicazione del ricordato principio sancito dall'articolo 3, n. 115 del Regolamento stesso l'amministrazione, dato il preminente interesse che presentano gli altri servizi ai quali la detta banda 430-440 MHz è attribuita (tra i quali importanti servizi pubblici), ha ritenuto di non poterne consentire l'uso generale da parte dei radioamatori. E ciò per le stesse ragioni indicate per l'utilizzazione della banda 3500-3800.

La banda 1215-1300 MHz è attribuita dal Regolamento alla radiocalizzazione, con lo statuto di servizio primario, ed ai radioamatori, con lo statuto di servizio secondario. Poichè in virtù delle prescrizioni dell'articolo 5, n. 139 del Regolamento stesso i servizi secondari non devono produrre disturbi ai servizi primari e poichè nella banda di che trattasi la libera attività dei radioamatori risulta inconciliabile con la necessità di proteggere i servizi di radiocalizzazione non si è potuto attribuire ai radioamatori l'uso della banda stessa.

Ciò premesso si può affermare che l'omissione totale e parziale di dette bande di frequenze nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, è pienamente legittima e non costituisce violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la firma del già citato Regolamento delle radiocomunicazioni. Infatti il Regolamento in questione dà facoltà, come si è detto, ai singoli paesi di disciplinare come meglio credono, nel loro interno, l'attribuzione delle frequenze, purchè non ne derivino disturbi ai servizi espletati negli altri paesi in accordo con il Regolamento stesso.

Per quanto attiene al punto 1) dell'interrogazione si fa presente che all'atto della firma del Regolamento di Ginevra l'Italia non ha sollevato obiezioni in quanto l'eliminazione di un servizio da determinate bande non era impedita dal Regolamento stesso, ma era lasciata al potere discrezionale delle

single amministrazioni in dipendenza delle esigenze nazionali.

In merito poi al punto 2) si chiarisce che per l'impiego delle gamme UHF e SHF, oltre agli impianti in atto, occorre tener presente lo sviluppo sempre crescente dei servizi di radiocomunicazione.

Circa infine l'asserzione secondo la quale in altri paesi con notevole sviluppo nei servizi di radiocomunicazioni, quali ad esempio gli Stati Uniti, i radioamatori possano operare senza restrizioni e vincoli in tutte le bande di frequenza loro attribuite dal Regolamento delle Radiocomunicazioni, può al contrario affermarsi che anche in tali paesi esistono severe restrizioni o divieti in rapporto alle località in cui sono ubicate le stazioni di radioamatore, restrizioni che colpiscono anche le frequenze di 432 e 1296 MHz.

Si ritiene comunque di far presente che l'amministrazione ha allo studio una disciplina particolare per l'uso non generale da parte dei radioamatori di particolari frequenze incluse in bande non previste dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica. In proposito è stato anche interessato il Ministero della difesa per la ricerca di una soluzione che dia la possibilità di consentire ai radioamatori, sia pure con particolare modalità, l'uso di talune frequenze comprese nella banda 430-440 MHz che è utilizzata anche dai servizi militari.

La soluzione che potrà essere data alla questione dipenderà, pertanto, anche dalla risposta che sarà fornita da detto Ministero.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MAGNO E MARICONDA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — In merito alla necessità che il raccordo all'autostrada Napoli-Bari previsto in località Santa Lucia sia costruito invece in località Calaggio-Chiancarelle, distante circa quattro chilometri in accoglimento dei voti espressi dalle amministrazioni comunali della zona. Queste sostengono giustamente che il raccordo progettato in località Santa Lucia costringerebbe gli utenti di diversi comuni, come Bisaccia, Lacedonia, Sant'Agata di Puglia, a percorrere strade accidentate e di frequente chiuse al traffico durante i mesi invernali, mentre quello che viene proposto consentirebbe collegamenti celeri ed agevoli. (18476)

RISPOSTA. — Il Ministero dei lavori pubblici ha vagliato la necessità della costruzione di un casello in località Chiancarelle

della costruenda autostrada Napoli-Bari, ed in tal senso ha già dato disposizioni all'ANAS affinché, previ contatti con la società concessionaria, studi la possibilità di costruire tale svincolo.

Lo svincolo, fra l'altro, sarebbe molto funzionale perché, come espresso nei voti delle locali amministrazioni, servirebbe i comuni di Lacedonia, Bisaccia, Monteverde, Rocchetta, Calitri, Sant'Agata di Puglia, Accadia, Rionero in Vulture, Melfi ed altri.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se e quando sarà provveduto all'elettrificazione delle seguenti zone rurali, nel Tavoliere di Puglia:

1) lungo la strada Foggia-Bovino, dal chilometro 13 al chilometro 20, abitata da circa 70 famiglie, in case coloniche;

2) lungo l'ex tronco stradale dell'ANAS di Monte Calvello, tra Foggia e Bovino, ove vivono circa 40 famiglie in 10 case coloniche;

3) lungo la strada di bonifica n. 27, tra Monte Calvello e la strada provinciale Foggia-Ascoli Satriano, ove vivono circa 200 famiglie in circa 50 poderi. (21005)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche richieste, si precisa:

1) zona lungo la strada Foggia-Bovino, dal chilometro 13 al chilometro 20.

Come è noto, le strade che collegano Foggia a Bovino sono numerose; si ha, tuttavia, ragione di ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi alla strada statale n. 161, nei cui pressi si trova un gruppo di case sparse, a carattere colonico, interessate dal progetto di elettrificazione rurale, già approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno ed affidato all'ENEL per la sua attuazione.

Gli impianti da costruire consistono in 14 chilometri di linea a media tensione, in 15 chilometri di linea a bassa tensione e in 5 cabine di trasformazione, per un importo di spesa di circa 43 milioni di lire.

L'esecuzione dei lavori ha subito ritardi, in quanto l'ente di sviluppo, cui compete l'onere della servitù di elettrodotto, non è ancora riuscito ad ottenere i decreti di asservimento coattivo, reſisi necessari per l'opposizione dei proprietari dei terreni interessati dalla costruzione delle opere.

L'ENEL inizierà subito questi lavori, non appena l'ente di sviluppo avrà completato

gli adempimenti in materia di servitù, e curerà di portarli a termine entro quattro mesi.

2). Zona lungo l'ex tronco stradale dell'ANAS di Monte Calvello, tra Foggia e Bovino.

L'ENEL non è stato interessato per l'elettrificazione di questa zona, ma risulta che essa è stata compresa in due progetti di elettrificazione rurale, predisposti dal consorzio di bonifica della Capitanata e presentati alla Cassa per il Mezzogiorno, ma non finanziati, perché in base alla legge 26 giugno 1965 n. 717, la Cassa deve limitare i suoi interventi ai comprensori irrigui.

3) Zona lungo la strada di bonifica n. 27, tra Monte Calvello e la strada provinciale Foggia-Ascoli Piceno.

Anche questa zona è stata interessata da un progetto di elettrificazione, redatto dal consorzio di bonifica della Capitanata e non accolto dalla Cassa per il Mezzogiorno per le ragioni già esposte.

Si ritiene, pertanto, che all'elettrificazione di questa zona, come di quella di cui al precedente n. 2, potrà provvedersi in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del piano verde n. 2, che riguarda, come è altresì noto, lo sviluppo della elettrificazione agricola.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In merito alla necessità che sia provveduto al dragaggio della foce che congiunge il lago di Lesina al mare, da tempo sollecitato dai numerosi pescatori locali. (21464)

RISPOSTA. — Per il dragaggio delle foci del lago di Lesina (Acquarotta, Schiapparo e Sant'Andrea) l'ufficio del genio civile di Foggia ha informato che sarebbe necessaria una spesa di 85 milioni di lire, che questo Ministero si riserva di finanziare in relazione a future disponibilità di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e compatibilmente con altre esigenze di tale settore.

Intanto, questo Ministero ha disposto la assegnazione, a favore del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari, della somma di lire 3.500.000, necessaria per finanziare lavori urgenti ed indispensabili, da eseguire in gestione diretta a cura dello stesso ufficio del genio civile, per la ripulitura della foce Acquarotta.

Il Ministro: RESTIVO.

MAGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e quando nel centro abitato del comune di Manfredonia (Foggia), che si estende su un'area lunga circa quattro chilometri ed è abitato da oltre 40 mila abitanti, saranno istituite almeno due succursali degli uffici postale e telegrafico. (21845)

RISPOSTA. — Premesso che il centro urbano di Manfredonia si estende longitudinalmente da sud-ovest a nord-est su un asse di chilometri 2.500 e che la zona nord-est, già risulta adeguatamente servita dall'ufficio locale di gruppo B colà esistente, si comunica che già nel mese di luglio del decorso anno venne presa in esame la possibilità di istituire un ufficio postale succursale nella zona sud-ovest. La pratica ebbe però esito negativo, in quanto dalle risultanze degli accertamenti effettuati il provvedimento non risultò opportuno.

Si è ritenuto tuttavia di procedere ad un ulteriore esame della pratica stessa ed all'uopo sono stati disposti nuovi accertamenti.

Compiuti detti accertamenti, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo all'istituzione di un ufficio succursale nella zona sud occidentale della città.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MARCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno un intervento dei competenti uffici del suo ministero presso l'amministrazione provinciale di Treviso al fine di concertare con la stessa il modo più conveniente e sollecito di dare finalmente una sede stabile ed adeguata al locale istituto tecnico industriale di Stato Enrico Fermi.

L'amministrazione provinciale, dopo molte tergiversazioni, sembrerebbe oggi orientata a realizzare la sistemazione dell'istituto mediante prefabbricati, giudicati notevolmente più economici di opere in muratura.

Parte dell'opinione pubblica interessata, che si esprime anche attraverso un comitato di genitori costituitosi da diversi anni, avvertendo la soluzione dei « prefabbricati », propenderebbe per la utilizzazione definitiva, previ i necessari completamenti ed adattamenti della sede provvisoria di Lancenigo (di proprietà della provincia) dove l'istituto è tuttora parzialmente ospitato. L'intento della provincia di dare, liberando questa sua proprietà, collocazione ad una scuola

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

professionale da essa istituita, potrebbe essere soddisfatto o utilizzando parte della area di Lancenigo, sufficientemente capace, o assegnando alla scuola professionale l'area altrove destinata agli edifici del « Fermi ». L'interrogante gradirebbe altresì conoscere se il ministro giudichi utile, per una migliore valutazione del problema, inviare sul posto un funzionario affinché prenda diretta conoscenza dei pareri e delle proposte del suaccennato comitato dei genitori e della rappresentanza studentesca. (15554)

RISPOSTA. — Per dare una nuova ed adeguata sede all'Istituto tecnico industriale Fermi di Treviso, l'amministrazione provinciale aveva inizialmente previsto la costruzione di un edificio, su un'area riconosciuta idonea in località « Chiodo », per una spesa complessiva di 600 milioni. Successivamente, si era orientata verso la costruzione con elementi modulari prefabbricati.

L'amministrazione scolastica non ha mancato di sollecitare il predetto ente ad adottare definitive determinazioni, prospettando anche la possibilità di utilizzare, con l'ampliamento e la sistemazione dell'edificio occupato provvisoriamente dall'istituto, il contributo già concesso per 270 milioni di spesa.

A conclusione di vari contatti, in una recente riunione promossa dal provveditore agli studi, l'amministrazione provinciale ha indicato come ultima soluzione programmata quella inizialmente prevista. Il progetto di massima presentato è stato oggetto di alcune osservazioni, alla luce delle quali sarà rielaborato; tra l'altro, sarà prevista la realizzazione dell'opera per stralci successivi, in modo da consentire l'impiego immediato del contributo di cui l'amministrazione dispone.

Il progetto dovrà, comunque, essere esaminato in via tecnica dai competenti organi. Per quanto riguarda l'integrazione del contributo già disposto, si fa presente che la situazione del predetto istituto viene tenuta in attenta considerazione in vista dell'utilizzazione delle nuove disponibilità previste per le opere di edilizia scolastica nel quadro del piano di sviluppo della scuola.

Il Ministro: GUI.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga compatibile con l'orientamento generale in atto per una riduzione dei canoni di affitto, la decisione presa in Sardegna dal comitato dell'azienda foreste demaniali, nella seduta

del 12 gennaio 1967, di aumentare gli importi mensili dovuti dai pastori per l'utilizzazione del pascolo nelle foreste demaniali, portandoli per singolo capo da 100 a 150 per gli ovini e da 400 a 1.000 per i bovini.

E per sapere se ritenga di intervenire perchè tale decisione venga riesaminata e annullata. (20775)

RISPOSTA. — L'aumento dei canoni per l'utilizzazione dei pascoli nelle foreste demaniali in Sardegna, disposto dal comitato dell'azienda foreste demaniali nella seduta del 12 gennaio 1967, non appare in contrasto con le norme vigenti in materia di affitto.

Detti aumenti, infatti, risultano contenuti entro le misure minime dei canoni di cui alle tabelle deliberate dalle apposite commissioni provinciali per l'equo canone, a norma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

In proposito, giova osservare che i pascoli demaniali della Sardegna possono essere ascritti almeno alla penultima categoria considerata dalla citata legge, e cioè alla nona, cui corrispondono tariffe più elevate, cosicchè il provvedimento è da considerarsi piuttosto come un aggiornamento dell'importo di fide-pascolo, che era rimasto invariato da alcuni anni.

E' da notare che, nonostante tale adeguamento, le fide-pascolo, nei terreni demaniali, risultano ancora di importo inferiore ai canoni praticati dai privati e dagli enti per l'utilizzazione dei pascoli delle zone vicine.

Oltre che per meglio tutelare gli interessi dell'azienda, il provvedimento è stato adottato anche per ovviare a gravi inconvenienti che, proprio a causa dell'inadeguatezza della misura delle fide-pascolo si erano manifestati negli ultimi tempi.

Infatti, in alcuni comuni, nel cui territorio ricadono foreste demaniali, si era verificato un fittizio aumento (fino al triplo) di bestiame che, in realtà, veniva fatto affluire da altre, anche lontane, zone dell'isola, per poter utilizzare, a bassissimo costo, pascoli demaniali, a danno, quindi, degli allevatori locali, ai quali per tradizione, debbono essere riservati i pascoli demaniali.

Infine, a causa dell'eccessivo carico del bestiame, si erano verificati danneggiamenti dolosi alle piantagioni forestali, allo scopo di poter disporre dei pascoli nei terreni rimboschiti recentemente a spese dell'azienda.

Il provvedimento, perciò, è anche inteso a regolare e disciplinare i rapporti tra silvi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

coltura e pastorizia e ad evitare dannosi ed inammissibili fenomeni di speculazione privata.

Il Ministro: RESTIVO.

MATTARELLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere come intendano provvedere al rimborso ai comuni della soppressa imposta di consumo sul vino per gli anni 1964, 1965, 1966 e 1967.

Poichè è fin troppo nota la gravissima situazione debitoria della maggioranza dei comuni, l'interrogante confida in adeguati solleciti provvedimenti, anche perché gli organi di tutela hanno continuato a far iscrivere fra le entrate dei comuni tale voce, con conseguente determinazione dei residui attivi, che vengono coperti con onerosissime anticipazioni di cassa. (21509)

RISPOSTA. — L'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, disposta a decorrere dal 1° gennaio 1962 dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ha comportato per i comuni una perdita annua di circa 35 miliardi di lire.

Tale perdita è stata compensata per circa la metà mediante l'attribuzione in via continuativa, ai comuni con più di 10 mila abitanti, di una compartecipazione al provento dell'IGE sulle carni e sui vini localmente riscosso (articolo 5 della legge n. 1072 del 1959).

Per la restante parte i comuni hanno ottenuto la compensazione, a carico dell'erario, soltanto per gli anni 1962 e 1963, rispettivamente con le leggi 10 maggio 1964, n. 401 e 5 luglio 1966, n. 527. Occorre, quindi, provvedere per gli anni 1964, 1965 e 1966, per una complessiva spesa di circa 54 miliardi.

Allo stato attuale, ogni iniziativa, analoga a quelle adottate per gli anni 1962 e 1963, resta condizionata dalla ricerca delle fonti di copertura del relativo onere. Tale ricerca, non senza difficoltà, si va svolgendo presso il competente Ministero del tesoro, nell'ambito delle possibilità di bilancio.

Si ritiene, comunque, che per l'avvenire il problema possa essere risolto in via definitiva mediante l'approvazione dello schema di apposito disegno di legge predisposto dal Ministero delle finanze, concernente disposizioni in materia di imposte comunali di consumo. Tale provvedimento, attualmente all'esame dei vari dicasteri interessati, potrà non soltanto compensare i comuni della perdita di che si tratta, nonché di quelle subite

per le ricordate esenzioni in materia edilizia, ma contribuirà in modo sensibile al risanamento delle finanze comunali, in quanto il maggior gettito che da esso potrà derivare è valutabile in circa 75 miliardi di lire all'anno.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MAZZONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'ispettorato di Firenze negli ultimi mesi dell'anno aveva avuto fondi per l'acquisto di fieno da distribuire gratuitamente agli agricoltori che, dopo l'alluvione, avevano bestiame da governare. Come vuole la contabilità dello Stato, gran parte di tali fondi non ancora spesi, furono riconsegnati al ministero, senza che a tutt'oggi per il pagamento del fieno acquistato sia stato rinvio un soldo.

Ora, numerosi piccoli commercianti e piccoli agricoltori che avendo perduto tutto o in parte il bestiame hanno venduto il fieno all'ispettorato e da oltre 4 mesi aspettano, vanamente, di essere pagati, si trovano in difficoltà tali da chiedere la fine di tale incresciosa situazione. (21602)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha tempestivamente emesso, nell'esercizio finanziario 1966, l'ordine di accreditamento di lire 155.520.000 a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze, per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Poichè detto ordine non è stato ancora restituito dagli organi di controllo, per la sua riproduzione nell'esercizio 1967, si è provveduto ad emettere a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze un nuovo ordine di accreditamento di pari importo.

L'ispettorato ha assicurato di essere già in grado di provvedere alla immediata liquidazione delle fatture presentate.

Il Ministro: RESTIVO.

MICELI E POERIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Sui seguenti fatti. Nella spiaggia di Vibo Valentia Marina (Catanzaro) vi è una larga striscia costiera denominata Pennello sulla quale da tempo, con continuità, senza alcuna opposizione da parte della capitaneria di porto, sono stati costruiti edifici in muratura e in cemento ad uno, due e tre piani ad abitazione, a bar, a ristorante.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

Detti edifici costituiscono di fatto una borgata abitativa e balneare di tutt'altro che facile rimozione. In presenza di un tale stato di cose, ormai immodificabile, non vi è chi osi seriamente affermare che la zona in parola possa più essere ritenuta « utilizzabile per pubblici usi del mare », attributo essenziale perchè essa possa essere ascritta al demanio marittimo.

Si viene così obiettivamente a verificare quella circostanza che il codice della navigazione — titolo II — capitolo II (del demanio marittimo), articolo 45, pone come unica condizione per l'esclusione della zona dal demanio marittimo.

Per i motivi esposti facendo seguito alle richieste, sinora rimaste infruttuose, dell'amministrazione comunale di Vibo Valentia e per soddisfare le legittime esigenze di certezza e di equità delle popolazioni interessate, gli interroganti chiedono se i ministri interrogati intendano con sollecitudine provvedere, come la legge prescrive, per decreto alla sdemanializzazione della fascia costiera Pennello nel comune di Vibo Valentia.

(19339)

RISPOSTA. — Si riconosce l'opportunità di procedere alla sdemanializzazione della zona marittima denominata Pennello, sita nel comune di Vibo Valentia Marina.

Prima di disporre il cambiamento della condizione giuridica della zona si rende però indispensabile accertare l'attuale utilizzazione del suolo demaniale in questione.

In tal senso sono in corso gli opportuni contatti con il Ministero della marina mercantile, al precipuo scopo di pervenire alla migliore soluzione pratica della complessa questione, con il rispetto di tutte le norme legislative vigenti.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MILIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e come intenda provvedere per venire incontro alle giuste istanze degli insegnanti tecnico-pratici e di applicazioni tecniche, vivamente allarmati per la mancata loro sistemazione dopo l'avvenuta soppressione delle scuole di avviamento professionale e la istituzione della scuola media unica.

Grave è infatti la situazione di detti insegnanti, dei quali oltre 200 sono ancora in attesa di reimpiego, mentre quelli utilizzati sono tuttora a retribuzione ridotta.

Nè le prospettive per l'avvenire sono più favorevoli, in quanto la progettata ristrutturazione delle scuole secondarie ed, in particolare, degli istituti tecnici, se attuata, comporterà la totale eliminazione dell'insegnamento tecnico-pratico nel biennio propedeutico e la contrazione dello stesso insegnamento nel successivo triennio di applicazione.

Dopo tre anni di alterne promesse e di vana attesa, una prima azione di protesta è stata attuata il 13 maggio 1966 con l'astensione dalle lezioni e dagli uffici, cui è seguita il 26 del mese nella capitale una dignitosa pacifica manifestazione davanti alla sede del Ministero della pubblica istruzione per ottenere che una delegazione dell'ANITPAT fosse ricevuta dal ministro; senonché la richiesta non venne accolta ed i dimostranti furono sciolti ed allontanati dalla polizia.

Di fronte allo stato di grave disagio in cui da tempo si dibatte la benemerita categoria di insegnanti, l'interrogante chiede se nel corso degli studi per la riforma degli istituti tecnici, degli istituti professionali e della scuola media in generale, il ministro ritenga di tener presente:

1) la esigenza di stabilire parità di trattamento giuridico-economico e di carriera fra tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo della scuola media;

2) la necessità della definitiva sistemazione degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con il pieno riconoscimento dei diritti giuridici ed economici da essi acquisiti.

(16827)

RISPOSTA. — Con circolare del 7 ottobre 1966, n. 377 sono state date le opportune istruzioni per la nomina nei posti delle segreterie delle scuole secondarie e artistiche, previsti dall'articolo 3 della legge 3 novembre 1964 n. 1122, degli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge, che siano rimasti privi di ore di insegnamento dopo l'esaurimento delle operazioni di conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1966-67 o che abbiano perduto il posto occupato nello scorso anno negli uffici di segreteria.

Inoltre, i provveditori agli studi sono stati autorizzati a conferire, a titolo provvisorio, agli ex insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato delle cessate scuole di avviamento, sprovvisti del requisito di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della citata legge, i posti in organico delle carriere amministrative delle predette scuole, rimasti inutilizzati dopo le nomine, di cui sopra, degli insegnanti in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo.

Dagli elementi in possesso del Ministero, non risulta che insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato, sia pure sforniti dei requisiti di cui alla citata legge, siano rimasti nel corrente anno privi di sistemazione.

Si fa, per altro, presente che, ai fini di una definitiva sistemazione degli insegnanti delle cessate scuole di avviamento, di materie non previste dall'ordinamento della nuova scuola media, è attualmente in corso di elaborazione un provvedimento concernente modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nella legge n. 1122.

Per quanto concerne la situazione, in cui si trovano gli ex insegnanti tecnico-pratici delle sopresse scuole di avviamento professionale, ora insegnanti di « applicazioni tecniche » nella scuola media ed iscritti nel ruolo C a norma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, si fa presente che la situazione medesima viene attentamente considerata dall'amministrazione nel quadro delle opportune modifiche ed integrazioni da apportare alla citata legge. Nel quadro di tali opportuni ritocchi all'ordinamento della nuova scuola media, viene pure considerata la modifica, in varie sedi prospettata, delle norme che disciplinano il predetto insegnamento di « applicazioni tecniche ».

Il Ministro: GUI.

MILIA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se ritengano di adottare gli opportuni provvedimenti acchè il contributo compensativo che lo Stato concede ai comuni in seguito alla soppressione della tassa bestiame sia proporzionato al valore attuale del bestiame anche con riferimento al numero dei capi oggi censito in ogni comune.

Infatti il detto contributo, introdotto nel 1960, è fermo al valore del bestiame censito in quell'anno, mentre ben più gravi sono gli oneri che i comuni debbono affrontare per i molteplici servizi che a loro fanno carico. (20585)

RISPOSTA. — In forza all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963 n. 56, si è provveduto alla costituzione di un fondo posto a disposizione del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, al quale affluisce una quota pari all'1,60 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'esercizio precedente, al fine di erogare ai comuni, a seguito dell'abolizione dell'im-

posta sul bestiame, un contributo compensativo pari al gettito dell'imposta stessa risultante dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960.

Ora, la proposta dell'interrogante presuppone il ripristino degli articoli 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernenti l'accertamento della materia imponibile e la determinazione del tributo di che trattasi.

Le citate norme disponevano che l'imposta dovesse essere ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, determinato di anno in anno dalla GPA, e che, qualora il bestiame non dimorasse per l'intero anno nello stesso comune, l'imposta fosse dovuta per dodicesimi in proporzione alla permanenza nel territorio del comune, purchè essa superasse i quindici giorni.

Il ripristino di detti criteri di accertamento non soltanto darebbe luogo a difficoltà ed oneri a carico dei comuni, ma renderebbe necessaria, altresì, da parte dello Stato la attuazione di idonei controlli delle erogazioni chieste a tale titolo dai comuni stessi.

Per gli esposti motivi, si deve esprimere l'avviso che la proposta non risulta accoglibile, pur dovendo riconoscere il danno che deriva agli enti locali interessati dai criteri di determinazione del contributo compensativo concesso a seguito della soppressione dell'imposta sul bestiame.

Si può comunque fornire assicurazione all'interrogante che la questione in esame è stata ed è tenuta in particolare evidenza per una opportuna soluzione in sede di riassetto della finanza locale, nel quadro della generale riforma tributaria.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MINASI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e come intende assicurare il rispetto della norma di cui all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, violata da un'arbitraria cocciuta interpretazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caulonia (Reggio Calabria), per cui quei contadini assegnatari che a suo tempo avevano ottenuto l'esenzione per otto anni, sono chiamati a pagare l'imposta per gli ultimi tre anni, malgrado l'esenzione ottenuta in forza di una legge; mentre i contadini assegnatari che cadono nella giurisdizione dell'ufficio distrettuale di Locri usufruiscono delle esenzioni. (20816)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

RISPOSTA. — L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caulonia, riconosciuto l'errore in cui era incorso nella compilazione dei ruoli di seconda serie 1966, per il 1967 ha disposto lo sgravio delle imposte e sovrimposte sui redditi dominicale ed agrario iscritte a carico degli assegnatari dell'opera valorizzazione Sila ammessi ai benefici di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministro: PRETI.

MINASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come mai, malgrado le molte denunce parlamentari, le inchieste ministeriali e un procedimento penale in corso, l'attuale direttore provinciale delle poste di Reggio Calabria rimane al suo posto.

A seguito di una interrogazione dello stesso interrogante, il sottosegretario del tempo comunicò l'immediato trasferimento del direttore provinciale. Il giorno successivo per interferenza politica il trasferimento venne revocato; successivamente allontanato dal posto, ancora per interferenza politica venne reintegrato; si vuole che l'ispettore generale, mandato per ultimo a Reggio Calabria per una inchiesta, non potesse portare a compimento il mandato perché minacciato di morte.

Per sapere se il Governo intenda informarsi dettagliatamente dell'inchiesta del capo della polizia postale, tanto più che il predetto direttore da qualche anno, per consolidare l'appoggio politico, si iscrisse ad un partito di maggioranza governativo divenendone ben presto un dirigente provinciale; e se pertanto intenda esaminare il caso con senso di responsabilità al fine di adottare i provvedimenti necessari. (21593)

RISPOSTA. — Nel marzo del 1965 venne incaricato l'ispettore generale postale dottor Achille Parisi di riesaminare le risultanze di una visita ispettiva ordinaria in precedenza effettuata dalla direzione provinciale postale di Reggio Calabria e nel contempo di svolgere indagini per accertare la fondatezza o meno di talune irregolarità che erano state segnalate e che si riferivano a carenza nella azione direttiva e a disfunzioni presso i dipendenti uffici.

Nel corso del sopralluogo, tra il dottor Parisi ed il dottor Jacopino, direttore provinciale di quella sede, si verificava un incidente verbale, a seguito del quale veniva inviato sul posto il dirigente dei servizi di

polizia postale, anche allo scopo di riportare serenità nell'ambiente postale di Reggio Calabria.

A decorrere dal 18 luglio 1965 il predetto direttore provinciale venne collocato in aspettativa per motivi di malattia.

Dopo lunga assenza il dottor Jacopino, essendo stato riconosciuto idoneo a riprendere servizio e non essendo emersi dagli accennati accertamenti motivi che ne consigliassero la destinazione ad altra sede, riasunse le proprie funzioni a Reggio Calabria, il 14 aprile 1966.

Per quanto concerne il procedimento penale cui si ritiene che voglia riferirsi la interrogazione, si chiarisce che esso si riconnette a due querele contro ignoti in ordine alle quali la pretura di Reggio Calabria sta ora eseguendo atti di istruzione preliminare per i reati di violenza privata ed ingiurie.

Il dottor Jacopino non riveste però la posizione di imputato.

Comunque, allorché si sarà concluso detto procedimento, questa amministrazione non mancherà di adottare, in relazione all'esito del procedimento stesso, le proprie determinazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, in riferimento al contenuto della risposta data alla interrogazione n. 19150, come mai nella valutazione fatta a norma dell'articolo 91 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non si siano riscontrati « i gravi motivi » per la sospensione cautelare dal servizio del signor Calvi Francesco, direttore dell'ufficio postale di Martone (Reggio Calabria).

Fu rinviato a giudizio per gravi delitti (articolo 324 e 214 del codice penale) e per fatti la di cui entità più che autorizzare, impone il provvedimento cautelativo, mentre il suo fascicolo personale offre altri e seri motivi che autorizzano a provvedere; in questi ultimi anni se si esaminano i provvedimenti di sospensione cautelativa adottati dall'amministrazione la maggior parte sono certamente meno gravi di quelli che interessano il Calvi.

Il caso del Calvi segue quello del signor Jacopino, direttore provinciale delle poste di Reggio Calabria, il quale riesce a conservare il suo incarico soltanto perché esponente della democrazia cristiana. Tali fatti disturbano

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

profondamente la coscienza democratica e l'opinione pubblica e vanno rigorosamente evitati.

(21813)

RISPOSTA. — Non si può che confermare quanto è stato già comunicato all'interrogante risposta alla precedente interrogazione n. 19150 e cioè che non si ritiene pregiudicato l'interesse dell'amministrazione dalla permanenza in servizio del signor Calvi Francesco, direttore dell'ufficio locale postale di Martone (Reggio Calabria), per cui non si ravvisano i « gravi motivi » previsti dall'articolo 91 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 che possono giustificare l'invocato provvedimento sospensivo.

Per quanto concerne il confronto con altri provvedimenti di sospensioni cautelari, si reputa opportuno soggiungere che questa amministrazione valuta i singoli fatti, attenendosi costantemente a criteri di obiettività.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MONASTERIO, TRENTIN, CALASSO E D'IPPOLITO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che il collocatore del comune di Villa Castelli (Brindisi), Donato Ciraci, candidato della democrazia cristiana nelle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, secondo segnalazioni pervenute agli interroganti avrebbe avvicinato nel corso della campagna elettorale numerosi lavoratori agricoli e, abusando delle proprie attribuzioni di carattere pubblico, li avrebbe minacciati di farli cancellare dagli elenchi anagrafici se non avessero votato per la lista di cui egli faceva parte — quali iniziative intendano adottare per acclarare il gravissimo episodio di brutale intimidazione e di coartazione della libertà di voto, sopra denunciato, e, accertata la fondatezza, per investirne anzitutto, — ai sensi delle vigenti leggi, che nel caso in esame prevedono pene fino a cinque anni di reclusione — il competente giudice penale.

(20192)

RISPOSTA. — Da indagini esperite non è risultato che il signor Donato Ciraci, collocatore comunale di Villa Castelli, in occasione delle ultime elezioni amministrative abbia svolto opera di intimidazione o coartazione della libertà di voto nei confronti di lavoratori agricoli.

Ciò è stato escluso, in particolare, sia dalle autorità locali sia dai rappresentanti sindacali della CGIL, della CISL e dell'UIL.

I ministri di grazia e giustizia e dell'interno hanno dal canto loro fatto presente che nessuna denuncia è stata presentata a carico del Ciraci in merito a quanto segnalato nella interrogazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

MONASTERIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato che:

a) in conseguenza delle distruzioni operate dai bombardamenti aerei, nel corso della seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi numerosi senza-tetto, ad iniziativa delle competenti autorità, furono alloggiati nei locali pericolanti e malsani della ex caserma Ederle (bene demaniale), sita nella città di Brindisi;

b) in prosieguo di tempo la predetta caserma veniva fatta sgomberare per l'imminente pericolo di crollo (e successivamente demolita) e gli abitanti di essa furono sistemati, per la gran parte, in apposite baracche, a spese del comune, trattandosi di lavoratori indigenti od in condizioni di estrema difficoltà);

c) con atto notificato, nel febbraio 1967, ad iniziativa del locale ufficio del registro ed in applicazione di disposizioni emanate dalla direzione generale del demanio (come risulta dal citato documento) gli ex inquilini del predetto stabile, definiti « ex occupanti abusivi » sono stati invitati a pagare all'era-rio, entro dieci giorni — pena la denuncia all'autorità giudiziaria — somme varie dell'ordine di parecchie decine di migliaia di lire;

Per conoscere se la menzionata disposizione della direzione generale del demanio sia da giudicare una insultante, quanto gretatamente burocratica e disumana, iniziativa persecutoria nei confronti dei cittadini sui quali hanno lungamente infierito le conseguenze della guerra e continuano a pesare le insufficienze e le storture degli indirizzi di politica economica e sociale dei governi che nell'ultimo ventennio si sono succeduti alla direzione del paese.

E per sapere, infine, se ritenga di dover dare immediate disposizioni perchè la vesatoria procedura in parola — che, oltretutto, è insulsamente costata notevole dispendio di tempo e di energie alla pubblica amministrazione — venga revocata.

(21666)

RISPOSTA. — Nel giugno 1950 il fabbricato già caserma Ederle sito in Brindisi, alla via Castello, fu dismesso dall'amministrazione

della difesa a quella delle finanze per essere adibito a sede di pubblici uffici.

All'atto della consegna il fabbricato risultò occupato senza alcun titolo da numerosi gruppi familiari, ivi rifugiatisi per la crisi degli alloggi dell'immediato dopoguerra, per cui vennero impartite istruzioni per lo sgombero del fabbricato stesso.

Tale azione si rese necessaria anche perchè l'immobile si trovava in precarie condizioni statiche, che facevano temere per la incolumità degli occupanti.

Essendo risultato che gli interessati, pur essendo nullatenenti, esercitavano quasi tutti attività commerciali, impiegatizie e operaie, con nota del 27 gennaio 1966 il Ministero delle finanze incaricò l'intendenza di finanza di Brindisi di regolarizzare le trascorse occupazioni sulla base dei corrispettivi proposti, a titolo di indennità di occupazione, dal competente ufficio tecnico erariale.

In particolare, l'intendenza venne invitata ad investire l'avvocatura dello Stato per la instaurazione dei giudizi qualora fossero risultate concrete possibilità di recupero delle suddette indennità, ovvero a far luogo all'annullamento di quelle spettanze che, avendo acquistato effettiva natura di credito, fossero state riconosciute assolutamente inesigibili, a norma dell'articolo 265 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Premesso quanto sopra, si fa presente che le vigenti disposizioni in materia non consentono l'uso gratuito dei beni di proprietà statale, nè di conseguenza, l'eventuale abbandono delle spettanze dell'amministrazione demaniale, per l'uso dei beni di propria pertinenza.

L'amministrazione può, soltanto, provvedere all'annullamento dei propri crediti nei casi in cui ne venga riconosciuta l'insussistenza e l'assoluta inesigibilità.

Tale orientamento, conforme — come sopra accennato — alle vigenti disposizioni, non può necessariamente non essere adottato anche nelle particolari situazioni cortesemente segnalate dall'interrogante.

Il Ministro: PRETI.

NANNINI, CERUTI, DE MARZI, GHIO E IMPERIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano vere le « voci » di una probabile alienazione di diversi magazzini monopolio a suo tempo appositamente co-

struiti a spese dello Stato, con il conseguente pericolo di una riduzione dell'attrezzatura necessaria alla continuità e al miglioramento dei servizi.

Tale voci, insieme alle contraddittorie notizie su smobilitazioni di manifatture e su eventuali trasformazioni dell'azienda dei monopoli, nonostante le sue peculiari finalità fiscali, protraggono nel paese e nelle categorie interessate, timori e malcontento; suscitano perplessità nei confronti dell'amministrazione dei monopoli per difficoltà che avrebbero potuto essere tempestivamente superate e per le quali non sembra sufficiente giustificazione l'attuale autocritica di certi ambienti responsabili. In una realistica valutazione dei fatti le difficoltà possono trovare un sollecito ed organico superamento per il favorevole andamento delle vendite, ed anche se si pone mano, sia al ridimensionamento dell'attuale azienda di Stato, suscettibile di notevoli miglioramenti in base alle stesse esperienze acquisite, sia alla ristrutturazione della stessa azienda, secondo le specifiche finalità, che lo Stato ha il dovere di salvaguardare, insieme agli strumenti attuali di distribuzione, rappresentati da una fitta e sufficiente rete di punti di vendite e da un complesso di strutture che sarebbe grave alienare anche in parte, ancor prima di conoscere il riordinamento da promuovere.

Per chiedere, se ritengono che le « voci » su riportate abbiano un qualche fondamento, che si soprasseda ad ogni provvedimento riguardante la soppressione di manifatture ed eventuali smobilitazioni di magazzini, sospendendo qualsiasi alienazione degli stessi. Agli interroganti, date le notevoli ripercussioni che rappresenta il problema del tabacco, sotto gli aspetti anche della economia agricola, manifatturiera e delle vendite, per le vaste categorie di lavoratori e operatori autonomi, ad esso interessate, preme sottolineare la necessità che il riordinamento dell'azienda di Stato avvenga al più presto, snellendo l'organizzazione e democraticizzando gli organi direttivi, con la partecipazione delle categorie interessate, rivenditori, coltivatori e gestori di magazzino; migliorando ed affinando strutture e competenze è ancora possibile raggiungere concreti risultati nell'interesse dello Stato, delle categorie, dei lavoratori, degli operatori e dei consumatori.

Per chiedere, infine, se il Governo abbia confermato le necessarie direttive in sede CEE per la salvaguardia del monopolio fiscale in Italia, opportunamente riordinato,

secondo le stesse assicurazioni del sottosegretario per le finanze nella seduta della Camera del 23 gennaio 1967. (21196)

RISPOSTA. — 1) L'avvertita esigenza di adeguare le strutture distributive all'effettivo andamento dei consumi dei generi di monopolio ha indotto l'amministrazione dei monopoli di Stato a rivedere le strutture stesse al fine di evitare che taluni immobili di proprietà conservino una destinazione non più rispondente alle effettive esigenze del servizio.

Pertanto, nel caso in cui venga accertato che il servizio di distribuzione in una data località è svolto in un complesso immobiliare troppo ampio rispetto alle necessità reali del servizio, l'amministrazione competente procede senz'altro alla vendita del complesso, allorquando però l'onere per l'affitto dei nuovi locali (che, ovviamente, dovranno sempre risultare idonei per ampiezza, ubicazione e funzionalità) sia tale da suggerire la convenienza dell'operazione, tenuto peraltro conto delle spese occorrenti per la manutenzione e sicurezza fiscale dei fabbricati.

Per altro è di tutta evidenza che si debba entrare nella determinazione di vendere un dato immobile anche nel caso in cui la sua ampiezza non risulti più sufficiente a soddisfare le esigenze del servizio.

Si può comunque assicurare che prima di dare avvio a trasferimenti della specie, si procede all'attento esame di tutti gli aspetti dell'operazione, da quello economico a quello finanziario, per pervenire alla scelta della soluzione che meglio assicuri l'efficienza dei servizi di distribuzione generi.

2) I provvedimenti che l'amministrazione competente adotta in questo specifico settore non sono connessi, anche se non contrastano, con il riordinamento strutturale dell'azienda, in quanto trattasi di misure che si assumono in base a criteri di oculata gestione, criteri che non possono non essere alla base di qualsiasi atto economico, a prescindere perciò dalla struttura che ha o dovrà assumere l'amministrazione dei monopoli di Stato.

3) Per quanto attiene all'ultima parte dell'interrogazione, si può fornire assicurazione che nessun mutamento si è verificato nei temi della politica che il Governo italiano intende seguire in sede CEE in materia di tabacco.

Il Governo sta attentamente seguendo i lavori in atto in sede comunitaria, in maniera che il regolamento definitivo che sarà elaborato dai competenti servizi della Commissio-

ne europea tenga pieno conto della realtà italiana nello specifico settore e della sua conciliabilità con il Trattato di Roma.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

PALAZZOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che l'ENEL avrebbe deciso di trasferire a Roma i due centri di progettazioni e costruzioni termiche idroelettriche con sede in Palermo.

Ed in caso positivo, quali provvedimenti intenda adottare per impedire che la provincia di Palermo venga privata dei predetti centri con dispersione di un patrimonio, frutto di lunghi anni di studio e di lavoro nei quali sono stati elaborati progetti di risonanza nazionale. (20711)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

PELLEGRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che il provveditorato agli studi di Trapani non ha ancora ultimato la nomina degli insegnanti maschili di applicazioni tecniche con evidente danno per il regolare andamento dei corsi scolastici della provincia; in particolare le nomine finora effettuate peccherebbero di unilateralità e soggettivismo non essendo stati rispettati criteri obiettivi in ordine alla conferma, alle ore di cattedra, alla anzianità, al posto nella relativa graduatoria; se ritenga d'intervenire perchè si proceda rapidamente, equamente, con giustizia e nel più rigoroso rispetto di ogni norma sulla materia, alle nomine surrichiamate. (19024)

RISPOSTA. — Come è noto, le applicazioni tecniche nella scuola media costituiscono materia obbligatoria soltanto nelle prime classi; nelle seconde e terze classi hanno, invece, carattere facoltativo.

Ne consegue che i competenti presidi, prima di fornire ai provveditori agli studi i dati statistici in ordine alle ore disponibili da conferire per incarico, debbono raccogliere le adesioni dei genitori alunni.

Consapevole delle difficoltà cui i presidi vanno incontro per determinare il numero delle ore suddette, il Ministero ha anche disposto che i provveditori possono conferire incarichi per le applicazioni tecniche per tutti i posti comunque disponibili fino alla data 5 novembre 1966.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

In provincia di Trapani le nomine si sono protratte anche dopo tale data soprattutto a causa di numerose rinunce per sedi non gradite. Dagli elementi acquisiti è risultato comunque che le procedure seguite e i provvedimenti adottati sono conformi alle vigenti disposizioni.

Il Ministro: GUI.

PEZZINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della marina mercantile e della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla costruzione di un mostruoso edificio a cinque piani, alto 20 metri (che altera gravemente le caratteristiche panoramiche del luogo, contrasta per la sua massa con tutte le altre costruzioni esistenti e occlude la prospettiva di una via cittadina verso il mare) già avvenuta a Riposto (Catania) in via Duca del Mare su terreno parzialmente ricadente nella fascia di 30 metri soggetta alla speciale disciplina di cui all'articolo 55 del codice della navigazione — se siano informati:

1) che la licenza per la costruzione dell'edificio venne rilasciata il 6 marzo 1965 alla ditta Costantino dal sindaco avusivamente, in violazione del vigente regolamento edilizio comunale;

2) che il 7 aprile 1965 venne regolarmente pubblicata all'albo del comune la deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con cui è stato stabilito il vincolo panoramico per la zona;

3) che l'ordine del ministro della pubblica istruzione di sospendere i lavori emanato a tutela del paesaggio, nei primi giorni del gennaio 1966, quando ancora la costruzione era giunta solo al terzo piano, non è stato eseguito;

4) che identica ingiunzione del capo del compartimento del demanio marittimo, emanata a norma dell'articolo 54 del codice della navigazione, non è stata eseguita;

5) che all'origine dello smaccato disprezzo per le disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4) legittimamente emesse dalle autorità competenti sono:

a) l'atteggiamento del sindaco, che sin dall'inizio ha favorito lo speculatore sulle aree Costantino;

b) le indecorose pressioni esercitate, in favore del Costantino, da un parlamentare nazionale, da un deputato all'Assemblea regionale siciliana e da un generale, tutti bene individuati dalla opinione pubblica e da tempo noti come elementi dell'ambiente della speculazione edilizia;

c) la conseguente inerzia dei vigili urbani, che non hanno ricevuto l'ordine di opporsi alla continuazione dei lavori, e della locale stazione dei carabinieri, la quale, pur avendo ricevuto il provvedimento del ministro, non è intervenuta per fare piantonare l'edificio e impedire la costruzione del quarto e del quinto piano.

Poiché il temerario comportamento del Costantino e dei suoi amici si è sviluppato proprio mentre è in corso il procedimento giudiziario per lo scandalo edilizio di Catania e la pubblica opinione si domanda perciò fino a quando gli speculatori e i loro protettori saranno più forti della legge e potranno continuare a sfidare impunemente le legittime disposizioni delle competenti autorità, l'interrogante chiede di conoscere se i ministri interrogati intendano ora intervenire:

1) il ministro della marina mercantile, invitando il capo del compartimento del demanio marittimo competente a demolire d'ufficio a spese del Costantino la costruzione abusiva, a norma degli articoli 54 e 55 del codice della navigazione;

2) il ministro della pubblica istruzione, ordinando, a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1947, la demolizione degli ultimi due piani dell'edificio e procedendo inoltre alla più sollecita approvazione del vincolo panoramico già deliberato dalla competente commissione provinciale prima che altri edifici sorgano a deturpare irreparabilmente tutto il litorale di Riposto;

3) il ministro della difesa, per far luce sui motivi dell'inerzia della stazione dei carabinieri di Riposto, per individuare l'altissimo ufficiale che è intervenuto a favore del Costantino e per adottare nei confronti di tutti i militari responsabili le misure del caso. (16209)

RISPOSTA. — Il territorio di Riposto era soggetto al vincolo di bellezza d'insieme, ch'era stato apposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 20 giugno 1958.

Tale vincolo fu però annullato per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 1959, n. 65. Il Ministero, pertanto, a seguito della citata sentenza, predispose un nuovo decreto di vincolo, rimettendolo, per il necessario concerto, all'assessorato per il turismo della Regione siciliana. L'organo regionale non ritenne, tuttavia, di poter aderire alla proposta di vincolo, sostenendo che la competenza in materia pae-

saggistica in Sicilia era riservata alla Regione.

Con successiva sentenza, del 3 luglio 1962 n. 83, la Corte costituzionale sancì il principio che la competenza sulla materia di che trattasi spetta, in Sicilia, al presidente della Regione il quale la esercita, allo stato della vigente legislazione, quale organo di decentramento statale. In tale veste, il presidente della Regione fu, pertanto, invitato dal Ministero a rinnovare il vincolo di che trattasi. Per altro, solo l'8 marzo 1965 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania si pronunciò in ordine al nuovo vincolo, il cui provvedimento non risulta ancora perfezionato.

È da tener ancora presente che, secondo una decisione del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i vincoli paesaggistici in Sicilia non sono operanti se non dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del relativo decreto firmato dal presidente della Regione.

Nella descritta situazione giuridica il territorio di Riposto si è venuto a trovare privo di una adeguata tutela paesaggistica.

Il Ministero, nondimeno, su invito del soprintendente ai monumenti di Catania, con telegramma del 7 gennaio 1966, dispose la sospensione dei lavori per la costruzione della ditta Costantino, che aveva ottenuto la licenza edilizia.

In relazione a detto ordine, l'amministrazione comunale interessò per il servizio di piantonamento la locale stazione dell'arma dei carabinieri, la quale fece subito presente che l'incarico avrebbe dovuto essere assolto a cura dei vigili urbani.

Un'ordinanza prefettizia di sospensione dei lavori e di piantonamento dello stabile pervenne al locale comando dell'arma dei carabinieri il 20 gennaio successivo, quando l'edificio aveva raggiunto il quinto piano ed era completo delle pareti perimetrali. L'ordine di sospensione dei lavori poté essere notificato all'imprenditore Costantino soltanto l'11 febbraio 1966, al suo rientro da una lunga assenza.

Il Ministero della difesa ha osservato al riguardo, che nessun addebito può essere, pertanto, mosso ai militari dell'arma e che non risulta che nella vicenda vi sia stato l'intervento di ufficiali.

Intanto, considerato che al primo progetto della costruzione che prevedeva otto piani era seguita, su richiesta del soprintendente, la presentazione di un secondo progetto ridotto a cinque piani, il Ministero della pub-

blica istruzione, valutati tutti gli aspetti giuridici della questione, e la persistente incertezza nella definizione dei connessi rapporti sotto il profilo della competenza, invitò il soprintendente a trovare una soluzione che potesse conciliare le opposte esigenze.

L'ordine di sospensione dei lavori non fu comunque revocato e, di recente, il soprintendente ai monumenti di Catania ha riferito sui fatti alla procura della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 734 del codice penale.

Gli organi dell'amministrazione marittima, infine, che erano intervenuti per ottenere, in appoggio all'azione svolta dalla soprintendenza ai monumenti, una modifica del progetto della ditta Costantino, hanno poi fatto presente che la costruzione realizzata non lede interessi concernenti il demanio marittimo e che per i limiti di competenza, non può essere esercitata, ai fini della tutela paesaggistica, la potestà di cui all'articolo 54 del codice di navigazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

PIETROBONO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se consideri applicabili gli articoli 31 e 32 della legge urbanistica 17 aprile 1942, n. 1150, al caso riguardante il signor Arcese Tommaso da Colfelice (Frosinone) che è stato denunciato dal sindaco per aver costruito un muro di recinzione, contravvenendo alle disposizioni di legge.

Poichè la vertenza giudiziaria che è scaturita anche da una denuncia dell'Arcese contro il sindaco per abuso di potere generico nell'esercizio delle funzioni, si è conclusa con una sentenza assolutoria per ambo le parti; poichè il magistrato (pretura di Arce) nella sentenza stessa ha affermato: «...che non sempre gli amministratori locali, specie dei centri piccolissimi come Colfelice, sono in condizioni di interpretare nel modo giusto, corretto la norma giuridica, formulando in tal guisa un giudizio che colpisce la sensibilità civica e la capacità amministrativa di coloro che, nella veste di funzionari comunali o in quella di amministratori eletti, sono chiamati a dirigere la vita di piccole comunità dando prova, in larga misura, di equilibrio morale, di spirito di sacrificio — anche nella acquisizione dell'indispensabile patrimonio di norme giuridiche e legislative — nonchè di piena aderenza alle soluzioni richieste da problemi complessi, spesso gravi ed indila-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

zionabili posti in essere dall'incessante divenire della società locale e nazionale; poiché infine, tutto ciò ha causato confusione e perplessità tra i cittadini amministrati, ma più ancora in chi, avendo la responsabilità della direzione della cosa pubblica, ha sentito venir meno quel conforto necessario al rispetto della legge, cui precisamente si deve ispirare l'autorità costituita per evitare abusi da parte di singoli e per salvaguardare i diritti della collettività; se ritenga il ministro di esprimere il proprio parere sul fatto innanzi accennato e di intervenire con acconcia iniziativa per restituire agli amministratori di Colfelice condizioni di tranquillità nell'espletamento del loro mandato. (21523)

RISPOSTA. — Nel maggio del 1965, il signor Tommaso Arcese iniziava la costruzione di un muretto di cinta, davanti alla propria abitazione, nella frazione « Villafelice » del comune di Colfelice.

Il sindaco lo diffidava a sospendere i lavori e ad inoltrare domanda di licenza di costruzione corredata dei prescritti documenti tecnici.

Il signor Arcese, non tenendo conto di tale diffida, portava a termine i lavori intrapresi per cui il sindaco, con atto dell'8 novembre 1965, gli ordinava la demolizione dell'opera.

L'interessato denunciava al pretore di Arce, per abuso di potere, il sindaco di Colfelice che, a sua volta, sporgeva denuncia contro l'Arcese per la contravvenzione di cui agli articoli 31 e 32 della legge urbanistica.

Il duplice procedimento penale è stato definito, con unica sentenza, in data 28 luglio 1966, dal pretore di Arce, il quale ha assolto gli imputati, con formula piena, in quanto i fatti loro rispettivamente ascritti non costituiscono reati.

Trattandosi di provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria, il Governo non può — ovviamente — esprimersi sulla motivazione della sentenza, nè può, nella specie, prendere alcuna iniziativa che possa tornare utile agli amministratori del comune di Colfelice.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia al corrente del fatto che, secondo l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze, le società tassabili in base al bilancio sono tenute a pagare l'importo delle tasse scadenti nel dicembre, in quanto il beneficio del rinvio del pagamento

— previsto nei decreti 9 e 18 novembre 1966 — è stato sancito con la legge approvata in data 21 dicembre 1966.

L'interrogante fa, pertanto, presente che tale provvedimento contrasta nettamente con lo spirito e la lettera dei decreti, quali furono anche confermati in Parlamento dal ministro del bilancio. (21532)

RISPOSTA. — L'operato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze è conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia. Infatti, l'articolo 4 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 914 — recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 — ha stabilito la sospensione della riscossione dei tributi indicati nell'articolo stesso, soltanto per i soggetti non tassabili in base al bilancio, a partire dalla rata di dicembre 1966.

In sede di discussione del disegno di legge di conversione del citato decreto legge n. 914 presso la V Commissione del Senato, la sospensione della riscossione è stata estesa, con apposito emendamento, ai soggetti tassabili in base al bilancio.

Tale estensione è contenuta nel secondo comma dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato e riportato nell'articolo 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1141. La norma, essendo diretta genericamente ai « soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, prevede che la sospensione può essere accordata anche ai soggetti tassabili in base al bilancio, a condizione che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 gennaio 1967 e che la parte di reddito derivante da cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo di imposta.

L'esclusione dei soggetti tassabili in base al bilancio dal beneficio della sospensione della riscossione della rata di dicembre 1966 è sancita dall'articolo 2 della menzionata legge n. 1141 del dicembre 1966. Tale articolo stabilisce, infatti, che le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legge n. 914 — cioè la sospensione per i soggetti in questione — si applicano con la scadenza della prima rata d'imposta successiva all'entrata in vigore della legge n. 1141, che, per effetto del successivo articolo 3, ha avuto efficacia dal 31 dicembre 1966, essendo stata la legge stessa pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 30 dicembre 1966 n. 328.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

Non vi è dubbio, quindi, che resta esclusa dal beneficio la rata di imposte di dicembre 1966, applicandosi le norme anzidette dalla prima rata successiva al 31 dicembre 1966, cioè, ai sensi dell'articolo 184 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, da quella del febbraio 1967.

Il Ministro: PRETI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga necessario intervenire in favore di importatori e torrefattori toscani di caffè, le cui scorte sono state distrutte dall'alluvione del 4 novembre 1966.

Si fa presente che sarebbe necessario che ad essi fosse concesso di ricostituire le scorte di caffè perdute senza la duplicazione degli oneri fiscali già sostenuti all'atto della importazione, oneri fiscali che ammontano all'incirca a lire 700 al chilogrammo con aliquota del 130 per cento e con quote del 200 per cento sul valore del prodotto.

Tale provvedimento verrebbe a sanare una delle gravi situazioni determinatasi a seguito dell'alluvione e trascurata da interventi governativi. (21533)

RISPOSTA. — La questione rappresentata dall'interrogante ha già costituito oggetto di dirette richieste da parte delle ditte colpite dagli eventi calamitosi dello scorso autunno.

Non è stato possibile, però, accogliere le richieste anzidette, in quanto il decreto legislativo 18 novembre 1966, n. 976, concernente gli interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei terreni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, non contiene disposizioni agevolative di carattere doganale o comunque riguardanti altre imposte indirette a favore delle ditte danneggiate, nè le richieste agevolazioni sono previste o consentite da altre disposizioni di legge.

Non può, per altro, l'amministrazione finanziaria prendere iniziativa per la presentazione di un apposito disegno di legge, in quanto il problema fu già esaminato a suo tempo in sede di conversione in legge del menzionato decreto, senza che tuttavia gli emendamenti agevolativi in tal senso proposti venissero accolti.

Resta, quindi precluso attualmente ogni nuovo riproponimento della questione.

In via amministrativa, poi, nemmeno può adottarsi un provvedimento di rimborso, da-

ta la inammissibilità della ripetizione dei tributi legittimamente riscossi su merce entrata nella libera disponibilità.

Il Ministro: PRETI.

RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere se siano informati del profondo stupore e della legittima indignazione che si è diffusa fra i cittadini di Pisa e di altri centri della provincia utenti di energia per uso elettrodomestici a seguito della riscossione delle bollette relative al primo bimestre 1967 da parte dell'ENEL nelle quali è fatturata una quantità di energia notevolmente superiore al consumo medio e ciò — secondo la direzione ENEL locale — per il recupero di consumi non conteggiati in periodi precedenti a causa di errori e ritardi nella lettura dei contatori, tant'è vero che le letture che dovevano essere fatte a dicembre, in molti casi sono state fatte a gennaio con la conseguenza palesemente illegittima che su tali consumi e per l'intero viene applicata la imposta erariale nella misura aumentata di 5 lire a chilovattora.

Per sapere se ritengono di dover intervenire:

1) per accertare se gli errori e i ritardi adottati dall'ENEL non siano invece dovuti ad una scelta per elevare il fatturato da asseggiate alla nuova misura dell'imposta aumentata del 1000 per cento (da lire 0,50 a lire 3) dalla legge 31 ottobre 1966, n. 940 entrata in vigore il 1° dicembre 1966;

2) perché ove vi siano consumi arretrati da riscuotere essi siano fatturati con l'imposta ad aliquota corrente prima dell'aumento;

3) perché ove l'importo arretrato sia notevolmente superiore agli importi normalmente pagati esso sia convenientemente rateizzato almeno su tutti i bimestri del 1967 senza maggiorazione;

4) per accertare che l'ENEL nelle altre zone del paese non si comporti come nei casi lamentati da molti cittadini di Pisa;

5) per garantire che ove sia stata applicata l'imposta ad aliquota maggiorata per consumi precedenti alla data prevista dalla legge sia provveduto a totale e sollecito rimborso, salvi altri provvedimenti a carico di chi si è reso responsabile di violazioni della predetta legge in danno di cittadini consumatori di energia per usi elettrodomestici. (21274)

RISPOSTA. — Da indagini effettuate tramite il comitato provinciale prezzi di Pisa è risultato quanto segue.

L'aumento incontrato negli importi esposti nella bollette dell'energia emesse dall'ENEL per l'ultimo periodo di fatturazione è da porsi in relazione alla concomitanza di diverse cause fra le quali, in primo luogo, lo aumento dell'aliquota di imposta erariale che, in base alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, è stata elevata a lire 5 per chilovattora per i consumi relativi ad applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati.

In proposito, si fa presente che per la riscossione delle bollette relative al primo bimestre 1967 nelle quali è fatturato un quantitativo di energia notevolmente superiore al consumo medio, l'ente predetto è tenuto, normalmente in base ai provvedimenti CIP, a fatturare anche ai fini delle imposte, in base all'effettivo consumo registrato bimestralmente dagli appositi contatori installati presso gli utenti.

Nel caso attuale, l'applicazione della maggiore aliquota di imposta erariale è stata attuata dall'ENEL sui consumi risultanti dalle letture dei contatori effettuate a partire dal 1° gennaio 1967, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 940.

Per quanto attiene, poi alla dilatazione del periodo di fatturazione dei consumi di energia da parte dell'ENEL, si fa presente che detta fatturazione, oltre ad aver coinciso con i consumi più elevati dell'anno (particolarmente esaltati dall'utilizzazione di apparecchiature elettrodomestiche in zone alluvionate, per il riscaldamento di ambienti umidi) comprende realmente, in quelle località, un numero di giorni superiore al normale calendario di fatturazione bimestrale a causa del periodo di inattività del centro meccanografico dell'ENEL per la fatturazione, proprio in relazione ai notevoli danni subiti dallo stesso centro in conseguenza dell'alluvione del 4 novembre 1966.

Al riguardo si fa presente che per i casi di ritardi nel ritmo di fatturazione dal novembre 1966 al gennaio 1967, in conseguenza dell'alluvione, il Ministero delle finanze ha già provveduto ad impartire le opportune istruzioni ai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione affinché, allo scopo di ovviare agli inconvenienti lamentati concordino con la direzione ENEL di Firenze le modalità necessarie per effettuare i dovuti

conguagli a favore degli utenti aventi diritto.

Nei casi invece di ritardo nelle letture scadenti dopo il 1° gennaio 1967, ciò che ha comportato un più elevato ammontare di fatturazione strettamente connesso agli effettivi consumi di energia. Le utenze interessate, per altro, avranno una automatica diminuzione di importi da pagare con il ripristino dell'usuale ritmo delle letture delle successive fatturazioni che dovranno comprendere, naturalmente, un numero di giorni inferiore a quello del bimestre.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ANDREOTTI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere se si sia reso conto che la circolare ministeriale del 30 gennaio 1967, n. 454, (direzione generale imposte dirette, protocollo 460120) relativa ai decreti-legge 9 novembre 1966, n. 914 e 18 novembre 1966, n. 976, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nelle leggi 23 dicembre 1966, n. 1141 e 23 dicembre 1966, n. 1142, contiene una modifica illegittima e non di poco conto dell'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 941, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1141, e ciò perché l'articolo 4 stabilisce la sospensione della riscossione, fra le altre, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, mentre la predetta circolare (al sesto periodo) dispone: « Anche i soggetti — ivi compresi quelli tassabili in base al bilancio — che, indipendentemente dal comune ove hanno il domicilio fiscale, svolgono una attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati nei citati decreti presidenziali 9 e 15 novembre 1966 godono della sospensione fino al 30 giugno 1967 della riscossione dei tributi da essi dovuti ivi compresa l'imposta sulle società ».

Per sapere se sia informato che, richiamandosi alla predetta circolare, taluni ispettorati compartimentali delle imposte dirette hanno disposto la sospensione anche delle imposte che i soggetti tassabili in base al bilancio trattengono obbligatoriamente (quali sostituti di imposta) da salari e stipendi (imposta sui redditi di ricchezza mobile - categoria C/2) con lo scandaloso paradosso che i lavoratori in zone colpite dalle alluvioni pagano imposte (su salari e stipendi superiori alle 20 mila lire mensili) e addizionali (su salari e stipendi superiori alle 80 mila lire men-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

sili) e la società trattiene tali imposte fino al 30 giugno 1967, con l'unico risultato di fare un finanziamento senza interessi, con i soldi degli operai, degli impiegati e dello Stato a imprese che la legge ha escluso dal beneficio della sospensione dell'imposta, senza considerare che la legge non ha in alcun caso concesso la sospensione del pagamento delle imposte esatte per ritenuta.

Per sapere se ritenga suo dovere:

1) ritirare la circolare n. 454 o, quantomeno, annullare la parte sopra riportata;

2) annullare l'arbitraria estensione della sospensione dal pagamento delle imposte esatte per ritenuta, adottando adeguate misure nei riguardi di chi si sia reso responsabile di una tale inammissibile violazione di legge.

Per conoscere l'elenco delle imprese tassabili in base al bilancio che eventualmente siano state ammesse alla sospensione del versamento delle imposte trattenute ai propri dipendenti e le somme da ciascuna di esse non versate. (21301)

RISPOSTA. — In merito alla prima questione posta dall'interrogante, si precisa che l'articolo 4 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 914 prevedeva la sospensione della riscossione dei tributi indicati nell'articolo stesso soltanto per i soggetti non tassabili in base al bilancio.

Senonchè, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del citato decreto legge n. 914 presso la V Commissione del Senato, la sospensione della riscossione è stata estesa, con apposito emendamento, ai soggetti tassabili sul bilancio.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato e riportato all'articolo 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1141, essendo diretto genericamente ai « soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile » stabilisce che la sospensione può essere accordata anche ai soggetti tassabili in base al bilancio « purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto di imposta ».

Per il fatto stesso che in detta norma è precisato che la sospensione può essere accordata anche ai fini dell'imposta sulle società, non v'è dubbio che, trattandosi di tributo tipico ed esclusivo dei soggetti tassabili sul bilancio, tra i soggetti indicati dall'arti-

colo 4, secondo comma, vanno compresi i soggetti stessi.

In conformità a tali dettami legislativi sono state impartite le istruzioni contenute nella circolare n. 460120 del 30 gennaio 1967.

Per quanto riguarda la seconda richiesta, si precisa che non risulta al Ministero delle finanze che sia stata sospesa la riscossione della imposta di ricchezza mobile categoria C/2 trattenuta dai datori di lavoro sui redditi dei prestatori di lavoro subordinato, né siano state impartite dall'amministrazione finanziaria disposizioni in tal senso.

Il Ministro: PRETI.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire urgentemente presso l'ufficio distrettuale delle imposte del comune di Caulonia (Reggio Calabria) perché sia data esatta interpretazione all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, là dove sono previste agevolazioni per un periodo di anni otto, con cessazione quindi del godimento alla data del 31 dicembre 1969, mentre in atto si vorrebbe che tale agevolazione sia da considerarsi a tutto il 31 dicembre 1966.

E' appena il caso di dire che si tratta di imposte sui terreni di assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila interessanti i comuni di Roccella Ionica, Caulonia, Stignano, Riace per un totale di circa cinquecento assegnatari, oltre i comuni di Stilo, Camini, Monasterace per i quali sono già pronti i ruoli con la scadenza della prima rata alla data del 18 febbraio 1967. (20395)

RISPOSTA. — L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caulonia, riconosciuto l'errore in cui era incorso nella compilazione dei ruoli di seconda serie 1966 per il 1967, ha disposto lo sgravio delle imposte e sovrimeposte sui redditi dominicali ed agrari iscritte a carico degli assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila ammessi ai benefici di cui alle legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministro: PRETI.

RICCIO. — *Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire presso l'ENPAS per l'istituzione di un poliambulatorio a Nola (Napoli) che risponda anche alle esigenze di altri 30 comuni del circondario di Nola.

L'interrogante fa presente che inderogabili e urgenti sono le necessità di organizzare un poliambulatorio in quella zona per garantire una assistenza immediata. (19497)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

RISPOSTA. — Nel comune di Nola esiste già ed è regolarmente funzionante un poliambulatorio ENPAS comprendente i reparti di medicina generale, piccola chirurgia, terapia iniettiva, ostetricia-ginecologia, otorino-laringoiatria e pediatria.

Il Ministro: BOSCO.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponda al vero la notizia, apparsa su diversi quotidiani, secondo la quale il consiglio di amministrazione dell'ENEL avrebbe deciso la soppressione dei centri di progettazione e costruzioni termoelettriche ed idroelettriche di Torino, Venezia, Napoli e Palermo ed il loro accentramento nei soli compartimenti di Roma e Milano e in caso affermativo quali iniziative intenda promuovere perchè almeno venga mantenuto in vita il centro di Palermo, sia per le particolari esigenze dello sviluppo industriale siciliano legato all'autonomia regionale, sia per la lontananza degli impianti siciliani dagli unici centri superstiti di Roma e Milano, sia per l'inevitabile dispersione di tutto il cospicuo patrimonio tecnico acquisito in questi anni, che arrecherebbe un gravissimo colpo a tutta l'economia siciliana, specie in vista della elaborazione, già in corso, del progetto di costruzione di una nuova centrale termoelettrica con relativa stazione di smistamento nei pressi di Milazzo. (21137)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nel quadro del riassetto generale delle competenze territoriali delle sovrintendenze, ritenga indispensabile istituire ad Enna una sovrintendenza alle antichità, con giurisdizione sulle province del centro Sicilia, per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio monumentale ed archeologico delle province di Enna e Caltanissetta, non potendo le sovrintendenze attuali, sia per la lontananza dalle zone interessate sia per la scarsità di mezzi a disposizione, svolgere una adeguata attività di propulsione e salvaguardia non solo del patrimonio archeologico portato alla luce, ma anche di quello ancora da scoprire ufficialmente che costituisce grande fonte di illeciti guadagni e traffici degli scavatori clandestini. (19038)

RISPOSTA. — Si assicura l'interrogante che l'istituzione di una sovrintendenza alle antichità nella città di Enna con giurisdizione sulle province del centro Sicilia sarà oggetto di attento studio nel quadro generale del riordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti, sulla base delle risultanze della commissione d'indagine parlamentare.

Il Ministro: GUI.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se ritengano opportuno prevedere l'inserimento di una rappresentanza sindacale dei lavoratori nel Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1964, n. 185. (19667)

RISPOSTA. — Come è noto, il Consiglio interministeriale di consultazione e coordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è costituito da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato interessate alla questione della sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e da rappresentanti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il predetto consiglio ha il compito di coordinare l'attività da svolgere sul piano tecnico-amministrativo per l'applicazione della disciplina legislativa in materia ed è chiamato ad esprimere pareri sulle questioni di massima relative alla revisione delle norme fondamentali dell'EURATOM e sui progetti di regolamentazione predisposti per l'esecuzione delle norme contenute nel citato decreto presidenziale n. 185.

Si tratta di compiti che derivano dall'esigenza di evitare che in un campo per molti aspetti nuovo possano determinarsi incertezze ovvero orientamenti differenti o comunque non conciliabili con il principio dell'unità dell'attività dello Stato.

Considerati i compiti affidati al predetto Consiglio interministeriale ai sensi del citato decreto presidenziale n. 185 ed in conseguenza il carattere strettamente tecnico-amministrativo che tale organo riveste, non si rilevano validi motivi per poter prendere in considerazione la richiesta avanzata dall'interrogante.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire presso l'ENEL allo scopo di ottenere la revoca del provvedimento adottato di soppressione dei due centri di progettazione e costruzioni termoelettriche e idroelettriche del compartimento di Palermo.

L'interrogante si permette sottolineare che i motivi addotti dall'ENEL per la soppressione dei centri predetti, che si basano sulla riduzione dei costi di gestione e sulla unificazione delle potenze unitarie e dei criteri di progettazione, non sono da ritenersi validi in Sicilia in quanto:

1) i centri di Palermo sono produttivi in quanto il personale è strettamente commisurato al lavoro da svolgere;

2) gli impianti di produzione e di trasmissione in Sicilia per le particolari esigenze della rete elettrica differiscono sia per le potenze unitarie sia per le loro caratteristiche, dagli impianti di produzione installati nelle altre regioni italiane. (21461)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali i circa 250 ettari di magnifica pineta demaniale che andava da Casalborsetti (Ravenna) alle foci del fiume Reno sono, in pochi anni, stati quasi completamente distrutti.

L'interrogante desidera in particolare sapere se l'opera di salvaguardia e di difesa da parte dell'autorità preposta sia stata adeguata, e ciò anche in relazione agli allagamenti marini verificatisi nello scorso novembre. In tale circostanza l'acqua è giunta alla zona forestale dal mare attraverso un unico rivolo per cui sarebbe stato sufficiente il limitato uso di una ruspa esistente *in loco* per evitare il grave episodio che la popolazione di Casalborsetti aveva cercato spontaneamente di evitare creando un modesto argine con l'uso di semplici badili. Del fatto era stato avvertito un forestale il quale per tutta risposta affermò che era giorno festivo e che mancavano ordini dalla vicinissima Ravenna, ordini che sembra siano giunti con diversi giorni di ritardo. (20669)

RISPOSTA. — La superficie della sezione Casalborsetti della pineta demaniale di Ra-

venna, a causa della continua corrosione marina, si è progressivamente ridotta, dai 350 ettari del 1940 agli attuali 178 ettari.

La vegetazione è stata parzialmente distrutta dalle mareggiate, dagli allagamenti con deposito di sabbia e dall'azione congiunta dei venti marini e delle gelate; in conseguenza la superficie boscata è passata da 110 ettari nel 1940, ad 86 ettari nel 1950 ed ora a circa 24 ettari.

Nel 1962 l'ufficio amministrazione foreste demaniali di Ravenna ha ottenuto dal genio militare, concessionario di un'area demaniale, la costruzione di un argine lungo circa 1500 metri ed alto metri 2-2,50 per la difesa della zona più esposta alle mareggiate. L'arginatura, però, è stata seriamente danneggiata a causa di numerose tracimazioni e penetrazioni dell'acqua marina su tutta la pineta. In quella occasione, e precisamente nel pomeriggio del 4 novembre, l'amministratore delle foreste demaniali di Ravenna ha impartito disposizioni alle stazioni dipendenti per i primi interventi a carattere di urgenza ed il giorno successivo ha effettuato un sopralluogo nella zona per stabilire le modalità tecniche dell'azione di risanamento.

In particolare, sono stati disposti lavori di sbancamento e movimenti di terra a mezzo di ruspe, iniziati nella stessa giornata del 5 novembre.

Dalle indagini esperite dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste per l'Emilia Romagna è risultato che nessun dipendente del corpo forestale dello Stato ha fatto affermazioni nel senso indicato dall'interrogante.

Comunque, il problema prospettato — che è per altro di vasta portata — sarà preso in considerazione in sede di programmazione degli interventi per la difesa del suolo.

Il Ministro: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere il suo parere sulla opportunità di istituire l'albo professionale degli agenti rappresentanti di commercio e industria, ai fini di una maggiore qualificazione e di un adeguato controllo della categoria.

L'interrogante ritiene il problema maturo per una favorevole soluzione, dal momento che in questi anni altre categorie di operatori (spedizionieri, artigiani, consulenti del lavoro, maestri di sci, ecc.) hanno giustamente ottenuto tale regolamentazione, pur trattandosi di cittadini non necessariamente dotati di particolari titoli di studio. (20712)

RISPOSTA. — Il problema della disciplina della formazione professionale e dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio e della istituzione di un albo professionale comprendenti i medesimi è già all'esame del Parlamento.

La Camera dei deputati, integrando le varie proposte di iniziativa parlamentare all'uopo presentate, ha elaborato, come noto, un testo unificato.

Se deve sottolineare, tuttavia, che in merito all'approvazione del suddetto testo di legge sussistono delle gravi difficoltà di ordine costituzionale in relazione all'articolo 4 (in tema di libera esplicazione da parte dei cittadini di attività materiali ed intellettuali) ed all'articolo 18 della Costituzione (in tema di limiti alla costituzione di persone giuridiche pubbliche a struttura associativa).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

SERVADEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come intenda favorire una intesa fra l'ente Tre Venezie e la cooperativa braccianti agricoli di Fosso Ghiaia di Ravenna, per la vendita o la cessione in affitto o in compartecipazione dell'azienda Bassona di 220 ettari esistente nella località.

L'interrogante rappresenta come la soluzione proposta possa tornare vantaggiosa sia all'ente sia alla cooperativa per le finalità pubbliche del primo e per le garanzie di serietà e di capacità offerte dalla seconda i cui associati troverebbero nella citata azienda agricola un'adeguata fonte di lavoro, nel momento in cui la vasta categoria dei braccianti vede restringersi notevolmente le possibilità di occupazione in aziende private della zona. (21646)

RISPOSTA. L'azienda agricola Bassona di ettari 217.81.30, sita in località Fosso Ghiaia del comune di Ravenna e di proprietà dell'ente nazionale per le Tre Venezie, è attualmente affittata al signor Loris Ricci, con scadenza contrattuale all'11 novembre 1967.

L'ente, essendo venute a cessare le ragioni che a suo tempo ne avevano consigliato l'acquisto, è venuto ora nella determinazione di procedere all'alienazione dell'azienda.

Poiché gli aspiranti all'acquisto — tra cui alcune cooperative — sono numerosi, l'amministrazione dell'ente, come è sempre stata sua costante prassi, provvederà all'alienazione stessa a mezzo di licitazione privata, previa stima dell'ufficio tecnico erariale di Ravenna

e dopo aver sentito il parere del proprio comitato consultivo, a norma dell'articolo 10 della legge 7 novembre 1939, n. 1780.

Il Ministro: RESTIVO.

SERVELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il suo pensiero in merito ad una pratica che si trascina presso la Corte dei conti da ben nove anni.

In proposito si informa che tale pratica interessa il ragioniere Rosario Giachino, abitante a Milano, i cui ricorsi, portanti i n. 021873, 031517, 036590, si riferiscono alla liquidazione del cumulo pensione-stipendio, per i servizi da esso resi allo Stato, dell'amministrazione finanziaria, dalla quale venne messo a riposo con decorrenza 1° agosto 1965.

L'interrogante chiede, inoltre, al ministro se sia possibile conoscere i motivi per cui la Corte dei conti non ha finora ritenuto di definire il caso di un vecchio e onorato servitore dello Stato, a favore del quale s'invoca un tempestivo intervento riparatore. (19461)

RISPOSTA. — La procura generale della Corte dei conti ha emesso sui ricorsi n. 021863, 031517 e 036590 prodotti dal signor Rosario Giachino conclusioni di inammissibilità per difetto di giurisdizione, notificate al ricorrente in data 11 febbraio 1967.

La trattazione dei suindicati ricorsi, che involgeva la risoluzione di questione di massima di particolare importanza — per l'oscillante giurisprudenza in materia — ha subito un certo ritardo per l'emissione delle relative conclusioni, essendo stato necessario attendere la pronuncia delle sezioni riunite della Corte dei conti su altro analogo giudizio rimesso alle sezioni medesime, a norma dell'articolo 4, secondo comma della legge 21 marzo 1953 n. 161.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che a Milano agli assegnatari del quartiere GESCAL di via Cogne 7 a Quartoggiaro viene imposto di accettare nell'atto notarile di trasferimento dei quartieri assegnati, anche cantine che non risultano mai costruite né esistenti;

2) come tali cantine risultino sulle planimetrie, mentre non esistono nella realtà;

3) se dai consuntivi di spesa e dai mandati di pagamento, relativi al quartiere di che trattasi (ex INA-Casa), risultano somme ero-

gate per la costruzione di dette fantomatiche cantine e da chi percepisce e da chi ordina il pagamento. (19939)

RISPOSTA. — Sono già in corso di rettifica i contratti di compravendita, con iscrizione di ipoteca legale, relativi agli alloggi GESCAL del cantiere n. 2454 di via Cogne in Milano, al fine di eliminare nella rivalutazione delle relative consistenze — a seguito anche degli appositi accertamenti disposti dalla gestione — i locali cantinati erroneamente attribuiti.

In proposito, la GESCAL ha chiarito che, trattandosi nella fattispecie di alloggi originariamente destinati alla locazione, in sede di prima stesura dei menzionati contratti di compravendita sono stati presi in esame — in mancanza di precise planimetrie delle pertinenze — gli elaborati planimetrici, prodotti a suo tempo dalla competente stazione appaltante, i quali indicavano, tra l'altro, l'esistenza di locali cantinati che previsti in sede di progettazione dei fabbricati, non furono più successivamente realizzati.

Il Ministro: Bosco.

SERVELLO E ROMEO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere quali motivazioni tecnico-economiche abbiano determinato la recente decisione dell'ENEL di procedere alla riduzione dei centri di progettazione e di costruzioni termo e idroelettriche con una concentrazione a Milano e a Roma.

Per sapere, altresì, se tale orientamento assunto dal consiglio di amministrazione sia stato mutato a seguito di pressioni esercitate sulla stampa e da esponenti politici a scapito del centro milanese di progettazioni e di costruzioni idroelettriche che, pur vantando organizzazione e quadri direttivi qualificati, vedrebbe dispersi una tradizione e un patrimonio di alto valore scientifico, tecnico ed economico. (20828)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).

SPONZIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano a che venga celebrato in Italia il processo a carico di Cinardo Gaetano che nel novembre del 1964 uccideva a Francoforte il connazionale Miccoli Cosimo e per conoscere, altresì, che cosa si stia facendo

per rimuovere gli eventuali ostacoli e instaurare in Italia il conseguente giudizio per omicidio volontario a carico di esso Cinardo. (16870)

RISPOSTA. — Il connazionale Cinardo Gaetano fu condannato, con sentenza 20 maggio 1965 della corte d'assise di Francoforte sul Meno, a tre anni e mesi sei di reclusione per lesioni in persona del coniuge e per omicidio in danno di certo Miccoli Cosimo, con il quale il coniuge stesso conviveva, reati commessi nel novembre 1964.

A seguito di gravame proposto dal condannato, la corte di appello di Francoforte concesse al Cinardo il condono della residua pena e ordinò la consegna del predetto Cinardo alla polizia per il provvedimento di espulsione dal territorio della repubblica federale.

Come è noto, per l'instaurazione in Italia di un nuovo procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti del Cinardo, occorrono, a norma dell'articolo 11 del codice penale, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato e la richiesta ministeriale di rinnovamento del giudizio. Accertata la prima di dette condizioni, questo ministro ha richiesto, in data 24 febbraio 1967, il procedimento in Italia a carico del Cinardo per il delitto da lui commesso all'estero.

Il Ministro: REALE.

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che ben otto insegnanti tecnico-pratiche con nomina a tempo indeterminato e con un'anzianità di servizio tra i dieci e i venti anni sono state praticamente licenziate dal servizio in data 1° ottobre 1966 presso il solo istituto tecnico femminile Elena di Savoia di Napoli — se e come si proponga di risolvere il problema dei componenti di questa particolare categoria di personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, hanno acquisito il diritto al reimpiego alle dipendenze della pubblica amministrazione. (18767)

RISPOSTA. — Con circolare ministeriale 8 ottobre 1966 n. 382, sono state date opportune istruzioni ai provveditorati agli studi perché le insegnanti tecnico-pratiche, licenziate dagli istituti tecnici femminili, siano reimpiegate nei posti rimasti disponibili nelle segreterie delle scuole dopo l'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1122.

Con successivi interventi presso i provveditori delle province nelle quali si sono ve-

rificati i licenziamenti in parola, sono state date altresì istruzioni capillari in ordine alle concrete modalità per attuare detto reimpiego e si è provveduto a risolvere i casi più difficili e i conflitti tra più aventi diritto al riimpiego.

Il Ministro: GUI.

VESPIGNANI E OGNI BENE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della sentenza della Corte di cassazione dell'11 marzo 1965, la quale, con una corretta interpretazione dell'articolo 2135 del codice civile ha superato il criterio che tendeva a qualificare « industriale » ogni attività imprenditoriale agricola di allevamento zootecnico, con alimentazione effettuata con i prodotti dell'industria mangimistica, precisando essere attività agricola primaria qualsiasi allevamento zootecnico intensivo (compresa l'avicoltura, dato che il pollame è incluso nel novero del bestiame da carne), indipendentemente dalla prevalenza della qualità di mangime tratto dal fondo e superando perciò ogni criterio di accessorietà dell'attività zootecnica ed avicola, rispetto a quella di coltivazione.

Per conoscere se sia informato che il Ministero del lavoro, uniformandosi alla sentenza della Corte di cassazione, ha impartito disposizioni affinché — nell'ambito dell'inquadramento degli allevatori intensivi avicoli ai fini previdenziali della manodopera occupata — sia accantonata l'erronea definizione di impresa industriale, adempiendo agli obblighi contributivi con un regime di tassazione derivato dal reddito agrario su base catastale.

Per sapere se, alla luce della interpretazione data dalla suprema Corte di cassazione e delle vigenti norme della CEE, cui hanno corrisposto, con impegni di massima e con disposizioni e posizioni pubbliche i Ministeri dell'agricoltura e del lavoro e previdenza sociale, intenda dare urgenti disposizioni agli uffici dell'amministrazione finanziaria, affinché l'accertamento sulle denunce annuali del reddito proveniente dagli allevamenti zootecnici intensivi, e da quelli avicoli in particolare, venga riconosciuto di categoria C/1. (20852)

RISPOSTA. — Per l'articolo 65 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, il reddito agrario è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati dal proprietario o possessore del fondo, nei limiti della potenzialità del fondo stesso, nell'esercizio delle attività dirette alla coltiva-

zione del fondo, alla silvicoltura all'allevamento del bestiame, ecc., quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

Pertanto, alla stregua del predetto principio può senz'altro affermarsi — anche in base alla costante giurisprudenza della commissione centrale (si veda, fra le altre, la decisione a sezioni unite 26 maggio 1953, n. 48556; la decisione 7 marzo 1962, n. 55645 e la decisione 31 gennaio 1964, n. 63220) — che l'allevamento di bestiame esercitato dal proprietario o possessore del fondo non è soggetto all'imposta di ricchezza mobile se l'allevamento non assume carattere di una industria, nel senso cioè che il capitale di esercizio impiegato non superi i limiti posti dalla potenzialità del fondo sul quale viene svolto l'allevamento stesso, poiché, in tal caso, i relativi redditi sono già compresi nel reddito agrario accertato catastalmente.

In caso contrario, quando l'allevamento del bestiame ecceda la potenzialità del fondo, è soggetta ad imposta mobiliare quella parte di reddito che non deriva dallo sfruttamento del proprio fondo.

Si osserva poi, in ordine all'invocata classificazione in categoria C/1 dei redditi derivanti dall'allevamento del bestiame assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, che la classificazione dei redditi mobiliari è disciplinata dall'articolo 85 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645. Tale norma stabilisce, fra l'altro che sono classificabili nella categoria C/1 i redditi « prodotti nell'esercizio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia ».

Pertanto, ai fini della classificazione in categoria B o C/1 di un reddito, si deve aver riguardo alla circostanza che esso sia prodotto o meno mediante impiego di capitali e con l'ausilio di dipendenti.

Consegue che, per la classificazione del reddito di un'impresa, occorre tener conto unicamente della diversa concorrenza nell'impresa stessa dei fattori capitale e lavoro. Trattasi, quindi, di un'indagine di fatto che va eseguita caso per caso al fine di accertare quale dei due fattori della produzione abbia la prevalenza; accertamento che viene effettuato dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, tenute presenti le direttive di massima contenute nella circolare 18 dicembre 1959, n. 304250.

Ciò premesso, non può essere utilmente invocato, in materia di imposizione diretta

che è disciplinata da precise norme di legge, la diversa configurazione data all'attività imprenditoriale agricola per altri fini. Quanto all'armonizzazione del nostro sistema tributario a quella degli altri paesi appartenenti alla CEE è questione che dovrà formare oggetto di studio e di soluzione nell'apposita sede.

Il Ministro: PRETI.

VIANELLO, Busetto e Golinelli. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano informati e quale valutazione diano dell'accentramento in corso da parte dell'ENEL a Milano e a Roma degli uffici di progettazione con eliminazione dei centri di

Venezia, Torino, Napoli, Palermo e il conseguente spostamento di centinaia di dipendenti.

Gli interroganti pongono riserva particolarmente in relazione allo spostamento dei centri di progettazione idroelettrica più che per quelli termici, date le caratteristiche specifiche, diverse una dall'altra e che vanno studiate e risolte *in loco*, degli impianti idroelettrici. Perciò, un accentramento può creare per questo aspetto anzichè maggiore efficienza una elefantiasi burocratica. (20505)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20464, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9697).